METAMORFOSI

DEL DOTT. GIOVANNI MARCHETTI

Da Penitenziere mutato in Penitente

ESPOSTA

DA GIOVAN VINCENZO BOLGENI

TEOLOGO DELLA SACRA PENITENZIERIA APOSTOLICA

In confutazione di un libretto stampato sotto nome di Fermino Terreni Penitenziere di Acquapendente sul Giuramento detto civico.

1800.

PREFAZIONE.

E che? Si stampa di nuovo sul giuramento Repubblicano? Sì, benigni Lettori, si stampa di nuovo; ma non già per difenderlo come lecito, anzi per riprovarlo, e condannarlo. Ma qual necessità di ciò fare dopo che è stato condannato e riprovato dal Pontefice Pio VI di S. M. col noto suo Breve 30 Gennaro 1799? Il Dottor Gioanni Marchetti ha fatto nascere questa necessità. Egli col suo libretto indicato nel Frontispizio strazia l'onor mio, e di altri, attribuendoci errori, che intaccano la nostra Ortodossia, e ci mettono sul volto la maschera di erranti nella Fede. Una taccia di questa natura non si può, non si deve tollerare in silenzio. A confutazione dunque di una tale accusa servirà la presente Operetta, nella quale verrò parlando anche di altro suo libercolo intitolato LE METAMORFOSI VEDUTE DA BASILIDE L'EREMITA. In fine aggiungerò una breve risposta ad un terzo Libricciuolo, pur suo, sull'alienazione de' beni ecclesiastici. Nè il Marchetti può avere a male, che io lo chiami a nome. Già tutti sanno che Egli è l'Autore del libercolo sotto il nome del *Canonico Fermino Terreni Penitenziere d'Acquapendente*. Egli stesso non lo dissimula, non ne fa mistero. Non gli fo dunque torto nel nominarlo. Neppure può

lagnarsi della presente confutazione. Egli, non offeso in modo veruno da me, è stato il primo a prendere le armi per combattermi: Io non fo che difendermi: questo è un diritto che ad ognuno dà la natura. Chi poi dei due abbia ragione, lo decideranno i Lettori.

CAPO I.

Idea generale del libro di Marchetti.

1. Cominciamo dallo stile: *Proxime accidit, ut quidam Luciferi sectator cum alio Ecclesiæ alumno, odiosa loquacitate contendens caninam facundiam exercuerit*. Così S. Girolamo comincia il suo Dialogo contro i Luciferiani. Non intendo di applicare al caso nostro questo passo se non per le parole *Loquacitate*, *Facundiam:* rigetto le parole *Luciferi sectator*, *Odiosa*, *Caninam*. Il libro del nostro Marchetti è un pezzo di Rettorica, e di Eloquenza da capo a fondo. Prende una proposizione a dimostrare, la gira per tutti i versi, la ripete cinquanta volte, esaurisce tutti i Vocabolarj per trovare sinonimi, la carica di tutti gli epiteti possibili, e così impiega 30, 40, 80 pagine in una cosa, la quale poteva esaurirsi in poche righe. Sia d' esempio questa proposizione. *Lo scopo della Repubblica Francese, nel prescrivere giuramenti da farsi, e nel variarne le formole in diversi tempi, e luoghi, era di spiantare dall' Europa il Cristianesimo*. Comincia Egli a parlare *dello sviluppo di questo piano terribile de' giuramenti* nel

num. 9, *pag.* 11, e tira via per 88 *pagine*, fino a tutta la *pagina* 99, e vale a dire vi impiega più di un terzo del suo libro. La medesima estensione sottosopra Egli dà alle altre proposizioni, che intende di provare.

2. Cotesto metodo è molto efficace per sorprendere ed infocare la fantasia de' Lettori, commovendo gli affetti; ma pregiudica assai alla ricerca della verità, oscurando l'intelletto. Non si decide mai giusto sulle cose controverse, dice Seneca citato e seguito da S. Bonaventura (*Compend. Theolog. verit. Cap. LII*), quando gli affetti sono commossi: *Perit enim judicium omne, cum res transit in affectum*. Nelle questioni morali, qual'è la nostra, bisogna far tacere il cuore, e i pregiudizj, e le passioni, e lavorare col solo intelletto: bisogna avere tutto il sangue freddo e la pazienza di usare il metodo sillogistico stretto, e di chiamare in ajuto l'acutezza delle necessarie distinzioni. Voi caro il mio Marchetti non fate così. *Rethoricaris*, vi dirò con San Girolamo (*adversus Lucif. num.* 4) *& a disputationum spinetis ad campos liberæ disputationis excurris*. Permettetemi che io vi richiami a quella brevità di stretto raziocinio, la quale presenta la verità nuda senza l'ingombro, e la pompa di retorici abbigliamenti: *desine quæso a communibus locis, & in gradum, ac lineas regredere (S. Hieronym. loc. cit.)*

3. Nella vostra prefazione (§. *ultim.*) = Sup-
„ plicate gli avversarj, che incontrerete nel de-
„ corso del vostro libro, a perdonarvi una certa
„ forza, che talora avete creduto di dovere ado-

„ adoperare nel confutarli. = Io ve la perdono certamente: ve ne sono anzi obbligato giacchè mostrate tanto zelo per la coscienza mia = „ e pregate il Padre dei lumi, perchè il vostro „ libro contribuisca qualche cosa al mio disingan- „ no, onde io vegga di quanto male mi son fat- „ to reo, e vi provegga con cuor sincero prima „ che *veniat Dominus (Prefaz. §. penult.)* = Fate dunque bene a parlare *con certa forza* come Penitenziere, per iscuotere, e ridurre a penitenza certi peccatori, i quali sembra, che non apprendano abbastanza l' enormità del loro peccato. Voi avete fatto uno *Spicilegio (pag.* 1 *)* di fatti, e di riflessioni sul giuramento democratico: Io, scorrendo in fretta pel campo del vostro libro, andrò raccogliendo alcune spighe di *termini forti*, e ve ne presenterò un mazzetto.

Saggio della forza adoperata dal P. Spirituale Gioanni Marchetti.

4. = Ai difensori del giuramento sono man- „ cate molte *nozioni elementarj*, e primi principj „ cogniti a tutti = Questa è una spiga lunga e grossa, che è caduta di sotto alla falce del mietitore molto spesso, ed è restata sul campo: Il Marchetti l' ha raccolta con diligenza, e ne ha riempito il sacco. Altre spighe = Cecità terribile, „ inesplicabile, singolare. Piccole teste. Superficia- „ lissima scioccheria. Le leggi permissive, negli „ scritti di Bolgeni, sono un Ircocervo, un rotondo „ quadrato gigantesco. A dir tali cose si vergo-

„ gne-

„ gnerebbe un Idiota. E' un equivoco vergogno-
„ so, una fanciullaggine miserabile, un mostrarsi
„ ben miserabile nelle prime nozioni teologiche.
„ L'articolo è così chiaro, trito, e conosciutissi-
„ mo, che dee sembrar maraviglia, che possa
„ mai sfuggire l'occhio dell' ultimo principiante
„ negli studj di erudizione ecclesiastica. Eppure
„ i Professori di una Romana Università hanno
„ preso per fondamento, e trattato a lungo uno
„ sproposito di questa specie. Snaturati figliuoli
= (si parla coi Professori del Collegio Romano)
„ si vergognerebbe oggi un ragazzo ec. = Chi ne
vuol di più legga il libro, e ne troverà in grande
abbondanza. Il Marchetti è un valentuomo, e parla sempre in tuono da atterrire mortificando i
peccatori. Ma compatitelo, o Lettori. Il pover
uomo, quando scrisse il suo libro sul giuramento,
si trovava in quello stato, nel quale descrive sè
stesso nell' altro suo libercolo LE METAMORFOSI VEDUTE DA BASILIDE L'EREMITA,
dicendo (pag. 6) = perfino nello sputare usava
„ sempre la creanza di volgermi alla parte ove
„ il Sole tramonta per gettare quelle flemme in-
„ decenti nei deserti dell' Africa, onde mi accad-
„ de qualche volta di cogliere bruttamente, sen-
„ za avvedermene, nella faccia un amico, che
„ mi stava da quella banda, e che si duole mol-
„ to di quel modo villano, che io adoperava per
„ cerimonia. =

5. Vengo alla materia del libro. Questa io
dividerò sotto alcuni titoli, non toccando se non
le cose principali per servire alla brevità. Mio

disegno non è di difendere come lecito il giuramento Romano. Già ho confessato sempre, e si rileva chiarissimamente dalle mie stampe, che prestare quel giuramento puramente, e semplicemente *prout jacet, & sonat*, non è lecito. Io l'ho difeso unicamente, secondo le spiegazioni da me appostevi, e protestando di voler *salva la cattolica religione*. Contuttociò, essendosi il Mondo scandalizzato di quelle mie stampe, io le ho ritrattate e condannate (*num.* 199, *e seg. hic*), come i Vescovi del Concilio di Rimini, nel secolo IV ritrattarono, e condannarono la formola ambigua e capziosa sospetta di Arianismo, da loro sottoscritta, benchè l'avessero intesa, e spiegata con parole espresse in senso cattolico; e la ritrattarono appunto, per lo scandalo, che il Mondo ne avea preso. Dunque abbandono di tutto cuore quel giuramento, e quelle mie stampe. Mio disegno è di far vedere, che l' Abate Marchetti assai ingiustamente ha parlato di me, e dei Professori del Collegio Romano, come se col difendere, e prestare il giuramento nel modo suddetto noi avessimo offesa la Cattolica Religione. Questa taccia non deve tollerare chiunque è Cristiano. A tale effetto mostrerò, che il Marchetti non ha saputo impugnare bene nè le mie stampe, nè il Fatto de' Professori del Collegio Romano. Eseguirò questa cosa con fare sopra varj punti alcune riflessioni, piuttosto accennandole, che sviluppandole: lascerò ai Lettori la cura di svilupparle con quella giusta estensione, la quale ne faccia loro sentire tutta la giustezza, e la forza.

CA-

CAPO II.

Factum dei Professori del Collegio Romano.

6. IL Santo Padre Pio VI di Santa Memoria fin dall' anno 1798 aveva da Firenze spedita a Monsignor Passeri, Vicegerente di Roma, una Formola di giuramento (*num.* 15 *bic*), sopra la quale si dovesse giurare dal Clero Romano in caso che dai Ministri dell' allora dominante Repubblica si esigesse di prestare il giuramento prescritto nella Romana Costituzione. In fatti dal Ministro dell' Interno fu ordinato sugli ultimi giorni del 98 ai Professori del Collegio Romano, e della Sapienza, di prestare quel giuramento costituzionale fra tre giorni. Saputosi ciò da Monsignor Boni, che in quel tempo faceva le veci del Vicegerente di Roma, con biglietto d' officio intimò ai Professori del Collegio Romano di non giurare, se non sulla Formola trasmessa dal Papa, che in quel punto fu manifestata. Allora alcuni di questi Professori ricorsero a me per consiglio. Io stesi una forte *Memoria*, e la spedii al Ministro dell' Interno, nella quale esibii la Formola stessa del Papa *in terminis*, sopra la quale si era pronti a giurare. La *Memoria* tendeva a provare, che il Ministero doveva accettare il giuramento su questa Formola, la quale era esibita da me, come da me ideata, tacendo che fusse mandata dal Papa. Tutte le ragioni da me portate nella *Memoria* per tale effetto erano di sommo peso, ed appoggiate so-

sopra fatti incontrastabili approvati da quei medesimi, che comandavano e in Francia, e in Italia.

7. Questa *Memoria* fece così forte impressione nel Ministero, che determinò di tenere un congresso con me nelle mie proprie camere, e fece chiamare al Congresso tutti i Professori del Collegio Romano nella sera precedente di un giorno a quella mattina, nella quale era intimato il giuramento Repubblicano. Intervennero a quel congresso 20, o 24 Professori. V' intervenne Ludovico Valeriani Segretario di officio del Ministero dell' Interno, ed un altro Commesso del Ministro, i quali fecero le scuse per parte del Ministro medesimo se non interveniva in persona, poichè nell' atto che moveasi per venire fu chiamato dai Consoli per altri affari. Per altro avea data tutta la facoltà al Segretario, e al Commesso di stabilire ciò che fusse giudicato opportuno.

8. Si aprì il Congresso dal suddetto Valeriani Segretario col dire pubblicamente, che le ragioni da me portate nella *Promemoria* erano fortissime, e giustissime: che, consultatosi l' affare tra i Ministri, non si era promossa per parte loro la minima difficoltà per accettare il giuramento sulla Formola da me esibita: ma che non potevano permettere che, nell' atto di giurare, si mutasse pure una parola nella Formola della Costituzione Romana, appunto perchè era Formola registrata nella detta Costituzione. Quì vari Professori mostrarono ripugnanza di giurare, se non sulla formola esibita da me. Uno di essi fuor di

pro-

proposito disse, che questa Formola era stata mandata dal Papa pel canale di Monsignor Boni Provicegerente: aggiunse che Noi volevamo ubbidire al nostro Vescovo, ed al Pastore di tutta la Chiesa: che la Formola da noi esibita conteneva in sostanza tutto il fondo della Formola Costituzionale.

9. La Formola trasmessa dal Papa (*num.* 15 *bis*) lascia intatta affatto, e nei termini medesimi la Formola della Costituzione. Cangia le sole solissime parole *Odio alla Monarchia*. In luogo di queste sostituisce quest' altre = Giuro che non „ avrò parte in qualsivoglia congiura, complotto, „ o sedizione per il ristabilimento della Monar- „ chia, e contro alla Repubblica, che attualmen- „ te comanda. =

10. Ciò posto io presi allora la parola, e feci vedere che i termini *Odio alla Monarchia* non potevano avere altro senso nel caso nostro, che il senso espresso dal Papa: che questo *unico* senso era stato da me già espresso nel mio *Parere* stampato un anno prima ad istigazione di aventi parte nel governo, e da loro stessi diffuso per la Repubblica, senza il minimo riclamo per parte de' Governanti. Che questo senso medesimo era stato dichiarato in altre pubbliche stampe, in varie Pastorali di Vescovi nella Cisalpina, fatte stampare, e diffuse da quel Governo. Inferiva da ciò, che questo era il senso inteso dalla Repubblica, e senso unico. I Commissarj approvarono espressamente questo senso, e con varie e buone ragioni il Segretario Valeriani si mise a provarlo.

Al-

Allora tutti i Professori protestarono, che avrebbero giurato in questo solo senso e non altrimenti.

11. Qui uno de' Professori fece riflettere, che il Papa, in fine della sua Formola aggiungeva la clausula *Salva la Religione Cattolica*. Tutti protestarono di aderire a questa clausula, e di volerla intesa nel giuramento. I Commissarj accettarono subito, senza la minima difficoltà, anzi dissero, *che a questa cosa la Costituzione non ostava in guisa alcuna, e che ciò era anzi conforme alla intenzione del Popolo Romano, e all' atto solenne fatto in Campidoglio*.

12. Qui finiva il Congresso; ma era di troppa importanza, che le dichiarazioni, e proteste mie e de' Professori divenissero *permanenti*, *indelebili*, *e clamorose*, affinchè niuno, per malizia, le potesse abbujare, o per uno zelo non bene inteso ne potesse mettere in dubbio la realtà, e il loro sincero tenore. Pertanto io dissi che tutto ciò non bastava: che, anche per prevenire lo scandalo, bisognava far sapere al pubblico il senso, in cui si giurava. Allora m' interruppe il Segretario Valeriani dicendomi: *Appunto, per parte del Ministro, vi prego di fare su ciò un' Operetta, per acquietare le coscienze, e fermare i disturbi*. Mi esibii di farla, e chiesi 12, o 15 giorni di tempo, e che intanto fusse sospesa la prestazione del giuramento. Furono nel momento accordati giorni 20 e 'l giuramento sospeso. (a)

13.

(a) *Racconta coll' usata sua franchezza a questo*

13. Nel tempo, in cui io lavorava intorno all' Opuscolo, Monsignor Boni Provicegerente favorì una sera di venirmi a trovare nella mia stanza, dove da me, e da due altri Professori fu informato del successo del passato congresso. In vigore di queste notizie autentiche, Egli con suo bi-

---

proposito il nostro Penitenziere d' Acquapendente un fatto, alla pag. 94 *del suo Libro. Il fine, che ha avuto, salta facilmente agli occhj di ognuno; ivi egli dice: = e nel giorno seguente si andò*
„ franchi a giurare. Ma in quella fretta delle cose
„ corse una svista, che fu di scrivere nello stesso
„ biglietto a Monsignor Boni, che frattanto si solleciterebbe la stampa delle ragioni, che movevano
„ i Professori a giurare, che erano già sotto il torchio, e che usciron subito alla luce in questi medesimi scritti di Bolgeni, e di Guidi. Laonde
„ potevano le persone, con una facile avvertenza
„ ravvisare un imbroglio nell' andamento di queste
„ due cose, non sapendosi immaginare, come si
„ accordassero questi due estremi, che i Professori
„ erano già decisi pel giuramento, e che anzi ne
„ aveano già stese, e andavano attualmente stampando le ragioni, che credevano averne: e che
„ per altra parte fussero stati determinati *da questa*
„ posteriore Istruzione di Boni. =

Prescindendo quì dalla non esatta conformità di tutto il racconto (cominciando da ciò, che ivi dite nella pag. precedente) colla giusta serie de' fatti, e colle circostanze de' medesimi: voi, Sig. Dottore, quì avete preteso di avvelenare un fatto, che fa an-

biglietto di offizio, dichiarò non ostare la succennata Formola del Papa, e che ognuno era libero a prestare il giuramento, secondo il dettame della propria coscienza. Inoltre dai Professori fu steso un atto, nel quale si dichiarava espressamente il senso già concordato del giuramento. L' atto fu esibito a Monsignor Boni Provicegerente,

---

zi grandissimo onore ai Professori del Collegio Romano. Certo, essi erano decisi pel giuramento, *vale dire erano teoricamente persuasi, che fusse* lecito *il prestarlo, per le ragioni che si trovano nel mio Opuscolo, e perchè sapevano di certa scienza, che il Ministro avea accettate le spiegazioni, le proteste, e le clausule nel Congresso al quale la maggior parte di essi si era trovata presente. Non ostante questa loro persuasione ond' eran* decisi *essi non sarebbero mai venuti all' atto di prestarlo, SE, oltre la pubblicazione de' loro* SENTIMENTI, non vi fusse intervenuto anche l' espresso consenso del loro Superiore Ecclesiastico, e la espressa cessazione del suo divieto. *Questa cosa, che fa certamente l' elogio della deferenza de' Professori al loro Superiore, e del sommo rispetto che essi nutrivano per la Istruzione mandata dal Papa, voi, con una destrezza piena di carità, cercate d' insinuare ai Lettori, che fusse un giro di poca sincerità. Forse quando avete scritto siete stato ingannato anche voi dalla credulità o da qualunque altro errore di qualche vostro troppo zelante Novellista, siccome in questo, così in altri somiglianti racconti, che non mancano certamente nel vostro Libro.*

te, perchè fusse deposto nella Segretaria di Offizio, e conservato a perpetua memoria.

14. Intanto l' Opuscolo fu da me terminato, a nome di tutti i Professori, come si può vedere dal titolo, SENTIMENTI DE' PROFESSORI DEL COLLEGIO ROMANO, messo alla testa del medesimo Opuscolo alla *pagina* XI, dove esso principia. Fu riveduto ed approvato da quattro di essi, e da altri due Teologi fuori del Ceto. Fu anche riveduto, ed approvato da più Ministri della Repubblica nel modo che si dirà al *num.* 18. Il Ministro dell' Interno con suo biglietto apposta, che conservo originale presso di me, mi autorizza a stamparlo. Nell' Opuscolo ognuno può vedere, con quanta chiarezza, precisione, ed insistenza, nell' *Odio alla Monarchia*, ammetto il solo senso ammesso nella sua Formola dal Papa, e ne escludo positivamente il senso di *odio*, e di *avversione interna*, dicendo che quest' atto, in questo senso, è *illecito*, e peccaminoso (si veda l' annotazione al *num.* 45 *bic*). Può anche vedersi in quell' Opuscolo, come Io, a nome anche dei Professori, faccia pubblica, e franca professione di sostenere il Cattolicismo, l' autorità del Papa, e la sua infallibilità nelle solenni decisioni *ex cathedra*.

15. Il giuramento fu prestato dai Professori il giorno 21 Gennaro 1799 sulla Formola Costituzionale, nel senso accordato, e la mattina di quello stesso giorno, ben per tempo, si fece dai medesimi Professori affigere alle solite cantonate di Roma, e si sparse anche a mano, una Notifica-

cazione, con cui si avvisava il Pubblico, che usciva alla luce il mio Opuscolo, che conteneva i loro SENTIMENTI su quel giuramento, che fra poche ore essi avrebbero prestato. Questo Opuscolo fu pubblicato quattro, o cinque giorni dopo la prestazione del giuramento, e prima che il Papa spedisse dalla Certosa di Firenze, dove allora si trovava, il noto Breve de' 30 Gennaro 1799. Io impedito da malattia non prestai quel giuramento, nè allora cogli altri, nè mai in appresso, benchè non facessi difficoltà di prestarlo.

FORMOLA COSTITUZIONALE.

„ Giuro odio all' Anarchia, e alla Monar-
„ chia, fedeltà, ed attaccamento alla Repubblica,
„ ed alla Costituzione. „

Formola mandata dal Papa.

„ *Io N. N. giuro, che non avrò parte in qualsivoglia congiura, complotto, o sedizione per il ristabilimento della Monarchia, e contro la Repubblica, che attualmente comanda;* (giuro) *odio all' Anarchia, fedeltà, ed attaccamento alla Repubblica, ed alla Costituzione, salva per altro la Religione Cattolica.* „

CONSEGUENZE.

16. PRIMA. Da questo fatto i Lettori decideranno, se i Professori del Collegio Romano, ed io potevamo usare maggiore impegno, perchè il

il giuramento si prestasse sulla Formola mandata dal Papa, e si ommettesse la Formola Costituzionale. Monsignor Pro-vicegerente Boni restò tanto persuaso delle nostre ragioni, che ci autorizzò *in scriptis* a tralasciare la Formola del Papa, ed a giurare sulla Formola della Costituzione.

SECONDA. Le proteste d' intendere, e voler in tutto *salva la Religione Cattolica* furono da tutti fatte ad una voce, e colla maggiore insistenza ed energia, che possa immaginarsi. Nell'Opuscolo da farsi, e da stamparsi, colla mira che esso dovesse equivalere ad una protesta, e dichiarazione *pronunziata*, ed *accettata* nello stesso atto di giurare, e quindi potesse considerarsi, come legato e faciente *unum* coll' atto del giuramento, io ebbi commissione dai Professori di sostenere, e difendere la nostra Santa Religione colla massima forza, e franchezza. Nell'Opuscolo SENTIMENTI, EC. da me stampato in conseguenza, ognuno può vedere, se vorrà leggerlo, che io ho soddisfatto pienamente alla commissione datami, ed al mio stesso impegno.

TERZA. Un giuramento ridotto con dichiarazioni, e proteste espresse, pubbliche, e ben calcate a sole cose di Governo civile, e da' Governanti adottate, se i Professori, ed io l'abbiamo creduto lecito a prestarsi, è egli questo un errore qual voi l' avete dipinto? E' un opinione condannabile a quel segno che pretendete voi? E una cosa della quale il mondo avesse giusta ragione di scandalizzarsi? E se abbiamo sbagliato, non sarà questo sbaglio compatibile, e scusabile?

Ce ne rimettiamo volentieri al sentimento comune delle menti tranquille, e perciò capaci di una savia, posata, e necessaria riflessione.

Altre cose relative al FACTUM.

17. L' Opuscolo, che secondo il concertato doveva uscire alla luce prima della prestazione del giuramento, che *unicamente* a questo fine era stato differito, come si è detto al *num.* 12, non si è potuto pubblicare che li 25, o 26 Gennaro 1799. Il contrasto, di cui si dirà al *num.* 48, fu la sola cagione di un tal ritardo. Ma intanto Roma era pienamente informata della sostanza in esso contenuta, anche in grazia della curiosità di molti, che si procuravano a gara la lettura de' fogli di mano in mano, e a misura che uscivano di sotto il torchio.

18. Fu probabilmente da alcuno di questi curiosi, che venne portata ai Ministri l' accusa, che nel mio Opuscolo si dicevano cose, le quali potevano far grave torto ai Rappresentanti della Repubblica: accusa, che portò la sospensione della stampa per alcuni giorni, finchè fu superata ogni difficoltà. E fu in seguito a questa vicenda, che io non volli, che mi si differisse più oltre da' Rappresentanti l' approvazione in iscritto, e procurai di munirmi del biglietto accennato al *num.* 14, che non mi venne concesso, se non dopo che varj di essi unitisi a quest' oggetto ebbero ben esaminato, e discusso il mio Scritto. (Vedasi il *num.* 48.)

19.

19. Nel munirmi di questa legittima approvazione, io ebbi due fini. In primo luogo, di liberarmi dal rischio di altri somiglianti incontri, che producessero nuovi ritardi. In secondo luogo di assicurarmi da ogni imputazione, che mi si volesse fare, di avere io gratuitamente, e senza fondamento, imprestati alla Repubblica, e messi in bocca de' suoi Rappresentanti dei sentimenti, dei detti, o dei fatti, che essi non avessero realmente manifestati.

20. In più luoghi di quell' Opuscolo io asserisco, che dalla Repubblica, e da' suoi Amministratori si era riconosciuta, nelle parole *Odio alla Monarchia*, e si era adottata e con *parole*, e con *fatti*, la interpretazione dell'*unico* senso *di non fare complotti, congiure, ec*; Asserisco ivi, che la Repubblica *condanna*, e *proibisce* d' intendere un *senso* di *ODIO INTERNO*, di *congiure*, di *guerra*, di *distruzione*, e dico che anzi essa *castigherebbe meritamente* il giuramento in *questo senso*, che io ivi qualifico *sacrilego*, *empio*, *micidiale*. (Si veda l' annotazione al *num.* 45.)

21. Ora trattandosi di fatti di questa natura, e di fatti proprj; ogni qual volta mi sia permesso di renderli pubblici colle stampe da quegli stessi, a cui essi fatti appartengono, chi potrà dubitare, che non vengano con questo stesso da' medesimi approvati, e riconosciuti veri, reali, e legittimi? Chi potrà negarmi, che essi non siano tali e quali mi han permesso di esporli al pubblico? Così io la discorreva.

22. E questa fu la principal ragione, onde procurai cautelarmi col permesso in iscritto di stampare il mio Opuscolo. Per riguardo agli Amministratori; affinchè non potessero mai incolparmi di avere alterati i loro sentimenti, o di avergliene affibbiati di quelli, che essi non avessero veramente esternati. Per riguardo poi ad altri io rifletteva, che essendo notorio per tutta Roma, che il mio Opuscolo non si stampava senza un' espressa, e formale suprema approvazione in iscritto, ognuno avrebbe potuto convincersi, che il senso *unico* fissato alle parole *Odio alla Monarchia* dai Professori, con una positiva esclusione di ogni altro senso vizioso, era diventato senso legale, sicuro, adottato, e non contraddetto dai Rappresentanti, e che l' adesione di questi alle nostre proteste di voler *salva la Religione Cattolica*, e a tutte le altre spiegazioni protestate nel Congresso, e rese pubbliche ne' SENTIMENTI, EC., era certa, leale, irrefragabile.

23. Ma intanto era cosa molto opportuna di rimediare al breve ritardo della pubblicazion del mio Opuscolo. A questo fine i Professori fecero affigere la Notificazione, di cui si è detto al *num.* 15. Con questa strepitosa operazione, si ebbe anche la mira di rinovare con un nuovo atto pubblico, e affatto recente, la professione di quelle proteste, spiegazioni, e clausule, che già erano state concordate nel Congresso, e che già mi avevan commesso di render pubbliche col mio Opuscolo. Intesero i medesimi con questo nuovo atto solenne di derivare a larga copia e colla mag-

maggiore energia, che si potesse in que' difficilissimi tempi, tutto il vigore e la forza delle loro dichiarazioni su quell' atto stesso, e su quel giuramento, che a momenti avrebbero prestato. Una voce tanto sonora e clamorosa, sembrava, che dovesse esser bastante per rettificare, in faccia al pubblico, e nel concetto di esso, tutto l' equivoco della Formola, come già essi l' aveano rettificato con quelli *quibus jurabatur* con le accennate proteste, e spiegazioni.

24. Il mio Opuscolo poi, che non tardò ad uscire, mentre rendeva pubblico autentico e legale il senso *unico* fissato alla Formola, e ne escludeva *positivamente* ogni altro vizioso, veniva allo stesso tempo a costituire, pel metodo, che si era tenuto, PERMANENTI, SEMPRE VIVE, e CONTINUATE in faccia a tutto il mondo le spiegazioni, le proteste, le clausule, nell' accennato Congresso, fermate, stabilite, e volute, come una condizione, senza della quale non si sarebbe mai giurato. Ma vi è di più.

25. Nel complesso de' fatti narrati, e della loro notorietà, la stampa del mio Opuscolo, che da tutti si sapeva quasi affatto compita, veniva pure ad autenticare, e rendere innegabile l' atto dell' accettazione fatta da' Rappresentanti, che non si mancava di far sapere a chiunque il voleva, lasciando anche sentire, che quegli stessi Amministratori aveano, dirò così, sigillato un tale atto mediante il biglietto del Ministro, che permetteva di rendere pubblici, e indelebili que-

sti SENTIMENTI DE' PROFESSORI DEL COLLEGIO ROMANO.

26. Finalmente: poichè l' obbligo di giurare ai Professori non era imposto da altri, fuorchè dal Ministro medesimo, per le ragioni, che si ditanno al *num.* 71 *hic*, si chiede a qualunque persona, che non abbia del tutto rinunziato al buon senso, e non sia dominata da un traboccante fanatismo, si chiede, dico, se i Professori *in quelle critiche circostanze* (*num.* 39 *hic*) potevano dar mostra di maggior attaccamento alla nostra santa Religione, di maggior rispetto ai loro Superiori ecclesiastici, di maggior sommissione alle istruzioni del Santo Padre? Si chiede: se potevano in più sicura maniera appoggiare la loro condotta, *in quel complesso di cose?* Se il loro operato non sia conforme al buon senso, ed alle regole della cristiana prudenza? Si chiede che cosa essi avrebbero potuto fare di più, in mezzo alla ostinazion dei Ministri che, per terrore e spavento, non osavano permettere, che si cangiassero le parole della formola, benchè *a voce* ne ammettessero volentieri la interpretazione, autorizzati a farlo da quel diritto, che lor dava la rappresentanza di un Popolo cattolico, che voleva salva la morale, e la Religione di Gesù Cristo. (*b*)

Non

(*b*) *Non deve far maraviglia, se i Rappresentanti mossi dal terrore, e forse anche guidati da' riflessi prudenziali* di non far peggio, *non si sono azzardati a permettere, che si cangiasse la formola;*

Non doveano dunque i Professori contentarsi, che questi medesimi Rappresentanti del Popolo, per l'organo del Ministro, adottando la esclusione del senso vizioso proposta da' Professori, confinassero gli equivoci a quell' *unico* senso, il quale era rispettoso, cattolico, identico col senso stesso delle parole proposte dal Papa? Chi negherà, che non si potessero prendere misure più giuste, affinchè le loro dichiarazioni fussero riputate legittime, e sufficientemente riconosciute, e adottate dal popolo Romano e da' suoi Rappresentanti? ed affinchè allo stesso tempo fussero *perpetuate*, e *vigenti*, in maniera da fare *unum* coll'atto stesso del giuramento? Quali misure, quai mezzi più a proposito, per impedire in quanto dipendeva da essi lo scandalo, e per ispirare a desistere, se per sorte alcuno vi fusse stato, il quale mosso da uno zelo falso, e *non secundum scientiam*, si fusse fatta una legge, e un dovere di fomentarlo a buon fine?

Già nel mio Opuscolo ho detto al *num.* 28, che *la Costituzione Romana non fu fatta, nè accet-*

---

e non si sono fidati, che almeno si rogasse un atto della loro annuenza, giacchè questi non sono esempj nuovi nella storia del nostro secolo: quante cose, anche di grande importanza, per una prudente economia, si sono credute sufficientemente appoggiate alla sola voce, e non si è creduto, per le circostanze, opportuno di autorizzarle con lo scritto, come di legge generale per altro esigerebbe la natura delle medesime?

tata legalmente dal Popolo Romano; dunque, anche per questo titolo, il Popolo, e i suoi Rappresentanti restavano *interpreti competenti* delle leggi scritte, che si eran lor fatte trangugiare per forza. Poteva bensì il timore costringerli ad adottare il materiale, per dir così, di quel codice, e di quelle leggi, ma non potevano dalla medesima forza venir costretti ad adottarne lo spirito, nè questa impediva al Popolo Romano di sanarne gli equivoci, con restringerli unicamente al senso cattolico, e riprovarne ogni senso vizioso.

CAPO III.

Il libro del Dottor Marchetti distrugge sè stesso.

27. Ecco, o Lettori, un fenomeno ben singolare. Credereste Voi, che un Autore fusse tanto bravo da cominciare, e proseguire quasi fino al termine una sua opera, e poi sul fine di essa la confutasse egli stesso, e la buttasse a terra tutta quanta? Il Dottor Gio: Marchetti ha voluto darci di questa sua grande abilità un esempio insigne. Attendete. L'opera di lui, che mi accingo ad analizzare, contiene pagine 242, senza la Prefazione. Le prime pagine 216 parlano tutte contro di me, e contro i Professori del Collegio Romano, pel giuramento civico da loro prestato, e da me difeso come lecito. Andiamo ora a leggere, cominciando dalle ultime due righe della pagina 216, e seguitando fino a tutte le 7 prime righe della pagina 222. Quivi Egli prende

a mo-

a mostrare la forza e l'effetto della clausula *Salva la Religione Cattolica*, quando sia aggiunta ad un giuramento. Osservate come Egli parla con tutto l'impegno. = Se mi si presentasse a giu-
„ rare una carta di cento articoli, ne' quali uno
„ solo fusse una verità cattolica, e tutti gli altri
„ 99 eresie, e mi costringesse potentemente a
„ giurarla. Egli è evidente, che col mio aggiun-
„ gere sotto tanto costringimento che intendo *sal-*
„ *va la Religione Cattolica*, con quelle due sole
„ paroline verrei a tirar fuori dal mio giuramen-
„ to, non per restrizione mentale, ma per dichia-
„ razione lampante, ed espressa, tutte quelle 99
„ eresie = (*pag.* 217).

28. Veramente non so, se codesta così franca decisione non farà ribrezzo a qualunque più lasso moralista. Ma come pretendere, che il Marchetti decidesse giusto? Successe al poverino una disgrazia assai strana, che racconta Egli stesso (METAMORFOSI VEDUTE DA BASILIDE *pag.* 8.) = Mi si empì a poco a poco la testa
„ di Esseri smisurati, e il mio cranio divenne,
„ senza nemmeno che me ne accorgessi, a guisa
„ di un gran magazzino di campanili, ed un ga-
„ binetto di montagne. Con un altro Capo =
(è da sapere, che il Marchetti è un essere, siccome di due nomi Gioanni Marchetti, e Fermino Terreni, così di due teste) = con un altro Capo
„ mi pareva di essere divenuto un altr'uomo =.
E' una disgrazia somma il dovere disputare con un uomo, il cui Cranio sia un gran magazzino di campanili, e un gabinetto di montagne. Mi volge-

gerò dunque a discorrere coi Lettori, che hanno una testa sola, e in essa cervello sano.

29. I Professori del Collegio Romano non giurarono, se non protestando, per dichiarazione *lampante, ed espressa*, di voler *salva la Cattolica Religione:* Vedasi il *num.* 11 *bic*. Io non ho difeso il giuramento civico, se non *sotto il costringimento* espresso con grandissima forza, e replicato più volte di intender *salva la Religione Cattolica:* Vedasi il mio Opuscolo SENTIMENTI, ec. Nella Costituzione Romana certamente non vi erano 99 eresie. Fra 372 articoli, vi erano al più sei o sette, non eresie chiare, ma punti equivoci, e capziosi, i quali potevano trarsi a senso opposto alla sana dottrina, ed a' buoni costumi. Dunque la protesta *lampante ed espressa* di voler *salva la Cattolica Religione tirava fuori* dalla Costituzione tutti i punti cattivi per la loro ambiguità: dunque faceva l'effetto di render lecito il nostro giuramento, secondo la morale del Penitenziere d'Acquapendente.

Il modo poi che dai Professori si è tenuto al Congresso, e la libertà e fermezza, con cui tutti, e ciascuno han protestato di volere *salva la Religione Cattolica*, senza della qual condizione non avrebbero in eterno prestato quel giuramento, corroborate queste loro proteste dalla pronta accettazione del Ministro (*num.* 11 *bic*), ed avvalorate in seguito con quel, che si dice ne' loro SENTIMENTI, è una voce tanto decisa, costante, e sonora, che sembra potersi equiparare con ragione a quella, che arrivata appena alle orecchie

chie di quelli *quibus juratur* svanisce subitamente. Se si aggiunga poi anche il permesso in iscritto del Ministro di rendere perpetui colla stampa i SENTIMENTI de' Professori, esternati già nel Congresso, e dai quali esce incessantemente questa voce, che protesta di volere *salva la Religione Cattolica*, son cose, le quali sembra che dovrebbero meritare qualche considerazione: cose che non possono in alcuna guisa combinarsi con quelle, che Voi cercate di dare ad intendere con tanta franchezza, circa le disposizioni de' Professori, e circa i loro detti, e principalmente alle pag. 92, 93, 94 del vostro libro. Se vi fuste procurate notizie meno contaminate dalle passioni, oh quante cose avreste tralasciate di dire, per non farvi ridicolo presso quelli, che ne sono esattamente informati, ed ai quali perciò non è possibile, che ne abbiate potuto imporre!

30. Ora voi, caro il mio Marchetti, o sapevate questo fatto dei Professori del Collegio Romano, o non lo sapevate. Se nol sapevate, come vi arrischiate Voi a scrivere al bujo? Non vi è noto che dai fatti nasce la giusta decisione del Diritto? Che, senza accertar bene i fatti con tutte le loro circostanze, si corre pericolo gravissimo di errare? Ma sì, lo sapevate pur troppo, almeno riguardo a me. Il mio Opuscolo che impugnate, e che fa note al mondo tutte le proteste, le spiegazioni, e le costanti intenzioni de' Professori, vi dice con somma chiarezza, ed a molte riprese, che nel giuramento io intendo, io voglio *salva la Religione Cattolica*. Ve lo dice in tutte le

spie-

spiegazioni da me date alla formola del giuramento, ed agli articoli della Costituzione. Ve lo dice nell' atto solenne fatto in Campidolio, ed a cui io ho appellato tante volte. Ve lo dice nella franca protesta fatta da me in faccia ai Governanti, di non voler far cosa veruna, che mi si comandasse contraria alla nostra Santa Religione, anche a costo di *essere esigliato*, *tormentato*, *fucilato*. Ve lo dice in somma tutto quell' Opuscolo da capo a' piedi, che tutto spira amore, impegno, e difesa per la Religione, e la Chiesa di Gesù Cristo. Queste cose Voi le avete vedute coll' occhio certamente: probabilmente anche coll' intelletto, seppur lo avevate in una almeno delle vostre due teste. Avete impiegate 216 pagine di stampa contra un giuramento, dal quale confessate, che coll' aggiungere di intendere *Salva la Cattolica Religione*, si vengono a tirar fuori anche le eresie, sebben fussero 99 fra cento articoli. Dunque avete distrutto Voi stesso il vostro libro: distrutto, dico, relativamente al caso mio e dei Professori del Collegio Romano. Questa veramente è da Dottore!

31. Ma direte, che nel mio Opuscolo non si trovano queste precise parole *Salva la Cattolica Religione*. E' vero, non vi si trovano *in terminis*, per quanto mi ricordo; ma non basta forse che vi si ritrovino nel senso? Non basta che questo senso sia replicato cento volte? anzi che domini da capo a fondo in quell' opuscolo? State Voi attaccato, come i Giudei, alla materialità delle parole? Le due teste che avete non bastano a capire un senso sì chiaro?

32.

32. Replicherete che i Professori del Collegio Romano non aggiunser quella clausola nell' atto stesso di pronunziare la Formola del giuramento. E' vero anche questo; ma se ne dichiararono prima in faccia al Ministro pubblico, che esigeva il giuramento, e ne fecero una protesta *lampante ed espressa*; è poi cosa da non potersi mettere in dubbio, che se il Ministro non l' avesse formalmente accordata, ed espressamente accettata, niuno de' Professori avrebbe mai, e poi mai prestato il giuramento. Questo non vi basta? Decidetemi dunque il caso seguente. Io giuro su questa Formola *Filius Dei non est consubstantialis Patri*, ma dichiaro prima espressamente a voce a tutti quelli, i quali mi ascoltano, che intendo di oppormi al senso dell' eretico Sabellio, cioè intendo di dire, che il Figliuolo di Dio *non è una persona stessa col Padre:* ditemi per vostra fede, la mia verbal dichiarazione, benchè non inserita in quella proposizione nell' atto stesso di pronunziarla, non basta essa a dare un senso cattolico a quella medesima proposizione? Sarò io dunque un Ariano negante la Consostanzialità del Figlio di Dio, a dispetto del senso da me dichiarato a voce, e replicato con grande insistenza più volte? Più Ordini Regolari, nell'atto di pronunziar la Formola della Professione solenne, dicono soltanto *Voveo obedientiam*, eppure queste due parole comprendono il voto anche di povertà, e di castità, in vigore delle dichiarazioni verbali fatte al Professante, non già nell'atto della Professione, ma nel tempo del Noviziato, e dal medesimo accettate. Or

si-

similissimo è il caso del giuramento prestato dai Professori del Collegio Romano, e da me difeso, non già assolutamente *prout jacet*, *&* *sonat*, ma con proteste e dichiarazioni fatte non solo a voce, ma in pubbliche stampe, colla mira principalmente che, diventando con un tal mezzo *perpetuate*, e *incessanti*, venissero così ad essere legate, e congiunte coll'atto stesso del giuramento, proteste note ai Ministri della Repubblica, ed a chiunque sa leggere, e dai medesimi Ministri accettate.

33. Resterebbe a dire; che tutte le spiegazioni da me date non bastano a salvar la Religione. Veramente a me, e ad altri assaissimi, se non Dottori come voi, almeno Teologi di molto credito e di professione, sono parute bastanti. Ma si permetta pure, che le spiegazioni mie non bastino. Se al dir vostro queste due soline *salva la Religione Cattolica* vengono a tirar fuori da un giuramento anche 99 eresie, molto più tireranno fuori dal giuramento nostro tutti quei difetti, che voi avete rilevati nel vostro libro, i quali certamente sono meno di 99. Che si conchiude dunque da questo? Si conchiude, che voi per abilità singolare avete con poche parole buttata a terra quella fabbrica, la quale avevate inalzata, con molto lungo discorso, contro il nostro giuramento. Si conchiude, che voi avete composto un libro, e poi verso il fine di esso avete detto ai vostri Lettori: *Questo libro non vale un frullo*.

34. Questa conclusione nasce evidentemente an-

anche da un altro riflesso. Pongo quì le vostre stesse parole (*pag.* 220), le quali da voi applicate ad altro proposito quadrano a meraviglia anche al proposito nostro = La grande, inesplica-
„ bile, stupenda, quasi penale miseria di questi
„ nostri giuratori = (noi dobbiam dire del Dottor Giovanni Marchetti) = si vede quì, come
„ in cento altri luoghi, che sempre ritorna nel
„ non aver mai voluto distinguere questi due ca-
„ si, *inter quos Chaos magnum interpositum est* =. I casi da distinguersi, nel proposito nostro, sono il giurar sulla Formola Romana *puramente*, e *semplicemente*, senza premettere spiegazioni, e proteste; e il giurare sulla medesima Formola *con proteste, e spiegazioni di senso, premesse prima di giurare, ed ammesse, ed accettate*. Nel primo caso ammetto, che il giuramento è illecito, per essere quella Formola ambigua e capziosa. Nel secondo caso le spiegazioni, e la protesta chiara d' intendere *salva la Religione Cattolica* tirano fuori dal giuramento tutto il veleno dell' ambiguità, e fissano un senso cattolico, e per conseguenza rendono lecito il giuramento. Prendete l' esempio nella Formola *Filius non est consubstantialis Patri*. Fra il giurare questa puramente, e semplicemente, e il giurarla colla spiegazione da me proposta di sopra (*num.* 42 *hic*) *Chaos ita magnum interpositum est*, quale è quello, che passa tra un Ariano, e un Cattolico. Or la miseria dell' Abate Marchetti è il non distinguere mai quei due casi, che per altro sono tanto visibili, e differenti, quanto è un campanile da una montagna. Egli com-

compone, e pubblica un libro, che sarà ottimo contro il giuramento Romano prestato *puramente* e *semplicemente*, e lo dirige tutto contro quell' Autore, e contro quei Professori, i quali non lo hanno difeso, nè prestato, se non sotto *spiegazioni* cattoliche certamente, e con espresse *protestazioni* d' intendere *salva la Religione Cattolica*. Cotesta non è ella una *miseria quasi penale* del Dottor Marchetti?

CAPO IV.

Motivi di fare il giuramento, o di rigettarlo.

35. NEl vostro *num.* 5 vi mettete a cercare i motivi, che stimolavano a prestare il giuramento, e prendete per regola il *cui bono* di Cicerone. = I riflessi di mantenere la propria pa-
„ ce, la propria carica, gli appuntamenti, il do-
„ micilio ec., si debbono avere per tentatori for-
„ tissimi solamente da quelli, che pendano all'af-
„ fermativa = di creder lecito il giuramento; Indi protestate di non attribuire tali motivi a quelli, contro cui scrivete. Va bene. Al contrario chi rigetta quel giuramento col fatto, e colla dottrina, = non dee al certo proporsi, nè vede-
„ re per sè, e per gli altri veruno acquisto, che
„ di pene, perdite, miserie, esiglj ec., su que-
„ sta terra =.

36. La riflessione è vera. Facciamone ora un' altra non men vera della prima. Chi scrive contro il giuramento, *QUANDO E' PASSATO IL* PE-

PERICOLO *delle perdite, e delle miserie* è mò cosa impossibile, che sia stimolato a ciò fare da qualche *tentatore fortissimo*? Per esempio da speranze umane, da superbia, dall' ambizione? Non dico che ciò si verifichi in fatto di voi, o di altri: dico che ciò è possibile: dico che l' Angelo delle tenebre si trasfigura, non di rado, in Angelo di luce, e l' amor proprio prende la maschera del zelo, sfogando le passioni col pretesto della Religione.

37. Una terza riflessione. Chi ha sofferto dalla passata Repubblica pene, perdite, miserie, esigli ec., per esempio circa 35 giorni di carcerazione in Castel Sant' Angelo, come è accaduto a Voi, è naturale, che abbia la bile in moto, e non potendo percuotere il cavallo, che tira calci, si sfoghi a battere la sella. Voi vi ricorderete tutt' ora di quel nobile, e bell' appartamento, che con applauso di tutta Roma, e con grandi spese, vi eravate formato nella Casa del Gesù, dove eravate Presidente. Fu vostro impegno accrescere per voi in molte maniere quei comodi, ed abbellimenti, ai quali non pensarono per sè i Cardinali Farnesi Fondatori di quella casa, e di tratto in tratto abitatori di quelle stanze. Bello poi era a vedere in faccia allo Stemma Farnesiano innalzato lo Stemma Marchettiano, onde ogniuno in passando mirasse, e dicesse: *Quì abita il Dottor Gioanni Marchetti da Empoli*. Or dover cambiare sì nobile abitazione con una segreta in Castel Sant' Angelo è una di quelle Metamorfosi, che non pur vedute, ma provate an-

che da voi, trasformano le *gallore*, o *vessiche* (Metam. di Basilide pag. 33) in uomini, che per la rabbia *caminano sui trampali*, *e tengono il celabro sopra le Torri* (ibid. pag. 5).

38. Il giuramento civico (non può negarsi) a primo aspetto ha certa apparenza favorevole alla condotta della passata Repubblica. I fatti in essa succeduti contro tutti i diritti dell' uomo, e della Chiesa sono veramente detestabili, e con ragione fanno orrore ad ogni fedel Cristiano. Dunque sfoghiamo la bile contro quel giuramento. Sul teatro del mondo rappresentiamo una tragedia, come se la Chiesa, e la Religione di Gesù Cristo fusse perita in una total rovina per colpa di quel giuramento: avremo certo la platea tutta a nostro favore. Così la discorre l'uomo ferito nella libertà e nella roba: così le passioni del cuore illudono il raziocinio della mente.

39. Voi avete così di volo accennato quel motivo di fare il giuramento, che io espressi nel mio Opuscolo *Sentimenti ec.*, ed è *il riflesso del ben comune, e spirituale di non abbandonar le anime, e le chiese senza ministri ec.* Di grazia fissatevi per un momento sopra questo motivo: non lo fate passar come un lampo innanzi agli occhi de' vostri Lettori. Osservate. Il giuramento fu intimato ai detti Professori quasi subito dopo tornati i Francesi in Roma. La colpa della loro espulsione si attribuiva ai Preti, e ai Frati: Questa era una marcia calunnia è verissimo; ma pur s' attribuiva a loro di fatto. Vi era gente, e non poca, che istigava a disfarsi di tutto quanto il Clero

ro cacciandolo in esiglio: altri meno furiosi proposero di esigere il giuramento dalle due Università, sul supposto che prestandosi da queste si sarebbe prestato dal Clero tutto, o dalla maggior parte, e così la Repubblica sarebbesi assicurata della di lui fedeltà. Se poi le Università avessero negato il giuramento, allora si era determinato di mandare il Clero tutto in esiglio, e si parlava anche di moschettate. Tutto ciò si sapeva molto bene da noi, e per canali sicuri. Pensate, caro il mio Penitenziere d'Acquapendente, se *il ben comune, e spirituale di non abbandonar le anime, e le chiese* dovette aver forza sopra di noi, per determinarci al giuramento. Nel congresso tenuto fra noi, ed esposto nel *Factum* molti protestarono, ed io fra gli altri, che non avrebbero fatto quel giuramento non ostante che fusse accompagnato dalle spiegazioni, e proteste, e ciò per la cattiva apparenza di quella formola pronunziata *ut jacet*, se non fussero stati mossi dal riflesso al ben comune e spirituale. Non dubitate di questo: vi sono tanti testimonj quanti intervennero a quel congresso. Concedo che questo, come Voi dite, *è un motivo estrinseco al punto sostanziale della questione del si può, o non si può*: e quando il giuramento non fusse stato lecito *non erant facienda mala, ut venirent bona*. Concedo tutto questo. Ma riflettete che, dopo un esame diligentissimo, si era già deciso fra noi, che il giuramento colle spiegazioni date, e colle proteste fatte era lecito. Dovete poi anche sapere, che la prontezza delle Romane Università a prestare il giuramento, fermò l'impeto della per-

secuzione; calmò assai gli ingiusti sospetti dei Governanti; si godè maggior libertà nelle funzioni ecclesiastiche, si videro cessare nelle pubbliche carte quelle furiose minacce, e ingiuriosissime declamazioni contro i Preti e i Frati, le quali ogni giorno si vedevano affisse per le cantonate di Roma. Di questo buon effetto vi cito tutta Roma in testimonio.

40. Or da questo fatto si confutano alcune vostre riflessioni, sulle quali insistete a lungo al solito vostro, a pura perdita di fatica, e di tempo. I Preti non sono, nè esser possono secondo la Costituzione Funzionarj pubblici. La Costituzione non ordina il giuramento, se non pei pubblici funzionarj. Sospettare complotti e sedizioni nel Clero è un fargli il massimo dei torti; poichè da mille prove di fatto costa ad evidenza, che il Clero appunto è quello, che si è sempre affaticato in ogni maniera di tener quieti i Popoli, ec. Così dite voi, e avete ragione di dir tutto questo; ma l' occasione di esigere quel giuramento vi fa vedere, che si ebbe riguardo ad altre considerazioni indipendenti dall' essere di Funzionario pubblico. Si volle assicurarsi della fedeltà e della dottrina di chi istruiva gli altri: si volle coll' esempio dei Maestri, e di Teologi accreditati far vedere al popolo, che si poteva essere buoni cattolici tutto insieme, e quieti Repubblicani.

41. Perchè vi riscaldate voi tanto nel provare, che i sospetti di ribellione per riguardo al Clero non aveano fondamento? Che erano anzi

esclu-

esclusi da una serie continuata ed evidente di fatti? Non sapete voi che l' accusa di trame, e di complotti contro la podestà del secolo fu data a Gesù Cristo, agli Apostoli, a' Martiri, a tutti i Cristiani? Sono secoli diciotto, che si adopera quest' arma per combattere i seguaci di Gesù Cristo, e voi stupite che si adoperi contro di noi? Ma era interesse della vostra causa il supporre, e il dar destramente ad intendere ai vostri Lettori, che col giuramento si pretendeva qualche cosa di più della fedeltà dovuta al Governo. = La
„ Formola del giuramento, *dite voi* (*num.* 45),
„ tende, e intende di imprimere in chi la giura
„ uno spirito *di attività personale*, e staccata,
„ che ripugna alla ragione dell' ordine, come
„ a' principj di religione, all' interesse sociale,
„ come a' doveri della coscienza =. Indi vi estendete molto a lungo per provare, che colla Formola del giuramento = si è proprio voluto impri-
„ mere nella massa dell' opinione una forza, un'
„ attività, un entusiasmo, che dovea servire *a*
„ *ogni cosa*, e dico *a ogni cosa* ec. . . . e ciò ri-
„ sulta non da congetture, e probabilità sulle in-
„ tenzioni, ma dal contesto chiaro aperto, cla-
„ moroso de' fatti, delle esperienze, delle circo-
„ stanze . . . Grande Iddio! Ci volevano i giorni
„ di questa caligine penale per trovare un uomo,
„ che non ravvisi lo scopo, il disegno, lo spiri-
„ to, l' intendimento, l' *expectatio ejus, cui jura-*
„ *tur, quam novit ille qui jurat*, di questa formo-
„ la d' energia! (*pag.* 123) e prego gli stessi
„ miei oppositori a considerare bene, se trovano

 „ pos-

„ possibile di negare alla più clamorosa evidenza
„ questo scopo di attività *personale* nella formola
„ del giuramento (*p.* 121). Questa è la stretta,
„ nella quale mi par di vedere da' loro scritti al-
„ ternativamente serrato lo spirito degli stessi no-
„ stri avversarj (*p.* 125).

42. Ahi me meschino! Io sono quell'uomo, che nei giorni di questa caligine penale non ho saputo ravvisare lo scopo della Formola del giuramento. Cieco che sono stato! Io ho negata una cosa alla più clamorosa evidenza, ed ora in penitenza dal Canonico Penitenziere d' Acquapendente mi si serra lo spirito in una stretta terribile. Ma sia sempre benedetta la Mamma, che vi ha fatto. Voi, Sig. Canonico, pieno di carità, e in vigore della facoltà de' casi riservati, scioglierete ben presto dalla sua stretta il povero mio spirito serrato. Ecco sorgere da Empoli vostra patria un sole, che dirada la caligine penale, e riconduce i giorni di luce, e dell' evidenza più clamorosa.

43. Se tale anche nel caso nostro è lo scopo del giuramento, quale voi lo divisate, io ho errato, ho torto certamente. Ritratto di cuore, e condanno le mie stampe. Io ho seguita strettamente la decisione, e la regola data da S. Agostino, e da voi pure approvata. Ho creduto che *l' expectatio ejus, cui juratur, quam novit ille, qui jurat*, si conoscesse, e si fissasse dal senso, nel quale il giurante protesta con espresse parole di giurare, e l' esigente dichiara con espresse parole di ricevere il giuramento. Questo è punto decisi-

vo:

vò: quì consiste la nostra questione. Badate quì Voi: badino quì i nostri Lettori. Non ci divaghiamo fuor della regola di S. Agostino. Se il senso del nostro giuramento porta quell' *attività personale*, che voi divisate; se si ha da prendere *dal contesto clamoroso dei fatti*, voi avete vinta la causa. Certamente è un gran peccato impegnarsi personalmente, molto più poi con un giuramento, ad agire contro la giustizia sulla roba, sulla libertà, sulla vita degli uomini; ad agire contro la fedeltà dovuta per legge della Natura, e di Dio ai Monarchi, ad agire contro la Religione nella dottrina, e nella disciplina, e ad agire contro la Chiesa nella sua libertà, nella immunità, ne' suoi beni. Anatema dunque a cotanto sacrilega attività.

44. Ma se il senso del nostro giuramento rigetta positivamente cotesta attività; se non altro porta, che l' ubbidienza al Governo nelle cose lecite, ed oneste; se si riduce tutto quanto a quella fedeltà e sommissione, la quale ogni Suddito per legge naturale, divina, e sociale deve a chi attualmente comanda, e governa uno Stato da Sovrano: se questo, dico, è il senso unicamente inteso, ed espressamente dichiarato da chi giura, e da chi riceve il giuramento con formale, e positiva esclusione di ogni altro senso: Voi, caro Marchetti, perdete la causa, il vostro libro cade a terra fatto in minutissima polvere, e di esso non resta altro, che la clamorosa evidenza del vostro torto. Ma mi disdico sull' attività succennata. Sì, il giuramento de' Professori del Colle-

 gio

gio Romano ha veramente portata una benefica attività. L'Abate Guidi, uno di essi, ottenne allora, che si facessero gli esercizj di pietà soliti praticarsi nei giorni festivi nelle Congregazioni della scolaresca, le quali erano state proibite, e soppresse: si ottenne che si facessero pubblicamente in tutte le Chiese le funzioni della Settimana Santa, le quali si insisteva che fussero impedite: si ottenne di praticare in molte chiese il divotissimo esercizio delle tre ore dell' Agonia di Gesù Cristo nel Venerdì Santo: in somma, se Voi fuste stato in Roma, e non col cervello sui campanili, avreste veduto quante cose dopo fatto il giuramento si ottennero per la libertà, e pubblicità del culto cristiano, e per la sicurezza, e tranquillità del Clero.

45. La caligine, non dirò *penale* (poichè questo suppone sempre qualche peccato) ma ben grande, che ingombra il cranio vostro, e l'intelletto di altri molti, consiste quì, che voi considerate il giuramento Romano assolutamente *prout jacet*, *&* *sonat*, e lo volete a tutta forza connettere con altri giuramenti forestieri, e con fatti sacrileghi, e atroci, che succedevano nella Romana, e in altre sedicenti Repubbliche. In questo aspetto io ho sempre detestato, e detesto tuttora la capziosa Formola di quel giuramento. In Roma, e fuori ho mille testimonj di questo mio sentimento. Ma quando indirizzate il vostro libro contro di me, contro l' Abate Guidi, e contro tutti i Professori del Collegio Romano, voi sbagliate oggetto, fallate la mira ai vostri colpi, scaglia-

gliate *telum imbelle sine ictu*, e ci aggravate in faccia al Mondo di una colpa, che certamente non abbiamo. Abbiamo diritto Io, ed i Professori Romani suddetti di chiedere riparazione a cotesta disonorante impostura e la chiediamo di fatto. Voi come Penitenziere non obbligate i vostri penitenti a restituire la fama, quando l'hanno offesa ingiustamente nel prossimo? o l'abbiano poi offesa con malizia, o per sola irriflessione, spacciando falsità. Dunque *Medice cura te ipsum* (c).

46. Soffrite in grazia della verità un po' di stretta al vostro spirito, e fissatevi per un momento a ben considerare il *Factum* esposto in addietro (*Cap. I hic*). Il senso nel quale fu da me ap-

(c) *Porterò quì un sol passo tra tanti che sono nel mio Opuscolo, tutti pieni del medesimo spirito, e de' medesimi sentimenti. Da questo solo potrà ogni equo Lettore comprendere, quanto a torto il nostro Dottore abbia presi di mira i SENTIMENTI miei, e de' Professori del Collegio Romano.*

Al num. 57 *del mio Opuscolo dico* = *Che' se „ taluno dar volesse al nostro giuramento un senso „* di odio interno, *di congiura*, di *guerra*, *di di- „ struzione: già ho detto pubblicamente, e lo ridico „ per la terza, e quarta volta, che in tal senso non „ è lecito far quel giuramento. Ogni uomo ragione- „ vole, buono, e Cristiano condanna, e detesta come „ sacrilego, empio, e micidiale il giuramento fatto „ in questo senso. E in questo senso lo condanna, „ lo proibisce, e lo castigherebbe meritamente anche „ la nostra Repubblica.* =

approvato, e dai Professori prestato, e dai Ministri pubblici accettato, con dichiarazioni espressissime, il giuramento Romano, non è egli un senso onesto, innocente, religioso? E quel medesimo senso, che viene approvato anche da Pio VI, come ad evidenza vi farò vedere più sotto (*num.* 96, 98 *hic*): questo senso toglie sicuramente qualunque ambiguità nelle parole della Formola: questo senso rigetta per la sua espressa, e formale accettazione, qualunque malizia di intenzioni, e di fini, che si avessero da chi esigeva il giuramento: questo senso distacca il nostro giuramento dagli altri prescritti altrove, e da tutti i fatti contrarj alla Religione, ed ai buoni costumi. Che dite Voi a tutto questo, volendo parlare secondo la verità, non secondo il pregiudizio, e l' impegno? La protesta così chiara e forte fatta dai Professori e da me, di voler *salva la Religione Cattolica*, non basta ella per fare gli effetti ora esposti? Quella protesta, che nella vostra moral dottrina basterebbe anche *a tirar fuori*, cioè a rigettare 99 eresie nel giuramento sopra una carta di 100 articoli? (*Vedasi il num.* 27 *hic*).

47. Se mai nel leggere il mio Opuscolo SENTIMENTI ec., vi fusse scorso da tutti quattro gli occhj di ambedue le teste vostre un passo, che sta nel *num.* 43, *pag. XLIII e seguenti*, ve lo trascrivo quì, perchè lo consideriate almeno adesso con qualche attenzione. Dopo aver io tentato di provare (e credo di averlo ben provato) che col giuramento vestito di tutte le mie dichiarazioni, non si giura altro che la fedeltà, ubbidienza,

za, e sommissione dovuta al Governo civile, soggiungo così = Che se qualche pubblico Rappre-
„ sentante vorrà esigere de me cosa proibita dal-
„ la legge di Dio, e dalla Religione di G. C.,
„ allora gli risponderò cogli antichi Cristiani, *no,*
„ *nol voglio fare. Esigliatemi, tormentatemi, fuci-*
„ *latemi. Non lo farò coll' ajuto di Dio.* In ogni
„ caso particolare, se mai succedesse di simil
„ fatta, il che confido non succederà, dirò fran-
„ camente *Io non mi sono impegnato a questo, non*
„ *ho giurato questo. La Repubblica, la legge, la*
„ *Costituzione non autorizzano voi a domandarlo,*
„ *non obbligano me a farlo* = . Ditemi adesso in senso di verità innanzi a Dio, dov'è quella *personale attività*, ed attività AD OGNI COSA, sulla quale voi insistete cotanto, e la quale dite che *la Formola del giuramento* anche parlando del caso nostro, *tende, o intende di imprimere in chi la giura?* Che mai vuol dire quell' *ad ogni cosa?* Voi avete quì qualche mira, che molto vi preme, poichè replicate subito, *e dico ad ogni cosa.* Nell' *ogni cosa* si comprendono anche gli spoglj sacrileghi delle Chiese, gli assassinj delle proprietà, le sassate, le sciabolate tirate alle immagini di Cristo, della Madonna, de' Santi, la rinegazione della Fede, l' abjurazione del Cattolicismo ec. E questa è quella *attività personale che ripugna ai doveri della coscienza*, della quale voi parlate? Su via spiegatevi chiaro. Intendete voi di dir questo? No, non è possibile. Un Cristiano, un Sacerdote, un Penitenziere non può mai aver inteso di dire tanta empietà, parlando di tutta una

cat-

cattolica Università. La fretta nello scrivere, l'irriflessione; l' entusiasmo (perdonatemi il giusto sfogo) l'eccesso del fanatismo, lo zelo *non secundum scientiam* vi hanno fatto cader dalla penna quella balorda *attività* AD OGNI COSA. Rifletteteci bene, per vostro salutar pentimento.

48. Diciamo un' altra cosa: *Insipienter loquar*, dirò con San Paulo; ma *tu me coegisti*. Il citato mio Opuscolo fu riveduto con occhio attento, e critico da' Ministri della sedicente Repubblica: vedete il *num.* 18 *hic*. Il passo trascritto di sopra diede loro sul naso, a cagione di quel *pubblico Rappresentante*: insisterono forte, e a più riprese che si levassero quelle parole, e in luogo di esse, si ponesse la parola *Chicchesia*. Dicevano che si faceva torto ai Ministri pubblici nel supporre, che volessero esigere da veruno di fare le cose accennate da me in quello squarcio. Volevano pure, che levassi un altro passo consimile, in cui si parla forte per la Religione Cattolica. Io impuntai i piedi, e volli onninamente, che quei passi restassero tali quali erano, e sono pur tuttavia. Volli fare una franca, forte, e pubblica professione del Cattolicismo a nome mio, e dei Professori del Collegio Romano. Risposi ai Ministri: Non avete Voi accettato che da noi si faccia il giuramento nel *solo solissimo* senso civile? Non avete voi protestato pubblicamente nell' atto solenne fatto in campidolio di voler *salva la Cattolica Religione*? Non avete voi rinnovata, e confermata espressamente tal protesta nel congresso fatto con noi? Ebbene dunque, perchè vi

ha

ha da dar fastidio di essere nominati? Restarono persuasi, ed autorizzarono con biglietto ministeriale, che conservo presso di me, la stampa di quell' Opuscolo, nel quale si difende continuamente la Religione.

49. Da questo fatto noto a molti in Roma Voi, Sig. Canonico Penitenziere, inferite il torto gravissimo, che avete voi, e che avete fatto a noi con ingiustizia enorme di applicare al caso nostro uno spirito *di attività personale*, una connessione con altri giuramenti prescritti altrove, una relazione a' fatti sacrileghi, uno scopo irreligioso, e anticristiano. In cotesta attività, connessione, relazione, scopo, consiste tutto il forte del vostro libro contro il giuramento civico. E badate, che io dico NEL CASO NOSTRO. Poichè, considerando il giuramento senza le congrue spiegazioni *prout jacet:* considerandolo in altri paesi fuori della fu Repubblica Romana; considerandolo come prestato in altre circostanze, e ad altri Rappresentanti, io non ho impegno di oppormi a' vostri sentimenti, e vi darò anche ragione se volete. Ma un gran fallo contro la dottrina, contro la carità, contro la giustizia è stato il vostro, nell' applicare a me, ed ai Professori del Collegio Romano, ciò che a noi certamente non conviene. A far ciò ci voleva un' attività di fantasia alterata, pronta sempre ad imposturare: benchè tutto ciò sia compatibile in chi *ha la testa piena di esseri smisurati, ed è divenuto un altr' uomo da quello che era prima (num. 28 hic)*. Basta: Voi intanto aprite gli occhi, non già della

po-

posticcia, ma della naturale vostra testa, per conoscere questo peccato, a voi, per supina irriflessione, occulto, per quindi domandarne a Dio perdono col S. Davide, *ab occultis meis munda me Domine*, e per ripristinare nella vostra buona opinione tutti quelli, di cui avete temerariamente giudicato male.

CAPO V.

Dottrina canonica sui Giuramenti in generale.

50. AFfinchè sempre più resti esclusa quella *personale attività ad ogni cosa*, la quale, a dir vostro, par che impegni un Giurante a seguire i fini, e i fatti di chi esigeva il giuramento nel caso nostro, vediamo una dottrina, che non è mia, ma di un Papa, che l'ha insegnata a tutta la Chiesa.

51. Nel Sesto delle Decretali, al *lib. II, tit. XI*, trovasi una Decretale del Papa Nicolò III sui giuramenti, della quale ecco un fedele estratto. In alcune Chiese (dice il Papa) vi è il costume di non ammettere nè i nuovi Prelati, nè i nuovi Canonici, se prima non giurano di osservare inviolabilmente *Statuta*, *&* *consuetudines ipsarum Ecclesiarum scripta*, *&* *non scripta*. Accade alle volte che, in tali Statuti, e consuetudini, vi sono alcune cose illecite, o impossibili, oppure contrarie alla libertà Ecclesiastica.

52. Ciò posto, ecco quello che decide il Papa. *Primo:* da chiunque sappia contenersi cose il-

illecite in questi statuti, e consuetudini, comanda il Papa, che non si presti tal giuramento. *Secondo*; dice che offende la Maestà di Dio chiunque sapendo come sopra presta tal giuramento. *Terzo*; se poi taluno abbia giurato, non sapendo come sopra, dice che non è obbligato ad osservare, se non le cose lecite, e ne dà questa notabilissima ragione, perchè *ad observanda dumtaxat licita, possibilia, & non obviantia libertati ecclesiasticæ jurantium referri debet intentio*. *Quarto*; dichiara *declaramus*, che tali giuramenti fatti, e da farsi, *præstita, vel præstanda qualitercumque* (si noti bene), *& sub qualicumque verborum forma*, non si estendono mai, se non alle cose lecite, possibili, e non contrarie alla libertà ecclesiastica.

53. Nella Formola Romana si giurava *odio alla Monarchia*; ne' miei Opuscoli ho detto quattro o cinque volte, che, nel senso *di avversione interna* giurare quest' odio *non era lecito*. Nella Costituzione, alla quale si giurava *attaccamento*, vi sono alcuni articoli equivoci, e capziosi, i quali potevano avere senso anticristiano. Pretendereste Voi che il senso anticristiano fusse determinato, e chiaro in tali articoli? Ciò non è vero. Ma via, si permetta anche questo. Tirate ora la conseguenza: dunque era peccato giurare su quella formola *prout jacet* puramente, e semplicemente. Siamo subito d' accordo, e la conseguenza vi si concede senza contrasto. E appunto per evitar questo peccato, io fui sollecito di escludere colle mie spiegazioni ogni cattivo senso, e di ridurre tutto alla mera fedeltà ed ubbidienza civile.

54.

54. Non serve il rispondermi che le mie spiegazioni non sono giuste, non sono sufficienti. Io fermamente le ho credute giuste, e sufficienti. Tali le hanno credute, e stimate i Professori del Collegio Romano, dopo di averle con ogni diligenza esaminate, e tali pure le hanno riputate moltissimi dotti Teologi per tutta l' Italia. Ciò voi non potete negare: la cosa è notissima, e forse la sapete anche Voi. Ma voi siete un sì grand' uomo, che vi conviene = abbassar la testa ,, per passar sotto l' arco baleno, e piegarvi da ,, una parte per non eclissare la Luna = (*Metamorf. pag.* 5). Qual maraviglia dunque, se guardando voi dall' alto in basso i Teologi del Collegio Romano, ed altri assai per l' Italia, vi sembrino *altrettante vecchie, e sparute formicole (ibid.)*. Ma supponiamo ancora, che siasi errato coll' intelletto. Certo è almeno, che l' errore è senza colpa: è certo che le mie spiegazioni fanno un senso buono, e cattolico: è certo finalmente che io non ho difeso il giuramento, se non in questo buono, e religioso senso, e che in questo solo senso i Professori del Collegio Romano lo hanno prestato: dunque, secondo la citata Decretale, chi ha difeso, e prestato il giuramento relativamente alle mie spiegazioni non ha peccato.

55. Pare dunque, che contro Persone non di altro ree, che di un error d' intelletto convenisse ad un Penitenziere moderare un poco più di quello, che voi avete fatto, la forza de' termini da voi usati in tutto il vostro libro. Ad un Dottore sta bene nel caso il chiamarli *piccole teste*: ma

sta

stà egli bene il dirli *snaturati figliuoli?* Ci sono mancate, dite voi, *nozioni elementari*, *idee primigenie*, e perciò abbiamo errato. Compatiteci dunque: questo accade alle *piccole teste*. Deh perchè non vi trovaste voi in Roma nel tempo, che io scriveva sul giuramento civico, ed i Professori lo prestarono! Voi colla vostra gran testa, col magazzino del vostro cranio ci avreste suggerita la *nozione elementare*, che la clausula da noi sì espressamente voluta *salva la Religione Cattolica* sanava il nostro giuramento compitamente, tirandone fuori, e spremendone come da piaga tutto il veleno, ancorchè fusse stato di 99 eresie, ed ora in grazia vostra avremmo una bella difesa, anche del nostro errore intellettuale.

56. Torno alla citata Decretale. Che dite voi di un giuramento prestato *qualitercumque* (cioè o sapendo, o non sapendo le cose illecite in esso contenute), *et sub qualicumque verborum forma*, (cioè senza spiegazioni, puramente e semplicemente *prout jacet*)? Il Papa dice, e dichiara che non impone obbligazione di fare cosa veruna illecita, poichè il giuramento non è mai *vinculum iniquitatis*. Dunque dov' è quella *personale attività ad ogni cosa*, la quale voi pretendete imprimersi nella massa dell' opinione, dal giuramento civico? Questa è una montagna, che sorge soltanto nel Cranio vostro. Inoltre il Papa dice, e dichiara, che soltanto all' osservanza delle cose lecite *jurantium referri debet intentio*: ciò deve supporsi anche in chi giura *sub qualicumque verborum forma*. Molto più dunque in chi giura correggendo *formam verbo-*

rum con cristiane spiegazioni, e proteste. Dunque dalla massa dell' opinione, dalla forza, dall' attività, dall'entusiasmo, che dovea servire AD OGNI COSA, voi dovevate eccettuare me, ed i Professori del Collegio Romano. Perchè dunque ci avete trattati da persone comprese *da una cecità terribile, inesplicabile, singolare?* Da gente immersa *in una caligine quasi penale? Da figliuoli snaturati?* Per verità voi ci fate la giustizia di supporre le nostre intenzioni rette, e innocenti: il vostro libro dunque non ha che fare con noi. E se voi avete creduto di stamparlo contro di noi, sarà stata questa una mancanza di quelle nozioni elementari, le quali illuminano a non confondere il bianco col nero.

CAPO VI.

Della opinione pubblica.

57. HA *scritto in difesa* (del giuramento), *ha giurato; dunque si è accordato con loro* (coi Giacobini). Questo è, dite voi (*pag.* 124), il sentimento comune, questa è l' opinione pubblica. Rispondo, che il fatto è vero, se si parla del popolo. Il grosso della gente crede, che chiunque presta, o difende il giuramento, addotti anche le massime empie de' Giacobini, e ne approvi i fatti detestabili: crede in somma che sia uno spacciato Giacobino. Così pensa il popolo. Ma voi ben sapete, che il popolo si ferma all' apparenza assai spesso fallace delle cose, che non ne considera la sostanza, che non è capace di ri-

le-

levarne la differenza, e di capir le ragioni della differenza. Di qua nasce la trita, e necessaria distinzione tra lo scandalo *dato*, e lo scandalo *preso*. Prima di tirar la conseguenza: *dunque si accorda co' Giacobini*, bisogna riflettere a molte cose. Bisogna esaminar le massime passate, e presenti di chi o difende o presta il giuramento, se sono note o a voce, o in istampa: bisogna aver riguardo al carattere delle persone: bisogna porre in conto la loro condotta, ed i costumi, ec. Mirate dunque quante idee vi sono mancate intermedie tra il principio, e la conseguenza di un giusto raziocinio! Questa mancanza (dite voi *num.* 6) è la cagione degli errori, che si commettono nelle cose scientifiche. Ciò è verissimo, ed ora ce lo confermate voi stesso colla vostra sperienza.

58. Vi è anche un' altra cagione toccata di sopra (*num.* 38 *bic*) alla quale vi prego di riflettere attentamente, ed è la Fantasia riscaldata dagli affetti del cuore. Il giuramento civico è cattivo in sè stesso, prestato senza opportune spiegazioni, e proteste concordate con quelli, *quibus juratur*, ve lo concedo. Pare a primo aspetto, che favorisca, e dia fomento alle iniquità commesse nelle passate Democrazie: ammetto anche questo. Il giusto orrore, che si ha per tali iniquità, porta il popolo ad esecrare di slancio quel giuramento, senza mai volere, o saper distinguere il prestarlo puramente, e semplicemente e *prout jacet*, dal prestarlo rettificato con cristiane dichiarazioni, e proteste. Deh perchè vi unite anche voi col popolo, e col volgo, e non fate nel

nostro caso sì necessaria distinzione? Voi che in mezzo al volgo vi trovate, *come il Cipresso fra i virgulti di Marone?* (*Metamorf. pag.* 5).

59. Ma la verità del fatto è, che l' opinione pubblica, sia a ragione, sia a torto condanna tutti in un fascio i giurati, e i loro difensori. Il grosso del popolo, torno a dire, crede che da tutti i giurati si sia fatto il giuramento puramente, e semplicemente: crede, che fare il giuramento, ed unirsi colle massime, e colle operazioni de' Giacobini sia tutt' uno. Lo scandalo, sia *dato*, sia *preso*, è comune, e grande. Il fatto è certo, e notorio. Da questo nasce l' obbligo di ritrattare il giuramento in chi lo ha fatto puramente, e semplicemente. In chi poi l' ha fatto, o difeso con cristiane dichiarazioni, e proteste, nasce l' obbligo di riparare lo scandalo nato. I Professori del Collegio Romano lo hanno ritrattato tutti, o quasi tutti. Io non posso ritrattarlo, poichè non l' ho fatto mai: bensì ho ritrattate le mie stampe, con altra stampa già pubblicata, che spero arrivi anche a vostra cognizione, e ripari lo scandalo da esse nato, sebbene non per mia colpa, anzi contro ogni mia aspettazione. Fin dal Novembre dell' anno 1798 avea preparata questa ritrattazione, sulla quale voi siete stato male informato, come vi farò vedere più sotto (*num.* 119 *bis*).

CA-

CAPO VII.

Errori del Marchetti in materia di fede.

60. NEl mio Opuscolo voleva provare, che la nostra Santa Religione si manteneva salva nella Repubblica Romana; che non se ne toccava *l' essenziale*. Faceva vedere, che se ne predicavano i dogmi liberamente: si amministravano i Sacramenti, se ne esercitava il culto pubblicamente, ec. Il Marchetti mi si serra addosso per questa mia dottrina, e dice (*num.* 21) = Troppo altre cose si potrebbero togliere prima d' arrivare a quel decantato *essenziale* della Religione, che alla fine non ha bisogno d' altro, che d' un Dio, e di un cuore = . Oh Dio, che sento io mai, Sig. Dottore! Questo in *terminis* è il linguaggio degli increduli Deisti. Se io non sapessi, che voi siete un buon Cattolico, direi che quì ha parlato qualcheduno de' sedicenti filosofi de' nostri tempi, i quali rigettano la Religion rivelata. Qual non già *nuvoloncino*, ma *nuvolone* ben grosso si è alzato quì ad ingombrare ambedue le vostre teste! Ditemi: Quanti sono i misterj della nostra Santa Fede? Sono due: Unità, e Trinità di Dio; Incarnazione, e morte del nostro Salvatore. Dunque per la Religione Cristiana, Cattolica, della quale si parla tra noi, non basta credere *un Dio*: bisogna poi anche credere *Tre Persone divine*. Non basta ancora: bisogna credere *un Dio fatt' uomo, e morto in croce per la nostra salute*. Dunque l' *essen-*

senziale della nostra S. Religione ha bisogno di qualche cosa di più, che di un Dio. Queste sono idee, sono nozioni veramente elementari. In Empoli non si insegnano queste cose a' fanciulli? Mamma vostra non ve l' ha insegnate? *E un Cuore* basta poi all' essenziale della Religione? No: Non basta. E' necessario *un culto esterno*: *Corde creditur ad justitiam; ore autem confessio fit ad salutem*, è una nozione anch' essa elementare, insegnata da S. Paulo (*ad Rom. X, vers.* 10). Vedete di grazia dove vi ha condotto l' impegno della impugnazione, e il caldo della fantasia. Con quale dei due vostri capi avete pensato, e con quale delle due bocche avete mai detto sì grande sproposito?

61. Ho sentito da alcuni rilevarsi un altro passo del vostro libro nella *pag.* 168, dove si legge così = Quante volte è mai convenuto ripetere, che nella Chiesa Cristiana si può gravemente intaccare anche la fede, eziandio senza perderla tutta? = Veramente la Fede, e l' abito di essa, o si perde tutta, o non si perde per nulla. Ma dal contesto vostro si vede aver voluto voi dire, che si può intaccare la fede per un errore incolpabile d' intelletto, senza perciò essere Eretico, il che è vero. Ma è vero ancora, che in questo secondo passo voi scrivete con grande inesattezza: nel primo passo poi con supina irriflessione. Un bell' umore romanesco disse a questo proposito: *La Fede del Dottor Marchetti è come la Persica spaccarella, che si divide in due*.

CA-

CAPO VIII.

Delle leggi permissive.

62. STupite, o Lettori, della debolezza dell' umano intelletto! Vedete in qual vergognoso fatto son io caduto! Ho nominate nel mio Opuscolo certe da me chiamate *Leggi permissive*, e non mi sono accorto, che = *Legge*, e *permis-*
„ *siva* è la più formale contraddizione nei termini,
„ un raccozzamento vergognoso di due parole,
„ vuoto d' idea, per destarne una falsa; un mo-
„ stro nuovo, una sciocchezza in materia sì gra-
„ ve . . . un ircocervo, un rotondo quadrato =.
Così il Marchetti (*pag.* 131). Egli poi si accinge a provare il suo detto, e prosiegue = Alla
„ prova. La legge di suo concetto intrinseco, ed
„ essenziale è l' espressione di una volontà, che
„ proibisce, o comanda . . . . . . Non è dunque
„ possibile di concepire alcuna cosa, alcun og-
„ getto della legge, su cui non cada direttamen-
„ te la volontà proibente, o imperante del Legis-
„ latore . . . . La permissione poi tutto precisa-
„ mente al contrario, e similmente nel suo con-
„ cetto essenziale esclude affatto la volontà del
„ permittente sopra l' oggetto della permissio-
„ ne = (*pag.* 132). Indi nega che una legge possa permettere, poichè il permettere consiste nel negativo. Il Legislatore bensì può permettere, e lasciar correre i disordini ed i peccati (*p.* 133).

63. Nel mio Opuscolo ho citate certe leggi vi-

vigenti in varj paesi, le quali permettono ai Cattolici il farsi Luterani: queste io chiamo *Leggi permissive*. Bonariamente in testa mia distingueva l' oggetto *della legge* dall' oggetto *della permissione*, due oggetti diversi affatto. *La legge* ha per suo oggetto l' impedire l' ostacolo della coazione corporale, che potrebbe porsi al passaggio dal Cattolicismo al Luteranismo, e l' uso delle pene corporali in tal caso: *la permissione* ha per oggetto suo il passaggio suddetto. Quì dunque si vede chiaro, che la legge è l' espressione di una volontà che proibisce di usare della podestà coattiva con pene corporali, e toglie il timore di tali pene a chi volesse commettere il gran peccato di farsi di Cattolico Luterano. Questa libertà poi, ed esenzione da' gastighi corporali chiamasi *una permissione* di farsi Luterani, in quanto le persone male intenzionate non sono ritenute da mondani timori a commettere quel disordine. *La permissione* dunque ha per suo oggetto *una cosa positiva*, cioè il farsi Luterani. *La legge* ha per suo oggetto *una cosa negativa*, inquanto comanda di non fare ostacoli, di non gastigare, ec.

64. Così discorreva io colla mia piccola testa, quando citai le leggi permissive. Ma la gran testa del Dottor Marchetti ravvisa quì *un mostro nuovo, un ircocervo, un rotondo quadrato*. Si levino dunque per mia riputazione dalle mie stampe codesti mostri delle leggi permissive. Caro Marchetti, vi ringrazio dei lumi che mi date. Io per corrispondere in qualche maniera a tanta vostra bontà, vi prego a rileggere, nel vostro libro, un

pas-

passo che sta a *pag.* 133, e ve lo rimetto quì sotto l' occhio = La legge non può permettere
„ in altro modo; che col tacere con non dir nul-
„ la, con nemmeno nominar la cosa, che per-
„ mette il Legislatore =. Ma che il Ciel vi salvi, se la legge tace, se non dice nulla, come mai sarà legge? La legge è una *espressione di volontà:* chi tace non esprime niente. Inoltre se la legge nemmeno nomina la cosa, che permette il Legislatore, come faremo noi a sapere la di lui volontà? Vien fuori un Sovrano con una sua legge e dice: Si comanda a tutti i Tribunali, a tutti i sudditi di non inquietare, di non gastigare chiunque farà . . . Che cosa di grazia? Per esempio supponiamo lo sproposito di apostatar dalla Fede cattolica, di sfratarsi, di smonacarsi, ec. Ma queste cose nemmeno si debbono nominare, poichè il Legislatore non le approva già, ma soltanto le permette. Affè che tutti i molti Autori, i quali hanno scritto sulla legislazione, non hanno avuto mai la nozione elementare Marchettiana di una legge che tace, che non dice niente, che nemmeno nomina la cosa, che il Legislatore intende di permettere, che si faccia. Le leggi che non parlano sarebbero comodissime ai Sudditi.

65. Ravvisate ora, caro Marchetti, dove vi ha condotto l' impegno di criticare, e la fantasia riscaldata. Tutti i Teologi trattano delle leggi permissive. A niuno mai queste due parole sono sembrate *la più formale contradizione ne' termini*, fuorchè ora a Voi: niuno le ha stimate mai *un accozzamento vergognoso di due parole vuote d' idea,*

un

un mostro nuovo, un irco-cervo, un rotondo quadrato. E volete voi sapere cotesto mostro quanto sia antico? San Tommaso attesta di averlo veduto più di cinque secoli fa: circa alcuni atti dice, che *Lex habet permittere* (1. 2. *q*. XCII, *artic. II Corp.*). E giacchè voi vi dilettate assai di certa FORZA in confutar gli Avversarj (*Pref. pag. XII*), quì avendo voi per avversarj tutti i Teologi, dite loro, abbassandò per modestia gli occhj, e la testa: Signori Teologi, e Voi ancora Angelico Dottor San Tommaso, ascoltatemi: le vostre leggi permissive sono *una sciocchezza in materia grave*.

C A P O IX.

Regole proposte dal Marchetti.

66. PRIMA. Per discorrer con giustezza sopra i giuramenti, voi proponete (*num.* 8) la regola data da S. Agostino, la quale viene chiamata da voi = il gran principio per fissare il „ senso di qualunque giuramento: principio ac„ cordatissimo in tutte le scuole, e in tutte le „ sentenze =. Questa regola di S. Agostino fu proposta anche da me in ambidue i miei Opuscoli, e l'ho seguita passo passo, come una guida ben sicura. Vediamo adesso a chi giovi questa regola, se a me, o a voi. Poche righe basteranno all' intento.

67. Non si giura secondo il senso ovvio, ordinario, naturale delle parole, dice S. Agostino: *non secundum verba jurantis fides jurationis imple-*

pletur. Dunque quando io giuro *odio alla Monarchia*, voi non dovete arrestarvi al senso ordinario della parola *odio*: può essere che a questa parola io dia giurando un altro senso concordato già preventivamente con quelli, *quibus juratur*. Dunque avete perduto tempo, quando avete lungamente insistito a provare, che questa parola significa *interna avversione*, *che questo è un significato di uso*. Oh quante pagine dovreste cancellare dal vostro libro, le quali divagano tutte fuori, e contro *del gran principio accordatissimo in tutte le scuole, e in tutte le sentenze*. Quanta fatica avete spregata!

68. E' fatto innegabile, che alla parola *odio* fu da me dato il senso di *preferenza*, e di *posposizione respettivamente*, ed escluso positivamente il senso di *avversione interna*. Ho inteso di dire: *giuro di non far trame, e sedizioni per distruggere la Democrazia già stabilita fra noi, e per richiamare la Monarchia già abolita*. Per autorizzare questo senso di preferire fra noi la Democrazia alla Monarchia, citai quel testo evangelico: *qui non odit patrem, & matrem, etc.* Voi vi scagliate quì contro di me, come se abusassi delle sacre carte, e mi citate varie espressioni delle medesime, che non converrebbe citare nel senso stesso in un' operetta scritta in italiano pel popolo, come voi fate alla *pag.* 109. Dunque io ho peccato Sig. Canonico Penitenziere, dico la mia colpa; sono recidivo, e recidivo mal abituato. Non già in istampa, ma a voce più volte, forse cento volte, ed a cento persone ho citato un altro passo, *Jacob*

di-

dilexi, *& Esau odio habui*. Mi pareva, che anche quì l' espressione *odio habui* non avesse altro senso, se non di preferirsi da Dio Giacobbe ad Esaù, per farne il capo, lo stipite del popolo suo. Da tutto questo voleva inferire, che non è poi cosa affatto nuova, e strana il prendere la parola *odio* in senso di preferenza. *Peccavi*, Sig. Canonico, *miserere*.

69. Si propone di più nella Formola Romana a giurare *attaccamento*, *e fedeltà alla Costituzione; ed alla Repubblica*. A queste parole io diedi il solo senso della sommissione, ed ubbidienza dovuta per legge naturale, e divina da tutti i sudditi ad ogni governo stabilito. Voi non potete aver difficoltà su questo senso. Già voi Dottore nell' una e nell' altra legge (come credo) sapete la Decretale citata in addietro (*Cap. V hic*), che un giuramento fatto con qualsivoglia termini, *sub qualicumque verborum forma*, non si deve mai intendere fatto, se non per le cose lecite, ed oneste: *ad observanda dumtaxat licita, jurantium referri debet intentio*. Nella Costituzione Romana vi sono eresie? Nella Repubblica si fanno cose illecite? Vi siano, si facciano: il mio attaccamento, la mia fedeltà, la mia intenzione *non refertur nisi ad observanda licita*. E poi io ho protestato espressamente con molte repliche, in molte maniere, d' intender sempre *salva la Religione Cattolica*: questo è un balsamo, che guarisce ogni piaga, e ne tira fuori, secondo voi, tutti i cattivi umori.

70. Se non si giura nel senso ordinario delle parole, in qual senso dunque si giura? Risponde

S.

S. Agostino, che si giura secondo l' intenzione di chi esige il giuramento: *secundum expectationem ejus, cui juratur, fides jurationis impletur*. Quì voi cantate vittoria, e menate trionfo. Quasi tutto il vostro libro è diretto a provare, che fine, scopo, intenzione di tutte le recenti repubbliche era di spiantare il Cristianesimo: a questo effetto, dite voi, volevano obbligare i popoli col giuramento. Ho risposto di sopra (*num.* 40 *hic*) a questo objetto. Il giuramento non era il mezzo diretto a quel fine. Osservate, che il giuramento nella costituzione non era prescritto, se non ai pubblici Ministri, e Funzionarj della Repubblica, e vale a dire appena ad una persona fra mille. Osservate, che per un anno quasi intero non si pensò ad esigere il giuramento dalle Università Romane: ci si pensò solamente dopo che i Francesi furono cacciati da Roma, e poi vi tornarono. Questo caso fece nascere nei Governanti (a ragione, o a torto non importa) grandi sospetti di trame, d' insurrezioni, di ribellione. Osservate finalmente, che al Clero in generale non fu dato il giuramento: fu dato a qualche Parroco caduto (giustamente, o ingiustamente non importa) in sospetto particolare, e forse a qualche altra persona, che io non so, ma certamente in pochissimo numero. Questi fatti provano, che il fine del giuramento, era unicamente di assicurarsi della fedeltà dovuta ad ogni Governo stabilito. Ma voi non potevate lontano da Roma fare queste osservazioni. Voi, come si vede dal vostro libro, viaggiavate allora per l' Europa. Siete stato in Parigi

ad

ad osservare ciò che ivi succedeva. Indi passaste in Fiandra, poi a Milano, a Genova, e a Lucca. Stanco finalmente da tanti viaggi, e ritornato in Empoli, vi siete posto a dormire, ed a sognare (*Metamorf. pag.* 3), e allora vedeste tutte quelle belle cose, le quali avete avuta la degnazione di far sapere anche al Pubblico col vostro libercolo *delle Metamorfosi vedute da Basilide l'Eremita*. Finalmente avete fatta una scorsa anche a Roma, e per vostra cortesia degnaste me, ed i Professori del Collegio Romano di una vostra visita, benchè veniste incognito all'usanza de' grandi Personaggi, sotto il nome di *Fermino Terreni*. Ma eravate voi allora desto bene?

71. Secondo S. Agostino l'intenzione di chi esige il giuramento deve essere nota a chi giura; *Secundum expectationem ejus, cui juratur, quam novit ille, qui jurat, fides jurationis impletur*. Chi esigeva il giuramento dai Professori del Collegio Romano? Non già la Repubblica, non il Popolo Sovrano, non la Costituzione. Notate bene questa cosa. La Costituzione, e perciò anche la Repubblica, e il Sovrano, non esige il giuramento, se non dai Ministri pubblici. La Costituzione medesima, come riconoscete anche voi (*num.* 2), esclude positivamente dalle funzioni pubbliche del Governo Democratico gli Ecclesiastici, ed i Celibatari. Il solo Ministro dell'Interno, a cui incombeva per uffizio d'invigilare sulla interna tranquillità, e sicurezza, si avvisò di esigere il giuramento da chi era destinato alla istruzione pubblica, per avere questo pegno di più della interna

na

na quiete. Ciò egli fece *præter Constitutionem*, ed oltre, e fuori delle intenzioni della Repubblica. A noi dunque bastava il sapere qual fusse l' intenzione, e 'l fine del Ministro dell' Interno, e non altro.

72. Dunque i Professori suddetti, ed io non dovevamo andar a cercare le intenzioni dei Francesi, dei Fiamminghi, dei Cisalpini, dei Genovesi, nè della Repubblica, o piuttosto dei Legislatori, e Governanti della Repubblica Romana; nè era necessario, che colla testa viaggiassimo, come avete fatto voi, per l' Europa, ad effetto di sapere che cosa succedeva di là, e di quà dalle Alpi. Senza uscir da Roma, anzi stando nelle mie camere, seppimo colle più chiare, e formali espressioni, qual fusse il senso del giuramento, e l' intenzione di chi lo esigeva da noi. Rivedete il *Factum*. Ecco l' *expectatio ejus, cui juratur, quam novit ille qui jurat*. Si giurò dunque sopra un senso dichiarato, fissato, unico, accettato da ambe le parti, e certamente lecito, cattolico, religioso.

7 . Ma ancorchè vero fusse, che il Ministro dell' Interno, che i Governanti, che la Repubblica avessero cattivi fini, e intenzioni perverse nell' esigere il giuramento, e volessero imprimere un *entusiasmo* nei Giuranti, *un' attività ad ogni cosa*, come voi supponete, ed affermate: io ho esclusi, ho rigettati positivamente questi fini, l' entusiasmo, l' attività, le bricconerie. Ho messo fuori un senso certamente buono: ho protestato di non voler giurare, se non in questo stesso senso; ho di-

chia-

chiarato di intendere e voler salva la Religione Cattolica; mi sono espresso di uniformarmi al senso della formola trasmessa, e approvata dal Papa. Il Ministro pubblico perchè non rigettò queste mie dichiarazioni, e proteste? Perchè le ammise anzi subito? Perchè le approvò senza veruna difficoltà? E poi quando è certo che io giuro in un tal senso bene, e chiaramente espresso all' esterno, è una irragionevolezza, una ingiustizia manifesta il dare altro senso diverso al mio giuramento. E che vorreste voi per forza farmi dire quello che non voglio dire? quello che con parole espresse protesto di non voler dire? Stando dunque alla regola di S. Agostino voi, caro Marchetti, avete torto, e il vostro libro da capo a fondo tende contro = il gran principio per fissare il „ senso di qualunque giuramento: principio accor„ datissimo in tutte le scuole, e in tutte le sen„ tenze = (*num.* 8): principio da voi pessimamente applicato. Vediamo ora altre regole.

74. SECONDA. Altro è giurar fedeltà, e ubbidienza in generale ad un Governo qualunque sia, che dal Marchetti si chiama *giuramento generico*; altro è giurare sopra una determinata Costituzione; sopra un corpo di leggi fissate, che si chiama *giuramento specifico*. Nel primo caso la pratica comune, e l' uso di tutto il mondo porta, che uno non si intenda essere obbligato dal giuramento ad ubbidire, se non nelle cose lecite, ed oneste. Perciò si può giurare anche, e senza andar indagando, se mai in quel Governo vi fussero leggi ingiuste, irreligiose, ec.; anzi si può giura-

re

re anche sapendo, che tali leggi vi sono. Ma nel secondo caso non è così. Bisogna allora esaminare con diligenza, se in quel Corpo di leggi, in quella Costituzione vi sia qualche cosa illecita a farsi, o ad ommettersi: in tal caso non si può senza peccato giurare su quella Costituzione: bisognerebbe eccettuare espressamente, e rigettare tuttociò, che in essa vi fusse di illecito, e questa è la disparità che il Marchetti propone tra il caso nostro, e il caso degli antichi Cristiani, i quali professavano pubblicamente fedeltà, e ubbidienza al Governo sotto Nerone, Domiziano, Giuliano l'Apostata, ec.; esempio da me citato per autorizzare il giuramento Romano.

75. Questa regola proposta dal Marchetti è giusta in questo senso, che si pecca giurando sopra una determinata Costituzione, nella quale vi siano cose illecite, quando ciò si sappia, e non intervenga ignoranza incolpabile. Ma non sarebbe giusta detta regola, quando si pretendesse che col giuramento un Cristiano si obblighi anche alle cose illecite, benchè espressamente non le eccettui. Il Papa Nicolò III nella Decretale sopraccitata (*Cap. V*) dichiara, che *ad observanda dumtaxat licita jurantium referri debet intentio*, anche quando si giura sopra determinati Statuti, e non si eccettua niente espressamente. La Decretale citata non parla di *giuramenti generici* di fedeltà, ed ubbidienza ad un Governo: parla di *giuramenti specifici* sopra Costituzioni particolari, nelle quali vi sono cose illecite: eppure dichiara, che il giuramento non si stende a cose tali. La ragio-

gione di ciò è decisiva, perchè il giuramento *non est vinculum iniquitatis*, quantunque si presti *qualitercumque, & sub qualicumque verborum forma*.

76. Secondo la sovraccennata regola, io esaminai la Formola del giuramento, e la Costituzione Romana. Vidi nell'una, e nell'altra certe espressioni ambigue e capziose, le quali potevano ricevere un senso contrario alla nostra Santa Religione, ed ai buoni costumi. Che feci io allora? Rigettai subito espressamente questo cattivo senso, e spiegando ridussi tutto al solo senso di Governo civile. Sicchè per parte mia il giuramento si riduceva alla sola fedeltà, ed ubbidienza in generale al Governo, che viene ammessa anche da Voi, Sig. Marchetti. E in questo senso io mi autorizzai coll'esempio degli antichi Cristiani, e colla dottrina di S. Giustino martire, di Tertulliano, ec. Le mie spiegazioni pajono a Voi, o ad altri, false, inaddattabili al nostro caso, insufficienti al mio intento? Avrò dunque errato coll'intelletto. Contentatevi dunque di aver rilevata la debolezza, e i difetti del mio intendimento, senza voler trovare in colpa anche la mia volontà. Quando la mia spiegazione della parola *odio*, volutasi da me autorizzare con un testo evangelico, l'avete chiamata (*pag.* 109) *una superficialissima sciocchería, che fa imbarazzo nelle piccole teste*, ciò potrebbe bastarvi, senza spargere, per tutto il vostro libro, altre espressioni, le quali non si adattano, se non a colpa di volontà; benchè poi protestiate di non mai supporre in me tal colpa. Vale a dire voi sonate la ritirata, nell'atto stesso che

che volete caricare più vivamente il nemico, e se qualche volta mi date un po' di incenso (*pag.* 4), egli è per darmi pòi in appresso più francamente l'incensiere sul muso.

77. TERZA. Può nascere una grave difficoltà. Sarà egli lecito giurar fedeltà ed ubbidienza ad un Governo evidentemente usurpato, illegittimo, ingiusto, e tirannico? Voi esaminate questo punto nel vostro libro (*num.* 26, *e* 27) e lo esaminate con molta estensione, a fondo, e con sodissima dottrina. La decisione vostra è, che è lecito, parlandosi in generale, e prescindendosi *da qualche caso nuovo del tutto, inaudito, portentoso, singolarissimo*, quale voi pretendete essere il nostro. Ma lo pretendete male a proposito. Se mai tornerete in Roma, cercate subito un Editto stampato, e pubblicato dal Sig. Cardinale della Somaglia Vicario di Roma, nel quale, entrati appena i Francesi, per assumere il dominio di questa Città, e dello Stato Pontificio, il Sig. Cardinale esorta, e comanda a tutti, che si ubbidisca al nuovo Governo, che si sia sommessi, e fedeli agli usurpatori, e si cita la dottrina de' SS. Apostoli, ec. Dunque non dovete eccettuare dalla regola il caso nostro, inclusovi da un Cardinale che fa le veci del Papa, come Vescovo di Roma. Ancor io toccai questa regola nel mio Opuscolo, e dissi non doversi mai da un suddito considerare la legittimità di un Governo, per regolare la sua fedeltà, ed ubbidienza; ma soltanto doversi considerare il fatto del possesso pacifico di governare. Questa regola onninamente necessaria

 al-

alla quiete, ed al ben essere della Società umana, viene da voi messa in una luce, alla quale io non saprei che aggiungere.

78. Io ve ne dò tutta la lode, che ben meritate, ed a nome ancora dei Professori del Collegio Romano ve ne ringrazio ben distintamente. Per la difesa, e per la prestazione del giuramento Romano si è voluto allarmare i Principi secolari contro di noi, e renderci sospetti di massime contrarie alla loro autorità. Diciamolo liberamente: siamo stati accusati di Giacobinismo, e di unione di sentimenti con chi fomenta, ed approva le ribellioni. Ma questa taccia, a dispetto de' nostri accusatori, svanisce tosto dalla mente, e dall' animo di chiunque anche sol legga il mio Opuscolo. E non son pochi quelli, che nel leggere i libri de' miei avversarj ne avean bevuto il veleno, che vi è sparso contro di me, e n' erano stati sedotti; ma, letto appena il mio libro per chiarirsi in fonte co' proprj lumi, si sono ricreduti, ed han confessato, che erano stati ingannati *(d)*.

Io

(d) *So di parecchi, che non hanno mai letto il mio opuscolo SENTIMENTI, ed hanno per lo contrario letto il Marchetti, con tanta fiducia a' suoi detti, e ne sono stati tanto infanaticbiti, che invitati poscia a leggere anche il mio Opuscolo per decidere con* imparzialità, *da chi loro soggiungeva, che la mia dottrina non era poi tanto cattiva, quanto la dipingeva colla sua Rettorica il Penitenziere d' Acquapendente, taluno ha risposto in aria di sdegno.* Dio me ne guardi! = *Non apparteneva mai a Bol-*

Io invito tutti a leggere, e ben ponderare la verissima dottrina esposta dal Marchetti ne' citati due numeri 26, e 27. Direte che il Marchetti eccettua il caso nostro. Già ho risposto, che non doveva eccettuarlo. Ma si eccettui pure in grazia del Dottor Marchetti, e 'l Signor Cardinale della Somaglia non se l' abbia a male. Bene: dunque avrò errato io nell' applicare la dottrina generale a questo caso particolare. Voi dunque Sig. Marchetti tiratene pur la conseguenza, e dite, che io non sono infallibile: ve la concedo subito senza contrasto. Per altro il Papa Pio VI di S. M., nella Formola da sè trasmessa a Roma, approva che si giuri fedeltà alla Romana Re-

 pub-

„ *geni di toccar questo tasto, dopo di avere scritto* „ *tanto in favore, e in difesa della Religione Cat-* „ *tolica. Nè per quante ragioni Egli possa recare,* „ *non mi potrà mai persuadere, che un tal giura-* „ *mento possa esser lecito. Basta aver letto il Mar-* „ *chetti, per convincersi, che col suo libro Bolgeni* „ implevit mensuram scandali = *Ed ecco in qual maniera si condanna un Autore, senza volere in alcun modo chiarirsi in fonte, per sapere che cosa abbia detto, e senza voler verificare, se chi lo denunzia, al Pubblico, errante nella sana dottrina, abbia o no preso de' granchj; se niente pizzichi di fanatismo nelle sue espressioni.* Ipse dixit, *e tanto basta. La ragione poi del NON APPARTENEVA riguarda la prudenza, e non può influire a rendere rea, o sana la dottrina. Intorno a questo si veda il* num. 187.

pubblica, *che attualmente comanda:* e il Sacro Collegio de' Cardinali, dopo costituita la Repubblica, e per conseguenza dopo tolto l' attual Governo al legittimo Sovrano, tutt' ora vivente, ed esistente in Roma, non fece difficoltà di portarsi in pubblica forma nella Chiesa di S. Pietro, per cantare un solenne *Te Deum*. E voi stesso come persona importante non applaudiste voi alla formazione della Repubblica, colla illuminazione fatta per tutta Roma, unendovi anche voi coi lanternoni posti, ed accesi in tutte le varie finestre del vostro nobile appartamento? Vedi il *num.* 37 *hic*.

79. QUARTA. La mancanza delle idee necessarie è l' origine ordinaria degli Errori in materia di raziocinio. Si piantano principj giusti, nell' applicazione de' quali ai casi particolari si fa un salto, e si tirano conseguenze false, per non aver badato alle nozioni intermedie, le quali doveano entrare nel raziocinio. Questa disgrazia è accaduta a me, dice il Marchetti, nella difesa del giuramento. Perciò Egli si accinge a suggerirmi quelle *intermedie nozioni*, che a me sono mancate, ed a raccogliere dal campo quelle spighe, che io ho lasciate per terra. In cotesto SPICILEGIO consiste tutto il suo libro.

80. Resta ora a vedere, se egli abbia raccolto grano buono, oppure *infelix lolium*, *&* *steriles avenas*. Visitando il di lui granajo ne decideranno i Lettori. Il pover uomo leggendo i libri repubblicani confessa di sè stesso, che *si empivà ogni giorno di idee da Caloandro, e da Paladino* (*Me-*

(*Metamorf. pag.* 4): pensate qual copiosa raccolta ne avrà fatta in più anni, e ripostala nel suo magazzino! Del resto la regola suddetta è vera, è ottima. Per compire la lezione di Logica, che mi è stata data per cortesia del Dottor Marchetti, è necessario adesso aggiungere una seconda regola. L' ampliare, il generalizzare le idee porta a gravissimi errori di raziocinio. Mi spiego. Si deciderà un caso in certe particolari circostanze di fatto, con certe modificazioni, e restrizioni: la decisione così limitata sarà verissima. Togliete ora il caso fuori di quelle circostanze, e non dico già fuori di esse tutte, ma solo anche di una o di due importanti: dimenticatevi di qualche restrizione, e modificazione: ecco subito divenir falsa, ed anche eretica la decisione. Prendiamo in esempio la proposizione esposta di sopra (*num.* 32 *hic*). Io ho detto *Filius Dei non est consubstantialis Patri:* chiunque saprà così in genere che io ho detta questa cosa, deciderà che io sono Eretico, che sono Ariano. Aggiungete mo' adesso la circostanza, che prima di pronunziare quella proposizione, io ho dichiarato a voce d' intenderla nel solo senso contrario a Sabellio: ognuno deciderà che io ho detta una verità cattolica. Vedete qual differenza enorme!

81. Non abbiate a male, Dottor Marchetti, se vi dico che nel caso nostro voi avete errato da capo a fondo del vostro libro, appunto per aver prese le cose fuori delle sue circostanze. Avete considerato il giuramento nella Formola Romana, come connesso con altre formole fore-

stiere: avete considerata questa formola staccata dalle spiegazioni datevi da me, e dalle circostanze del *Factum* esposto nel Cap. II (*hic*). Prendendo il giuramento così in generale, e nel senso suo ovvio, e ordinario voi avete tutte le ragioni di condannarlo: lo condanno ancora io di tutto cuore e l'ho condannato quasi due anni prima di voi dicendo che ERA ILLECITO il prestarlo nel senso suo naturale. Quì dunque siam d'accordo. Ma prendete il giuramento nelle circostanze, nelle dichiarazioni, nelle proteste del *Factum*, e segnatamente nella protesta che per voi è un sana todos, d'intender *salva la Religione Cattolica:* che diverrà il vostro libro? Sarà buono, sarà eccellente pel giuramento Francese, Fiammingo, Cisalpino, ed anche pel Romano considerato assolutamente, ed in astratto, ma pel giuramento considerato come difeso da me, e prestato dai Professori del Collegio Romano, caro Marchetti, avete perduto il tempo, e la fatica. Avete con molta spesa inalzata una fabbrica senza fondamento, che al primo urto cade per terra, e fa compassione ad ogni passaggier, che la vede.

82. Osservate. L'opinione pubblica dice: *Ha scritto in difesa del giuramento: ha giurato; dunque si è accordato con loro*, cioè coi Giacobini (*num.* 57 *hic*). Codesto raziocinio, sul quale voi fate tanto stato, veramente è un raziocinio da popolo, da volgo ignorante. Quell'antecedente è troppo generale. Tra esso, e la conseguenza mancano varie nozioni intermedie. Riformate l'antecedente, e dite così: *Ha scritto in difesa: ha giura-*

ra-

rato colle dichiarazioni, e proteste nel FACTUM, e tiratene poi la conseguenza giusta. Sarà mai possibile, che un Dottor par vostro tiri quella conseguenza popolare, *dunque si è accordato coi Giacobini?* Ma finalmente il popolo è sempre popolo, e discorre per lo più alla balorda, senza saper le cose al giusto. Forse anche voi non sapevate le circostanze tutte del *Factum*: vi compatisco, e perciò metterò il vostro libro in conto di un discorso da Popolo.

83. Prego i miei Lettori a rilegger quì tutto il passato Capo III, che fa tutto al proposito, ed a scusare la forte insistenza, che io fo su questo punto. In questo consiste unicamente la presente quistione. Non intendo di scrivere in difesa del giuramento Romano, come già ho protestato anche nella Prefazione. Io l' ho condannato sempre nel senso suo naturale: lo condanno tutt' ora, e lo abbandono volentieri al destino che merita. Ma io non l' ho creduto, e dato per lecito, se non con quelle dichiarazioni, e proteste, che ho fatte pubbliche colle stampe: questa è una *differenza essenzialissima*. Eppure questa differenza non si è voluta capir mai, o almeno non si è messa in conto da chi ha voluto farmi fare la figura di Apostata dalla Fede presso il pubblico. Da questa taccia, da questa infamia io intendo di liberarmi, non di difendere il giuramento. La pubblica opinione (ancorchè sia ingiusta) porta il dovere di riparare lo scandalo quasi universale: io dunque ho procurato di ripararlo colla mia ritrattazione stampata. I Teologi notano poter-

tersi censurare come *scandolose* , *offensive delle pie orecchie*, *favorevoli all' errore*, certe proposizioni, benchè sieno vere in sè stesse. Anche i Professori del Collegio Romano hanno ritrattato il giuramento fatto, appunto per riparare lo scandalo nato.

C A P O X.

Del giurare in dubbio.

84. DOpo aver io nel mio Opuscolo messe in mostra tutte quelle ragioni, che parvero a me render lecito il giuramento, secondo le spiegazioni, e le proteste aggiuntevi, propongo finalmente un ultimo argomento così. Supponiamo che le prove addotte finora non siano pienamente convincenti, ma lascino la cosa in dubbio: voi potete lecitamente giurare, poichè il Superiore ve lo comanda, e la presunzione sta sempre a favore del Superiore comandante. Questa regola io l' appoggiai sopra la dottrina comune a tutti i Teologi. Nelle Regole, e Costituzioni di varj Ordini regolari sta registrata espressamente questa massima, che i Sudditi possono, e debbono ubbidire ai loro Superiori in tutte le cose dove non si conosce manifestamente peccato. Ora nelle cose dubbiose è impossibile conoscere *manifestamente* peccato. *Manifesto*, e *dubbioso* non possono stare insieme. La Chiesa, nell' approvare quelle Costituzioni, ha canonizzata questa massima. Potrei quì citare la dottrina di S. Bernardo, e

e di altri Padri; ma è superfluo trattenersi di più in una cosa notissima a tutti; e certissima.

85. Il Marchetti prende a combattermi su questa dottrina nel suo *num. 72 a pag 222 e seg.* Il raziocinio di lui è tale in compendio. = La „ regola per determinarsi nel caso de' dubbi mo- „ rali, il principio riflesso, deve essere estrinseco „ ai momenti, ed alle ragioni già prodotte nella „ questione, e che ci hanno lasciati nel dubbio. „ Quando nei due opposti baccini della bilancia „ io ho già messi *hinc*, & *inde* tutti i pesi che „ aveva, ed ella non ostante rimane in bilico, ci „ vuole un peso, una forza, che non vi sia stata „ già posta: un' altra forza estranea, che spinga, „ e determini la bilancia a discendere da una del- „ le parti, piuttosto che dall' altra = Fin quì va bene: ammetto questa proposizione astratta. Veniamo adesso al concreto del caso nostro: di grazia i Lettori vi badino attentamente.

86. = Ma quivi nel caso nostro il *com-* „ *mando del Superiore*, che si verrebbe a dar- „ mi per *principio riflesso* da determinarmi nel „ dubbio, già vi è messo sopra; anzi non vi è „ quasi altro che lui solo da una parte della bi- „ lancia. Io non ho nessuna altra ragione, nè in- „ teresse, nè voglia, nè obbligazione di andare a „ prestare quel giuramento, se non per questo solo, „ che ad ogni costo si vuole, e mi si commanda „ che lo debba prestare = E tira avanti svilup- pando sempre più questo pensiero. Ho gran timore, che un Lettore intelligente si arresti quì altamente stupito all' evidentissima falsità, ed al-

la

la strana cecità del pensar Marchettiano, e che sospetti in me di qualche impostura per aggravare il mio avversario. Perciò prego tutti a leggere in fonte i passi or citati nel suddetto *num.* 72 per assicurarsene.

87. Dunque il Superiore mi comanda di giurare. Questo comando è forse un peso posto sulle bilancie? No, caro Marchetti. Voi siete giovane, e di spirito vivo e pronto. Voi avete buone gambe; e camminate con troppa fretta. Io son vecchio, e di spirito un po' torpido, e pesante: eppoi patisco di podagra, e non posso tener dietro ai vostri passi. Permettetemi di far quì un po' di pausa. Il Superiore mi comanda di giurare. Io quì dopo il comando datomi dal Superiore prendo in mano le bilance, e lasciando affatto da parte il comando, comincio ad esaminare se questo giuramento sia lecito, o no. Trovo delle buone ragioni per dir di sì, e le metto, come tanti pesi, sopra un bacino delle bilance, il quale perciò trabocca tutto da una parte. Ma trovo anche delle buone ragioni per dir di no, e queste poste come tanti pesi nell' altro bacino alzano il traboccante, e mettono la bilancia in bilico. Eccomi dunque in dubbio. Che fo io allora? Ricorro al principio *riflesso*, ed *estrinseco* a tutti i momenti, e pesi posti già sulle bilancie, e dico così. Nel giuramento comandatomi io non conosco manifestamente peccato, giacchè, dopo un diligente esame, io resto in dubbio: dove non si conosce manifestamente peccato, si deve, o almeno si può lecitamente ubbidire al Superiore, che coman-

manda. Dunque io debbo, o lecitamente posso ubbidire, e fare il giuramento comandatomi. Ed ecco quel peso, il quale posto sopra un bacino dopo tutti gli altri pesi mi determina a giurare. Non è dunque vero che *il principio riflesso fusse già stato posto sulle bilance*. Io non ve l'ho posto, se non in ultimo luogo, e nel *n.* 106 del mio Opuscolo, che in tutto comprende *n.* 120. Neppure è vero, che *non vi sia quasi altro peso che questo solo da una parte della bilancia*; non vedete voi quante ragioni e pro, e contro il giuramento, tutte indipendenti affatto dal comando del Superiore, ho io esaminate nel mio Opuscolo? Non vedete voi quanti pesi, e da una parte, e dall'altra vi sono sulle mie bilance, per più di cento numeri antecedenti?

83. Ora m'accorgo, caro Marchetti, che voi siete un po' riscaldato dal viaggio: Io per dirvela mi sento stanco. Riposiamoci dunque un poco, e intanto divertiamoci a ripassare, e considerare la bellezza di que' regalucci, che per cortesia vostra mi avete favoriti cammin facendo = effet-
„ to di teste piccole, pregiudicate, ostinate a ri-
„ petere sempre le medesime inezie. O cappita
„ quest'è grossa! Questa non l'ha detta nessuno
„ prima de' *Sentimenti* (del Bolgeni). Lo capi-
„ rebbe un bambino. Bisogna, amico, che voi vi
„ siate accecato = (parla con me) =. Come
„ mi venite voi a dire con tante Fanfaronate, ec.
„ Fra qualche anno, se piacerà a Dio di render-
„ ci il nostro cervello = (Oh sì piaccia pure a
Dio di rendervelo, e di darvelo adesso, senza
„ aspettare anni) = queste sembreranno frene-
„ sie,

„ sie, stranezze inesplicabili. E un fenomeno sin-
„ golarissimo, che si trovino persone, che dian-
„ zi avevano il lor senso comune, e proseguono
„ a confessarsi, e a dir messa. Questa supera le
„ leggi permissive = *et reliqua*.

CAPO XI.

Sulla infallibilità del Papa.

89. TUtti sanno che questa infallibilità è un punto non peranco deciso dalla Chiesa: che si può negarla, e che da moltissimi Teologi Oltramontani, ed anche nella nostra Italia, si nega in pubbliche stampe, senza che per questo si perda il Cattolicismo. Peraltro io l' ho sempre ammessa, e difesa pubblicamente, e protesto di ammetterla tuttora, e la credo come un punto teologicamente certo.

90. Sanno altresì tutti, che quella infallibilità non si ammette da verun Teologo (almeno da più di un secolo in qua) se non nelle decisioni solenni *ex Cathedra*, le quali hanno caratteri ben chiari, e determinati, per distinguerle da altre decisioni non solenni, e di minore autorità. Tali caratteri distintivi li riconosce, e li confessa anche il Marchetti nelle sue *Ciprianiche*, onde non può egli contrastar questo punto.

91. Il Pontefice Pio VI di s. m. due volte decise, che il giuramento Romano non era lecito. La prima volta in una Lettera privatissima scritta in risposta al Sacerdote Don Andrea Lauri

Ret-

Rettore del Seminario Romano, il quale avea consultato il Papa su quel giuramento per mezzo di privata persona stante al servizio di S. Santità in Toscana, e da questa medesima persona fu risposto a nome del Papa. Questa Lettera stette occulta per gran tempo. La seconda volta Pio VI decise col suo Breve 30 Gennaro 1799, o più veramente Lettera scritta in Italiano (i Brevi si scrivon sempre in latino) a Monsignor Boni Provicegerente di Roma. Non vi sarà, credo, veruno tanto imperito delle cose, che attribuisca a queste due Lettere l' autorità, e la forza di decisione solenne *ex Cathedra*. Certo il Marchetti non le riconosce, non le spaccia per tali. E quì replico ciò, che ho anche avvertito nella Prefazione, cioè che io mi restringo a parlare del solo giuramento Romano: di altri Repubblicani giuramenti non parlo.

92. Sui tre punti suddetti siamo dunque d'accordo il Marchetti ed io. Ma egli lungamente si stende a provare, che tra la fede strettamente tale, e 'l nulla di fede vi è un intervallo infinito. Che il Papa è sempre stato consultato nei dubbj in materia di Religione da tutte le parti della Chiesa. Che le sue risposte, quantunque non avessero i caratteri di decisioni solenni *ex Cathedra*, sono sempre state venerate, ed hanno servito a regolare i sentimenti, e le azioni dei Cattolici. Che tutto ciò si prova colla Tradizione dei primi secoli del Cristianesimo continuata fino a noi: Caro Marchetti avete ragione: ben volentieri vi accordo tutte queste cose. Tiratene ora la con-

conseguenza: dunque io ho intaccata la fede senza perderla tutta (*vedasi il num.* 60 *hic*): dunque io mi sono allontanato dal cammino segnatomi dalla Tradizione di tutto il Cristianesimo. Ma, caro il mio Dottore, questa conseguenza voi l'avete tirata troppo presto: voi quì avete colla solita vostra fretta lasciate per terra alcune spighe belle grosse. Permettetemi che le raccolga io, e le metta nel vostro sacco.

93. PRIMA SPIGA. Il Breve o Lettera di Pio VI de' 30 Gennaro 1799 è posteriore alle due mie stampe sul giuramento. Voi stesso avete poi dovuto confessar questa cosa nell' Appendice, che avete aggiunta al fine del vostro Libro *pag.* 234. Il mio Parere fu stampato nel Marzo, o nell' Aprile del 1798: l' Opuscolo SENTIMENTI, EC., fu divulgato circa li 26 Gennaro 1799 certamente prima del Breve Papale. Dunque io stampando il *Parere*, e l' Opuscolo non ho operato contro la decisione del Papa, che non era stata data fino allora; nè io era Profeta per antivedere, che si sarebbe data.

94. SECONDA SPIGA. Vorrete voi mettere in conto la Lettera privatamente scritta al Rettore del Seminario Romano? Io vi protesto, che non ho veduta mai questa Lettera. Questa non era nota se non a pochissime persone. Io ne sentii a parlare nel secondo congresso (*num.* 218 *hic*); ma giudicai di passar oltre per la ragione perentoria, che dirò or ora (*num.* 96 *hic*).

95. TERZA SPIGA. Mi erano note le decisioni date da Pio VI sui giuramenti Francese, Fiam-

Fiammingo, e Cisalpino. Ma questi giuramenti sono sostanzialmente diversi dal giuramento Romano. Sapete, che una sola parola di più, o di meno, o diversa, può variare il senso di una proposizione, e che la decisione data sopra un caso morale non può mai applicarsi ad altro caso diverso. Il mio Opuscolo, il quale nel Capo IX parla *dell' objetto, che nasce dalle private risposte date dal Papa*, non parla certamente del Breve 30 Gennaro 1799, il quale allora non esisteva (*num.* 208 *hic*).

96. QUARTA SPIGA. Le mie stampe si uniformano affatto nel senso, e nella sostanza colla decisione del Papa data nel Breve 30 Gennaro 1799. Badate quì, caro Marchetti, questa è una spiga grossissima, e pienissima, portatevela a casa, ed avrete pane per tutta la vostra vita. Che cosa decide il Papa in quel Breve? Decide (badateci bene), che il giuramento Romano non è lecito prestarlo *puramente, e semplicemente, nel suo puro, e natural significato:* sono parole precise del detto Breve. Le mie stampe che cosa dicono? Dicono affatto lo stesso. Di grazia rincontriamone i detti = Per odio *alla Monarchia* non si può „ già intendere l' atto meramente interno di *aborrirla*, e *detestarla*: = questo è il significato *puro*, e *naturale* della parola *odio*) = , quest' at„ to non è lecito il farlo = (*Parere* §. 4, *pag. VI*). Nell' Opuscolo *Sentimenti* tutto intero il Capo VI è destinato a provare, che non è lecito giurare *odio alla Monarchia* nel suo *puro*, e *natural significato*. (*Si veda l' annotazione al num.* 45 *hic.*)

Ciò si replica quattro, o cinque volte. Dunque, un anno prima che il Papa decidesse sul giuramento Romano, io avea già prevenuta ed inconfrata la decisione Papale. Questo è un fatto pubblico, ed innegabile.

97. Or questo punto, anche solo, basta per condannare tutto intiero il giuramento Romano. Quando in una Formola, la quale contiene due o tre punti, si decide che uno di quei punti non è lecito giurarlo, è cosa chiara, che non è lecito giurare su quella Formola tutta intiera, e intesa *pro ut jacet*. Già si sa che *malum ex singulis defectibus*. Dunque sul punto *dell' odio alla Monarchia* i miei sentimenti sono stati e sono sempre in tutto l' Opuscolo affatto conformi ai sentimenti del Papa. Quest' *odio* poi il Papa nella sua Formola lo traduce in parole, che suonano di non far complotti, o sedizioni contro la Democrazia per richiamare la Monarchia (*num.* 15 *hic*). In questo medesimo senso lo spiegai ancor io prima del Papa; nè vi è altra diversità, fuorchè il Papa non ha conservate le parole della Formola, ed io, perchè non si è mai potuto ottener di cangiarle (*num.* 7 *hic*) pel timore, che i Rappresentanti aveano d' incontrar malanni, le ho conservate quantunque equivoche, ma dando loro un senso identico col senso del Papa siccome esse n' erano suscettibili, e protestando di volere, che nè in bocca mia, nè in quella de' Giuranti esse potessero mai da alcuno esser prese in senso diverso (Si vegga nell' annotazione del *num.* 45 *hic* con quanta energia siasi da noi protestata questa

esclu-

esclusione del senso malvagio). Quì l' uniformità de' sentimenti è perfetta, e voi non lo potete negare, nê può negarlo veruno; dunque circa il midollo, e la sostanza di ciò, che con *questo senso* si giura, non possiamo essere maggiormente d'accordo, poichè è uno stesso senso il mio, ed il senso contenuto nella Formola proposta dal Papa. Tutta la controversia per tanto si riduce alla scorza delle parole; ma quando il senso, a cui esse vengon legate non sia un senso del tutto arbitrario, e non manchino degli esempi di chi abbia fatto uso delle stesse parole in senso non ripugnante, e da esse abbia *ex natura rei* escluso ogni senso ovvio, naturale, cattivo, ed immorale somigliante a quello, di cui si tratta (*num.* 68 *hic*); quando sia un senso dedotto dalle circostanze; e sopra tutto quando sia un senso convenuto tra quello *qui jurat*, e quello, *cui juratur*, convien ben avere la testa piena di esseri smisurati, e 'l cranio pieno di montagne (*num.* 28 *hic*) per iscagliarvi contro di me, come voi fate, spacciandomi in faccia al mondo tutto, non come uno, che abbia errato soltanto coll' intelletto, ma come un prevaricatore dalla sana morale, che per colpa di volontà abbia quasi rinunziato al Vangelo.

98. Negli altri punti della *fedeltà, e attaccamento alla Repubblica, ed alla Costituzione*, io mi sono ingegnato con varie spiegazioni di escludere ogni cattivo senso, e di ridurre ogni cosa alla sola ubbidienza civile al Governo. Questo non è egli un dire, che neppur questi punti era lecito giurarli *puramente, e semplicemente?* Non è egli

questo un cautelarsi contro gli equivoci, in forza de' quali poteva darsi un senso irreligioso alle parole della formola? Un senso, che a primo aspetto potea parer *puro*, e *naturale*? Che occorreva che io mi trattenessi tanto lungamente, come ho fatto nel mio Opuscolo in dichiarazioni, e spiegazioni, se io credeva lecito prestar quel giuramento *puramente e semplicemente*, *nel suo puro*, *e natural significato*? Mi sarei sbrigato con poche parole dicendo: *Sì giurate pure senza scrupolo su quella formola PROUT JACET*, *che è lecito*, *e non cercate altro*. Anzi sebbene il Papa sul punto della fedeltà, e attaccamento alla Costituzione (punto assai equivoco, e fastidioso) non abbia fatto altro, che apporvi la clausula *Salva per altro la Religione Cattolica*, io ho stimato bene di far di più, e di spiegare quei sensi, i quali certamente salvano la Religion Cattolica.

99. Aggiungete ora le tante volte, e in tante maniere, e con tanta forza da me replicate proteste di intender *salva la Religione Cattolica*, le quali proteste si sono appunto stampate anche colla mira, che dovessero fare *unum* col giuramento. Con questa clausula il S. Padre Pio VI autorizza a prestare il giuramento. Voi poi con questa sola clausula giurereste anche sopra una formola, che contenesse 99 eresie (*num.* 27 *hic*). Dunque le mie stampe sono nel senso, e nella sostanza affatto conformi ai sensi, e alla decisione del Papa de' 30 Gennaro 1799.

100. Quindi errate enormemente nello scopo della nostra questione, quando dite a *pag.* 182 = Gli avversarj debbon provar quì, che le

„ decisioni di Pio VI *non licere* il giuramento, di
„ cui si tratta, non sono obbligatorie in coscien-
„ za, e non impediscono a un Cristiano di soste-
„ nere colla disputa, e con il fatto l' opposto *li-*
„ *cet* =. No io non debbo provar questo, e non ho inteso mai di provarlo. La prova opposta alla decisione del Papa sarebbe dar per *lecito* il giuramento *inteso nel suo puro, e natural significato*. Tali parole onninamente necessarie perchè le lasciate voi sempre fuori? E' una cosa deplorabile, che o non capiate mai, o non vogliate capire il vero stato della presente questione!

101. Il Papa, direte voi, ha condannata la prestazione del giuramento fatta dai Professori, benchè fatta con tutte le spiegazioni, e le proteste da me suggerite. Vi si potrebbe negare, che il S. Padre, col suo Breve de' 30 Gennaro 1793 posteriore al giuramento de' Professori, lo abbia veramente condannato nel modo, che voi dite. Egli comincia quel suo Breve con asserire, che gli = ha recato grandissimo dolore l' annunzio,
„ che i Professori del Collegio Romano, e della
„ Sapienza hanno prestato puramente, e semplice-
„ mente il giuramento prescritto dalla Costituzio-
„ ne Romana =.

102. Potrebbero dirvi i Professori, che il Papa si è quì riportato con fiducia alla relazione di chi gli ha annunziata una tal cosa, della cui essenza e qualità niuno meglio di essi può essere al fatto (questa cosa non la negherete neppur voi, almeno per ciò che riguarda il fatto *proprio* de' Professori): che Egli non fu informato di tut-

te le circostanze che lo accompagnarono : che quest' atto gli fu rappresentato sotto un aspetto diverso da quello, che aveva in realtà : che per rapporti non conformi al vero egli sbagliò *in fatto*, giacchè se egli avesse saputo con precisione come erano andate le cose, non avrebbe certamente parlato così, ma ben diversamente avrebbe parlato del giuramento fatto da loro.

103. Quando poi nel decorso del suo Breve viene a dire = Non poteva essere ignoto ai Pro-„ fessori del Collegio Romano con quanta matu-„ rità di consiglio *sia stato da noi più volte pro-„ nunziato essere illecito il giuramento* in questione „ *considerato nel suo puro, e natural significato*. Giu-„ dizio che è stato da noi pronunziato, previe le „ più serie consultazioni di dotti, ed esperti Teo-„ logi, previo un maturo esame di una Congre-„ gazione di Cardinali per probità, e dottrina „ specchiatissimi = potrebbero i Professori a voi rispondere: che tutte le cose, che ivi si dicono, non si possono, colla Cronologia de' fatti alla mano, intendere del giuramento Romano, di cui al tempo di tali esami, e Congregazioni non esisteva per anco neppur il sospetto: e che essi hanno sempre riputato il giuramento Romano (*num.* 95 *bic*) bastantemente diverso da que' giuramenti, i quali erano stati assoggettati alle *consultazioni*, ed *esami*, di cui ivi si parla, per poterlo differenziare da quelli, e non doverlo per conseguenza riconoscere incluso nel *giudizio* ivi *pronunziato* dal Papa. Inoltre che non avendolo essi, di loro intima certa scienza, prestato nel suo

pu-

puro, e *natural significato*, ma soltanto in un senso buono, sano, rispettoso, e cattolico, con replicate formali proteste *verbali*, e *STAMPATE*, che essi aborrivano, e rigettavano il senso cattivo, immorale, acattolico, anche per questa ragione non vien compreso in quello, che il Papa ivi dice *sia stato da lui più volte pronunziato essere illecito*.

104. Che se si aggiunga, che la Legge di giurare per li Professori, fu legge fatta dal solo Ministro per le ragioni, che si sono addotte al *num.* 71 *hic*, (e voi stesso alla *p.* 2 del vostro Libro fate notare, *che la Costituzione ad essi non lo prescriveva, e che deriva da altra sorgente quest' assoggettamento de' Professori all' obbligo di giurare*) è abbastanza manifesto che (accordando ivi il S. Padre (e), che *il Legislatore può essere un competen-*

 te

(e) = *Sebbene le parole dei giuramenti si debbano intendere da chi giura secondo il senso di chi gli esige, qualunque verbale dichiarazione ne abbiano fatta i detti Professori avanti al Magistrato destinato a ricevere il lor giuramento, non ne può variare la sostanza: e siccome il solo Legislatore, e non un mero Magistrato destinato alla materiale esecuzione di una legge può essere un competente interprete della medesima, così l' apparente annuenza del Magistrato alla verbal dichiarazione dei Professori non basta per dare alle parole del giuramento una interpretazione diversa dal Significato, che quelle parole puramente, e naturalmente pronunziate contengono.* =

te interprete della Legge) i Professori possono dire, che se il Papa non avesse ignorato, che il *Magistrato destinato alla materiale esecuzione* del giuramento era quello stesso stessissimo, che ne avea portata la Legge pe' Professori, non avrebbe certamente qualificata di *insufficiente* nè la *interpretazione*, nè la *annuenza* del medesimo Magistrato, per non contraddirsi in quel che egli ivi espressamente dice riconoscendo nel Legislatore la *competenza* di interpretare la Legge.

105. Potrebbero anche aggiungere, che il Papa per mancanza di sincere, e dettagliate notizie qualifica di *apparente* l' annuenza del Magistrato, mentre, per chi vedeva le cose in presenza, ed era al fatto visibile de' dettagli più minuti in questo affare, vi furono tutte le ragioni onde ravvisare chiaramente in quell' *annuenza* tutti i caratteri di sincerità, e di una vera, e reale esistenza, tanto per parte del Popolo Romano, quanto per parte de' suoi Rappresentanti. Il Popolo Romano, che avea protestato solennemente di voler *salva la Religione Cattolica*, e che la voleva salva di fatto, avea tutto il diritto di interpretare quella Costituzione, e di rettificarne gli equivoci con fissargli al senso cattolico. Si sa pure che la sola violenza, e 'l terrore gliel' ha fatta mettere in esecuzione; ma (come ho detto al *n.* 28 del mio Opuscolo) nè esso vi ha avuta alcuna parte attiva nel formarla, nè mai l' ha esso legalmente accettata. I suoi Rappresentanti poi acconsentirono alle proteste de' Professori con quell' espressa annuenza, e con tutte quelle forma-

ma-

malità, che da loro si poteva senza correr rischio in que' difficilissimi tempi di incontrare la indignazione di quelli, che colla forza e colle armi alla mano riempivano ogni cosa di terrore, e di spavento. Dunque e il Popolo Sovrano, e i suoi Rappresentanti aveano diritto di interpretare, e interpretarono di fatti la Costituzione Romana in senso cattolico, e con interpretazione legale, ed autentica.

106. Ma prescindendo da tutto questo, che vi potrebbero rispondere i Professori del Collegio Romano, io voglio anzi sempre più farvi toccar con mano l' ingiustizia e 'l grave torto, che mi avete fatto nel dipingermi al pubblico, quale per Misericordia di Dio non sono mai stato, Refrattario e Indocile alle decisioni, e a' Rescritti de' Sovrani Pontefici. Che se vi eravate veramente mosso a scrivere solo per zelo, che la verità avesse il suo luogo, e non per altre spinte, potevate contentarvi di combattere le mie ragioni, e farmene vedere la insussistenza, senza aggravarmi di quel, che non ho mai detto, e lasciando a parte tante declamazioni, e tante invettive fuor di proposito, le quali non han servito ad altro, che a farvi sempre più scorgere dalle persone sensate.

107. Vi voglio perciò io stesso segnare la traccia delle idee, che il S. Padre ha tenuta nel suo Breve, o Lettera de' 30 Gennaro 1799. Servirà questa traccia a togliere ogni dissonanza dello stesso Breve coi fatti ivi enunziati, e a comporre con essi ogni detto del S. Padre. Essa inol-

inoltre mostrerà ad evidenza, che il Papa ha realmente avuta *intenzione decisa*, *e incontrastabile di condannare l' atto del giuramento* anche nel modo, e con *quelle mie spiegazioni*, con cui l' hanno prestato i Professori del Collegio Romano. Da questa si potrà anche vedere come si possa rispondere alle difficoltà, che ho accennato di sopra, che a voi si potrebbero fare dai Professori.

108. Nella ferma persuasione, in cui fu il S. Padre, che nella prestazione del giuramento non vi sia stata *una vera*, *reale*, *e legittima annuenza* per parte di coloro, *quibus juratum est*, Egli ha considerate tutte le *dichiarazioni verbali* de' Professori come sterili affatto, e incapaci di per sè sole del menomo influsso valevole a cangiare la sostanza intrinseca dell' atto del giuramento, e quantunque le parole della formola, almeno per parte de' Professori, e delle loro interne, ed esterne, e protestate disposizioni, non siano uscite dalle lor bocche, e da' loro cuori se non coniate con un impronto *unico*, cattolico, e ben diverso da quello, che *puramente*, *e naturalmente pronunziate contengono*, e presentano; con tutto ciò il Papa ha valutato tutto questo per nulla in ordine al togliere, o sminuire la qualificazione di atto, e *giuramento prestato puramente*, e *semplicemente*. In somma il Santo Padre qualifica l' atto *considerato nel suo intrinseco*, che è ciò che intendeva di fare, e non nelle sue relazioni, che Egli ha credute non sincere.

109. Con questa genesi di idee si spiega ogni cosa, e come Egli al principio del suo Breve abbia

bia potuto dire: ci si annunzia *che i Professori hanno già prestato PURAMENTE, e SEMPLICEMENTE il giuramento prescritto dalla Costituzione Romana*, e come inerendo al medesimo suo raziocinio, quando nel decorso del Breve dichiara *illecito* il giuramento *considerato nel suo puro, e natural senso*, Egli abbia avuto in mira di dichiarare ILLECITO il giuramento Romano anche nel modo, e nella forma, con cui i Professori l' hanno prestato, giacchè in forza del medesimo suo raziocinio egli ha appreso, che il prestarlo con una soltanto *apparente annuenza* di un particolar Magistrato fusse un prestarlo nel senso *puro*, e naturale.

110. Contuttociò e i Professori Romani, ed io siamo affatto innocenti, e scusabili non solamente *coram Deo*, ma anche *coram hominibus*, giacchè un tal Breve è posteriore a' nostri fatti, ed anche per questo non ci siamo meritate, nè quelle tante esagerazioni, nè que' rimproveri così poco misurati, di cui tanto spesso con rara modestia ci avete gentilmente favoriti nel vostro Libro. E persuadetevi pure (per quanto ci riguardiate come altrettanti Pubblicani), che se avessimo anche sol potuto ragionevolmente dubitare, che non bastasse l' *annuenza* de' Rappresentanti, se avessimo potuto con qualche fondamento sospettare, che questa *annuenza* non esistesse, oppure che essa non fusse *leale*, *sincera*, e *legittima*, niuno de' Professori avrebbe certamente giurato. Io poi ne' SENTIMENTI, ec. suppongo quest' annuenza talmente necessaria, e indispensabile qual con-

condizione integrante le spiegazioni proposte, che in più luoghi mi sono trattenuto a dimostrare, che essa veramente, e realmente esisteva, non solo *implicitamente*, perchè inseparabile dalla consonanza, e cospirazione, nel medesimo senso da me spiegato della parola *odio*, di quelli *quibus jurabatur*, ma che essa esisteva anche *esplicitamente* dicendo ivi (*num.* 50) che = questo senso, che „ non porta cosa veruna più di quello che porti „ la fedeltà al Governo attuale . . . *si è dichiarato palesemente, e formalmente dai Magistrati della nostra Repubblica, e di ciò potranno ben molti* „ *farne testimonianza* =, vale a dire tutti quelli che si trovarono al Congresso (*num.* 7 *bis*). Potevasi egli in quelle critiche circostanze accennar più chiaramente, senza compromettere alcuno, l'annuenza del Ministero alle spiegazioni, e proteste de' Professori nell'accennato Congresso? Ed è poi evidente, che se io non avessi creduta, e fermamente tenuta necessaria, e indispensabile una tale annuenza, non avrei in quel mio Opuscolo impiegati tanti argomenti, per dimostrare, che essa veramente e realmente esisteva.

Che se a voi sembrasse come ho sentito objettarmi, che in quell' Opuscolo io avrei dovuto, senza andar a cercar tanti altri argomenti, raccontare *apertamente* l' atto di annuenza, per cui i Rappresentanti accettarono le spiegazioni e proteste fatte nel Congresso da' Professori, vi pregherò a riflettere alle circostanze, nelle quali militavano gli stessi motivi, e la stessa delicatezza perchè questo cenno non fusse troppo patente, che mi-

militarono già presso i Rappresentanti, per non lasciar variar la formola (*num.* 26 *bic*). Ma questo non toglie, che essi avessero tutto il diritto di interpretare la formola, e la Costituzione. Serj riguardi gli obbligavano a procedere con tutta la cautela, per non attirarsi addosso dei malanni più funesti, e che potevano produrre pessime conseguenze.

111. Conchiudendo ora al nostro proposito, tutti quei grandi errori, che con tanto vostro raccapriccio dite di aver trovati in me, e nei Professori, in realtà non sono altro che Campanili, e Montagne, delle quali avete piene ambedue le vostre teste, e contro le quali correte ad urtare ad occhj chiusi, facendovi compatire da ogni sensato Lettore quando menate sì gran rumore, e vi fate plauso da Paladino dell' ottenuta vittoria.

112. Il Papa, replicherete voi, ha condannate le mie spiegazioni. No, non dite questo. L' Opuscolo mio SENTIMENTI Egli non l' ha veduto, e nè tampoco potuto vedere prima del suo Breve 30 Gennaro. Esaminatene le date (*num.* 93 *bic*). Il *Parere* so che l' avea o veduto, o saputo; ma in tutte le carte da lui trasmesse a Roma relative al giuramento, voi non troverete neppure una parola, neppure un cenno di disapprovazione, o di condanna di quelle mie spiegazioni. Eppure il Papa se voleva rigettarle, e condannarle, ebbe tempo più di un anno della sua dimora in Italia, e poteva farlo almeno con Brevi, o Lettere private dirette o a me stesso, o ad altri. Anzi se quel mio *Parere* è tanto cattivo, e dan-

dannoso alla nostra Santa Religione, come voi supponete, e date ad intendere al pubblico; il Papa era in obbligo di riprovarlo. Eppure non l'ha fatto. Il mio Opuscolo poi *Sentimenti* altro non è, che un maggiore sviluppo delle cose dette, e delle spiegazioni date nel *Parere*. Non è dunque vero, che Pio VI abbia nel suo Breve 30 Gennaro, o altrove condannate o in sè stesse, o nel loro senso le mie spiegazioni. Anzi osservate, che nella formola da Lui approvata, e trasmessa a Roma spiega l'*odio alla Monarchia* nello stesso stessissimo senso, nel quale l'avea spiegato io un anno prima nel mio *Parere*, e quasi colle medesime parole, onde sembra che dal *Parer* mio le abbia prese.

Ma non solamente il Santo Padre non ha condannato col Breve surriferito le mie spiegazioni, nè ha avuto in mira di condannarle, che anzi dal tenore stesso del suo Breve si ricava manifestamente, che Egli le ha approvate, e riconosciute sufficienti. Di fatti quale altra ragione si adduce ivi da Lui per mostrare illecito il giuramento, che i Professori del Collegio Romano, e della Sapienza avean fatto colle spiegazioni da me suggerite? Egli adduce *unicamente* il difetto di *annuenza sincera*, e *legittima* a tali spiegazioni per parte di quelli, *quibus juratum est*, e nient' altro. Dunque implicitamente ammette, e riconosce la virtù, ed efficacia delle mie spiegazioni *verbali* fatte dai Professori (*a fortiori* se Egli avesse avuta esatta cognizione del modo e del fine, per cui si erano rese pubbliche colle stampe,

e pe-

e perenni), qualora le avesse trovate *legittimamente accettate* da coloro a' quali apparteneva, e con *sincerità* da' medesimi *riconosciute*. Ora le spiegazioni, che io ho proposte, le ho forse proposte efficaci, e sufficienti in senso disgiunto dalla necessità indispensabile di un' *annuenza legittima, sincera, e reale?* Basta aver occhi per leggere il mio Opuscolo SENTIMENTI, ec., per chiarirsi, che io non le ho proposte valevoli, e sufficienti *in jurantibus*, se non *in sensu composito* di una vera, e sincera consonanza di senso, certa, legale, e *dichiarata* da quelli, e per parte di quelli, *quibus jurabatur*. Sfido chiunque, che, leggendo il mio Opuscolo, non vi vegga in più luoghi supposta, ed ammessa la necessità di una tale *annuenza*. (*Si veda il num. preced.*)

113. Se voi aveste fatte tutte queste riflessioni non avreste ora il rammarico di vedere, che tutto il vostro libro è senza fondamento relativamente al caso nostro; che è una di quelle *gallore, o vessiche gonfie di vento*, che voi avete mostrate al popolo nelle vostre *METAMORFOSI di Basilide (pag. 33)*, le quali svaniscono con un buffetto. Vedreste, che tutte le vostre focose declamazioni sono proprio proprio sprecate, che quella vernice di anticattolicismo, la quale a larga dose vi siete dilettato di dare al quadro delle mie stampe, non ha servito ad altro che ad imbrattare le vostre mani, e farvi compatire dal pubblico. Ma forse voi non avevate tutte le notizie del *Factum*. Vi compiango dunque, e non è da stupire se a voi è succeduta la disgrazia, che

suc-

succede a chiunque scrive di quel che non sa, e menando bastonate da orbo percuote sè stesso.

CAPO XII.

Falsità di alcuni fatti miei personali.

114. NEl *num.* 74 del suo libro (*pag.* 217 *e seg.*) il Marchetti riferisce un fatto privatamente passato tra lui e me, nell'anno 1798, di una Lettera da lui scrittami sotto il nome di *Fermino Terreni*, che si qualificava *Penitenziere d'Acquapendente*. Questa Lettera combatteva le due mie stampe sull'alienazione de' beni ecclesiastici. = Questa Lettera = soggiunge il Marchetti = „ sentii poco dipoi che fu stampata in Venezia „ dall'Andreoli; ma fin quì non l'ho potuta vedere . . . . Quella lettera non credo sarà stata „ variata nella stampa, perchè lo squarcio, che „ indi ne riferisce Bolgeni (*pag. LVII* dell'Opuscolo *Sentimenti*) combina perfettamente col manuscritto =. Per altro la stampa è più diffusa assai della lettera. Chi poi l'abbia stampata, o fatta stampare, il Marchetti ce lo dirà forse un'altra volta, se gli piacerà.

115. Dopo avermi ripreso coi più forti termini di cecità per altri punti, de' quali ora non voglio parlare, passa a trascrivere le seguenti righe del mio Opuscolo = Ma poi l'Autore con „ lettera privata mi ha scoperto il vero suo nome, e mi ha confessato i suoi sbagli, e me ne „ ha chiesto scusa =. Indi soggiunge così = Mi

„ re-

„ restringerò a supporre, che quì vi sia qualche
„ equivoco: ma protesto in faccia al pubblico,
„ che dopo quella mia lettera de' 16 Maggio io
„ non ho più comunicato, nè scritto parola al
„ Bolgeni, nè con nome finto, nè col nome ve-
„ ro, nè con lettera pubblica, nè con lettera pri-
„ vata =.

116. Quì io comparisco un Falsario, un Impostore in faccia al mondo. Abbiano pazienza i Lettori di considerare il fatto, prima di condannarmi di una colpa così vergognosa. Ricevuta che ebbi la lettera di Fermino Terreni sotto il titolo di Penitenzier d' Acquapendente, gli risposi modestissimamente mostrandogli chiaramente gli sbagli, che avea presi; e perchè non avesse ad abbujare la mia risposta, ne mandai copia a quel Monsignor Vescovo. Il Vescovo mi rispose, che il suo Canonico Penitenziere certamente non era l' autor della lettera, alla quale io rispondeva. Non mi ricordo quanto tempo passasse tra questa proposta, e risposta: quand' ecco giungermi una lettera da una Città di Toscana, la quale per ora non nomino per degni riguardi: era sottoscritta col nome, e cognome di uno stato mio Conreligioso, e compagno di studj per varj anni nel Collegio Romano. In questa lettera confessava i suoi sbaglj, e me ne chiedeva scusa con termini forti, e ricordavami l' antica amicizia, la quale non dovea disturbarsi per un suo error d' intelletto. A questa lettera io risposi coi termini i più civili ed obbliganti, ed egli mi replicò altra lettera ringraziandomi della mia cortesia, come Egli

diceva. Questo è il fatto, il quale fu allora noto a varj miei amici in Roma, e seppero il nome di quel mio compagno, e ne posson far testimonianza: anzi anche nell'accennata Città di Toscana vi è persona autorevole, alla quale quel mio compagno mostrò la mia lettera responsiva, e si lodò molto della mia civiltà nell'accettare le sue scuse.

117. Quì dunque abbiamo due diversissime persone, che agiscono sul teatro in questa commedia. Una persona di queste due va in maschera, e rappresenta il Canonico Penitenziere d' Acquapendente: ora sappiamo da lui stesso questa essere il Dottor Gioanni Marchetti da Empoli. L'altra persona comparisce sulla scena, e vien fuori col volto suo proprio, e discorrendo discorrendo truffa destramente di saccoccia la roba sua al Marchetti. Frattanto Bolgeni sta in platea spettatore, e non s' accorge il buon uomo del borsajolo, dal quale compera senza difficoltà, e con pochi soldi la roba rubata. Adesso mo' farò l'atto da buon Cristiano. Signor Marchetti vi restituisco la roba vostra, e sono persuaso, che il ladro mi ha gabbato col farmi le scuse. Che poi quì siavi stata qualche collusione, io nol dirò, e lascerò a cui vuole la cura di penetrare questo mistero, non dirò d' iniquità, ma di insincerità, e di impulitezza. Almeno abbiamo quì la bella sorte di capire come il Marchetti per Metamorfosi sia divenuto un altr' uomo, ed abbia due teste, cioè due Magazzini di Campanili, e due Gabinetti di Montagne (*num.* 28 *bic*).

118. Ecco un altro fatto raccontato dal Marchetti (*num.* 75, *pag.* 231, *e segu.*). Poniamo quasi le stesse parole di lui, ma le sole necessarie per servire alla brevità. = Democratizzata appena Roma Bolgeni stampa un *Parere* sul giuramento, e due cosette sull' alienazione de' beni ecclesiastici Non era passato l'anno, che eccoti Roma in mano de' Napoletani, ma per soli tre giorni. Eppure sì corto spazio bastò a Bolgeni per conoscer l' errore de' passati suoi scritti, stenderne subito una ritrattazione, e presentarla a Monsignor Vicegerente, acciò ne destinasse il Revisore per la stampa. Partiti i Napoletani, e tornati i Francesi, Bolgeni capì da questo, che avea detto meglio la prima volta, levò di briga il Revisore deputato, e tornò a ristampare il *Parere*, e i *Sentimenti de' Professori*, ec. =

119. Caro Marchetti siete stato informato male assai. I vostri *occhj*, e le vostre *orecchie* erano allora diventate *come porte*, *nelle quali entravano sempre colossi senza misura* (*Metam. pag.* 4), così vi compatisco, e vi scuso. E' vero che nell' anno 1798 io stesi una ritrattazione delle mie stampe sul giuramento, e su i Beni Ecclesiastici con intenzione di stamparla; ma la stesi un mese prima che i Napoletani venissero in Roma, e ne cacciassero i Francesi. La ritrattazione era ragionata, e lunga: avrebbe portato sette, e più fogli di stampa, e v' impiegai un mese circa nel farla. Non è dunque vero, che la venuta de' Napoletani, e il corto spazio della dimora di essi

in Roma per 15 giorni, mi facessero conoscere l'errore de' passati miei scritti. *Falsità prima*.

120. La detta mia ritrattazione non fu mai presentata a Monsignor Vicegerente di Roma, nè mai fu da lui, o da altri, fuorchè da me, destinatone il Revisore per la stampa. Varj miei amici seppero, che io stava facendo quella ritrattazione, e ne possono attestare il *tempo suddetto*, uno di essi ne informò Monsignor Vicegerente, ed altri ancora. *Falsità vostra seconda*. Citatemi il nome del Revisore destinato dal Vicegerente, e da me poi levato di briga. Citatelo se potete, giacchè parlate con tanta franchezza. Io stesso detti quella Ritrattazione a rivedere a due Teologi amici miei, perchè me ne dicessero confidenzialmente il lor sentimento. Così fo sempre in qualunque cosa, che io voglia stampare, perchè non mi credo esente da sbaglj, e da errori. Voi soggiungete (*pag.* 232) = per dar luogo alla ve„ rità, che il suddetto Vicegerente non lesse quel„ le carte quando gli furon presentate = ed io vi replico, che neppur le potè leggere, poichè non gli furono presentate mai.

121. La da me ideata stampa non fu poi fatta: questo è vero: or ora ve ne dirò le ragioni: La ragion vostra è = perchè i Francesi ritorna„ ron subito, e il Teologo (Bolgeni) capì da „ questo, che avea detto meglio la prima volta, „ e levò di briga il Revisore deputato = (*pag.* 232). *Falsità terza*, nella quale avete giuocato d'immaginazione o voi, o il vostro corrispondente, o ambidue.

122. Eccomi ora alle ragioni della mia condotta. Non crediate, che la preparata Ritrattazione cadesse sopra le dichiarazioni espresse nel mio *Parere*. No, caro Marchetti. Colla sperienza di 7 in 8 mesi vedeva, che quelle dichiarazioni non erano approvate dal grosso della gente, o perchè non vi si badava, o perchè non s' intendevano, essendo esposte con molta brevità, o perchè finalmente quando comincia un cane ad abbajare, abbajano gli altri nel vicinato, e lo imperchè non sanno. Assai persone correvano a fare il giuramento affidate alle mie dichiarazioni, e se mi permettete il dirlo, anche alla mia autorità; ma senza *estrinsecare*, in faccia a chi esigeva quel giuramento, *quel senso* da me dichiarato, nel quale intendevano di giurare. Giuravano dunque *puramente*, e *semplicemente* su quella formola *prout jacet;* il che io non ho mai creduto lecito, come ho detto anche di sopra *(num.* 83 *hic)*. Dunque da quel mio Parere nasceva grande lo scandalo, e nel senso largo di ammirazione sopra di me, e nel senso stretto di dare occasione al Prossimo di fare una cosa *illecita*, e nel *modo*, che la rendeva illecita. Allora io mi stimai obbligato a riparar questo scandalo colla ritrattazione di quella mia stampa: e poichè vedeva l' orrore a quel giuramento nascer dai fatti detestabili, che si andavan moltiplicando ogni giorno contro la Chiesa, la sua Disciplina, e i suoi Beni, ec., e dalle massime, che si spargevano contro il Cattolicismo, io mi estendeva molto, e fortemente a detestare queste massime, e quei fatti.

123. Ma perchè dunque, direte voi, non dar fuori quella Ritrattazione? Perchè i precetti affermativi, come si sa da ogni Moralista, obbligano bensì *semper, sed non ad semper*. Riflettete alla fatal circostanza del ritorno dei Francesi pieni di sospetti, e di furore, massimamente contro il Clero, al quale si minacciava ferro, e fuoco. Se fussi venuto allora a confessarmi con voi, Signor Penitenziere, mi avreste voi obbligato in coscienza a pubblicare allora quella ritrattazione? Non mi avreste voi consigliato a differirla a tempi, ed occasioni più opportune?

124. Come va poi che, in vece di detta ritrattazione già preparata, ho pubblicato l' Opuscolo SENTIMENTI, ec., in difesa del giuramento? Voglio soddisfarvi anche in questo. Intimatosi il giuramento alle Università Romane su gli ultimi giorni del 1798, Monsignor Boni allora Pro-vicegerente in Roma intimò per giurarsi una formola spedita già tempo prima in Roma dal Papa. Osservai che questa formola conteneva la spiegazione dell'*odio alla Monarchia* in quello stesso stessissimo senso, nel quale l'avea spiegato io nel mio *Parere* già stampato. Nell' *attaccamento* poi, e *fedeltà alla Repubblica, ed alla Costituzione* lasciava affatto intatte queste parole, e soltanto aggiungeva la clausula *salva la Religione Cattolica (num. 15 hic)*. In vista di ciò, ecco come io raziocinai. E quì vi prevengo, che se a voi, e ad altri il mio raziocinio non pare buono, e giusto diciate pure, che io errai coll' intelletto, e ognuno ne giudichi come gli pare. Non voglio

ora

ora difendere il giudizio mio. Mi basta di togliermi quella macchia di errante nella Fede, colla quale sul volto voi, e gli altri miei avversarj vi dilettate di farmi comparire alla vista del mondo. Questa taccia infame, non posso, e non debbo tollerarla.

125. Dunque io raziocinai così. Il giuramento Romano non è illecito a prestarsi, se non *nel suo puro, e natural senso*. Spiegato in quanto all' *odio alla Monarchia* nel senso, in cui già l'ho spiegato io, e negli altri punti spiegato in modo, che sia *salva la Religione Cattolica*, non ci sarà difficoltà di fare quel giuramento. Il Papa in questo modo, e senso lo autorizza, e approva. Dunque io farò un Opuscolo, nel quale confermando, e illustrando la mia spiegazione sull'*odio alla Monarchia*, e nel resto riducendo tutto al solo senso della fedeltà, e ubbidienza dovuta al Governo civile, e protestando con replicate insistenze, e con molta forza di voler *salva la Religione Cattolica*; io mostrerò, che il giuramento Romano si potrà lecitamente prestare, quando da chi governa sia comandato di prestarlo, e non si ricusino le mie proteste e spiegazioni; e in ciò mi unirò coi sentimenti del Papa.

126. Questo fu il mio raziocinio, e fermamente mi persuasi, che l'Opuscolo essendo legato col giuramento, e facendo parte di esso dovesse far l'effetto di capacitar tutti, e di togliere il passato scandalo del *Parere*, dichiarandosi nell'Opuscolo (come ognun può vedere) le spiegazioni, e proteste suddette con maggior estensio-

ne, insistenza, e chiarezza, onde ognuno potesse intenderle, e capacitarsene, e vederne la piena conformità co' sentimenti, e colle espressioni del Papa, e al medesimo tempo questo servisse per far noto al Pubblico quelle spiegazioni, proteste, e clausule, senza delle quali esternate dai Professori, e ammesse dai Governanti, i medesimi non avrebbero mai prestato il lor giuramento. Ma nel fatto io sono stato deluso nella mia espettazione. Qualunque ne sia la cagione (io credo, che la principale, e forse l'unica, è l'accennata di sopra *num.* 58 *bic*) il fatto è che dal mio Opuscolo non solamente non si è riparato lo scandalo, ma è anzi cresciuto. Eccomi dunque di nuovo nell'obbligo di ripararlo.

127. Ho soddisfatto a quest' obbligo colla ritrattazione stampata (*num.* 181 *bic*). Il caso mio non può essere più simile del caso de' Cattolici Vescovi nel famoso Concilio di Rimini dell' anno 359, perciò in fine di quest'Opera aggiungerò un' appendice, per ritrattarmi sul modello della ritrattazione fatta da quei Vescovi. Voi ben sapete, caro Marchetti, e lo insegna Melchior Cano con altri Teologi, che una proposizione può esser *vera*, e tutt' insieme in certa circostanza essere *scandalosa*, *offensiva delle pie orecchie*, e *favorevole all' errore*, e perciò meritare di essere ritrattata, e condannata. Vi prego poi a leggere la difesa, che S. Girolamo fa dei detti Vescovi di Rimini, nel suo Dialogo contro i Luciferiani. A questa lettura spero, che lasciando la bacchetta di Penitenziere vestirete il sacco di Penitente,

e di-

e dicendo *mea culpa* di cuore, *mea maxima culpa*, confesserete i peccati pubblici contro la carità, e la giustizia, che avete commessi nel vostro libro. Uno ve lo rimetto ora a memoria, perchè non vi dimentichiate di confessarvene, e sta nel fondo del vostro *numero* 75 a pag. 232, dove dite di me = che prendo un tuono di superiorità „ contro la salute della Chiesa, l'integrità della „ Fede, e le Decisioni del Sommo Pontefice = e così mi fate comparire un *Refrattario* alla Sede Apostolica, un *Violator* della Fede, un *Nimico* della Chiesa contro ogni verità, e giustizia.

CAPO XIII.

Protezione dovuta alla Chiesa dal Principato Secolare.

128. UN difetto, anzi un peccato gravissimo delle Costituzioni Repubblicane tutte quante è lo spogliare la Chiesa di quella protezione, la quale il Principato secolare battezzato le deve, e della quale la Chiesa era in possesso in Francia, in Fiandra, ec., e molto più in Roma. Questo difetto rende intrinsecamente cattive tutte quelle Costituzioni, alle quali per conseguenza non è lecito giurare attaccamento, e fedeltà, senza le debite previe spiegazioni, e proteste. Questo punto si tratta dal Marchetti nel suo *numero* 17, *pag.* 30 *e segu.* Egli ha ragione su questo punto, ed io mi accordo con lui. Ma non ha poi ragione di far notare sul fine di quel nume-

mero, che questa riflessione manca in tutto il Capo V del mio Opuscolo SENTIMENTI, ec., dove parlo della pratica delle leggi permissive. Se manca in quel Capo, non manca certamente in altri Capi di quel mio Opuscolo, che dal Marchetti saranno stati letti.

129. Nell' antecedente Capo IV, *num.* 33, io confesso chiaramente l' obbligo nel Principato secolare di proteggere la Chiesa *(f)*. Indi nel *num.* 34 dico = Se un Sovrano negherà la sua prote-„ zione ai voti religiosi, ed ai loro effetti sostan-„ ziali, peccherà forse contro l' obbligo, che ha di „ protegger la Chiesa: parlo generalmente, e pre-„ scindo sempre da casi e circostanze particola-„ ri = . Ho detto *peccherà FORSE* appunto perchè parlo in generale, e prescindo dai casi particolari. Ivi ho detto ciò dei voti religiosi, poichè

(f) = Il Principato Secolare Cristiano deve pro-„ teggere la Chiesa nell' uso della di lei potestà: va-„ le a dire dee prestarle il suo braccio quando è ne-„ cessario, o quando viene da lei implorato. Non „ solamente l' esser di Cristiano l' obbliga a ciò fa-„ re, ma ve lo impegna anche la buona politica. „ Mai novatori scellerati hanno intrapreso di com-„ battere la Chiesa ne' suoi dogmi, o nella sua disci-„ plina, che al tempo stesso, e coi mezzi medesimi „ non abbiano caricato una mina sotto tutti i go-„ verni politici per mandarli all' aria. Verità terri-„ bile, e importantissima per tutte le Sovranità e „ dimostrata dalle storie di tutte le Nazioni, e di „ tutti i secoli (num. 33, Sentimenti, ec.).

chè di essi soli parlava io allora; ma è chiaro, che il mio detto deve, per identità di ragione, applicarsi in generale ai dogmi, e alla disciplina della Chiesa. Ma quell'*Irco-cervo*, *quel Mostro nuovo delle leggi permissive* ha fatta tanta paura al Marchetti, che vedutolo appena è scappato via in fretta, e in furia, e per lo spavento si è dimenticato di ciò, che avea letto.

130 In altre parti del mio Opuscolo si accenna, e si suppone manifestamente l' obbligo suddetto, e per conseguenza si confessa essere cattiva una Costituzione civile fra i Cristiani, la quale in tutto neghi la protezione suddetta. Questo vuol dir, che peccano quelli, i quali formano, o col proprio suffragio concorrono ad accettare, convalidare, e stabilire una tal Costituzione. Ma noi nella Costituzione Romana non siamo in questo caso. Non ho detto io espressamente nel mio Opuscolo (*num.* 18) che = la Costituzione „ Romana non fu fatta, nè accettata legalmente „ dal Popolo Romano? che questa comparve nel- „ le stampe proclamata e firmata dal *Generale in* „ *capite* dell'Armata di Roma MASSENA, e nient' „ altro? =. Non ha egli Marchetti citate queste mie parole nel suo *num.* 8, *pag.* 10? Poteva anche aver la bontà di citar le altre tre righe, che seguono immediatamente dopo quelle mie parole, cioè = Segue da questo che il Popolo Ro- „ mano non ha in quella Costituzione parte ve- „ runa attiva, che non ha se non la sola som- „ missione, ed ubbidienza passiva =. Di fatti fu proposto a me da molte persone il caso *quid agendum*,

dum, se mai si volessero adunare i Comizj del Popolo Romano, per accettare legalmente la Costituzione. ed approvarla, come per esempio si fece nella Repubblica Ligure. *Quid agendum?* risposi senza esitare, che ciò non era lecito a farsi da noi; che ogni Individuo, per quella parte infinitesima di Sovranità, che avea nella Repubblica, era obbligato a riclamare, ed a negare il suo consenso. Questa mia decisione è nota quì a moltissimi, anzi è nota anche ad un Corpo Religioso nella Repubblica Ligure, il quale per la posta spedimmi una copia stampata della Ligure Costituzione, consultandomi se si poteva lecitamente dare il voto approvativo a quella Costituzione nei Comizj già intimati a tenersi a questo effetto di là a qualche tempo. Risposi che non era lecito. E se voi Signor Marchetti direte, che io col manifestar queste cose *insipienter locutus sum*, risponderò *Tu me coegisti*. Voi che mi accusate di = prendere un tuono di superiorità contro la sa„ lute della Chiesa, l'integrità della Fede, e le „ decisioni del Sommo Pontefice = (*num.* 127 *bic*).

131. E voi qual tuono prendete? Un tuono falso, e per la metà del vostro libro ci venite cantando una canzone dissonante dalla Nota fondamentale, e regolatrice. Voi connettete la Costituzione Romana, e'l Popolo Romano colle Costituzioni, e colle Assemblee di Francia. Ma è possibile, che con uno almeno dei vostri due Capi non vi venga mai fatto di riflettere, che le Assemblee Francesi concorrevano col loro voto a fa-

fare quelle infami Costituzioni? Che aveano in esse tutta la parte attiva? Che erano veramente Legislatrici? Se il Clero Francese reclamò; se negò il suo concorso a quelle Costituzioni, fece il suo dovere e come Cristiano, e come Cittadino. Come *Cristiano*, per osservare la legge di Dio: come *Cittadino*, per osservare la legge de' suoi Committenti, i quali aveano prescritto per condizione inviolabile, che si mantenesse intatta, e si dichiarasse sola Dominante la Religione Cattolica. Il Clero, e 'l Popolo Romano non ebbe mai commissione da veruno, nè libertà, nè tempo, nè modo di formare, o di concorrere alla formazione, nè all' approvazione, nè alla legale accettazione della Costituzione Romana: differenza essenzialissima, e visibilissima, eppure non veduta mai, nè mai rilevata dalla gran testa del Dottor Marchetti. Ma il cambiamento, ossia *Metamorfosi da specie umana*, da lui medesimo sperimentato, fa dubitar lui stesso d' aver sognato, o di aver sofferto de' gagliardissimi accessi di svanimento (*Metam. di Basilide pag.* 3).

CAPO XIV.

Errata Corrige nel Libro del Marchetti.

132. IL plauso universale fatto al vostro libro fa sperare, che gli Stampatori avidi del guadagno si affretteranno a ristamparlo, e a moltiplicarne le copie, e forse anche a farlo tradurre in varie lingue. Io debbo avere tutta la pre-

mu-

mura, che le ristampe riescano a perfezione per farvi onore. Perciò pongo quì sotto alcuni errori i quali sono scorsi nella prima edizione: voi poi farete in modo che si stia attenti ad emendarli con ogni diligenza. Mi permetterete anche di additarvi qualche giuntarella, che a mio giudizio starebbe bene farvi in qualche luogo.

133. I. Nel Frontispizio quel Canonico *Fermino Terreni Penitenziere d' Acquapendente* è un enigma, che niuno, o pochissimi sanno spiegare. Vi è chi dice essere una *specie di Legge permissiva, un Irco-cervo, un Rotondo quadrato, un Mostro nuovo* nominar persona, che non esiste, come esercente un Offizio, che realmente esiste. Correggete così: *Del Dottor Gioanni Marchetti*. Non siete voi solito di porre il nome negli altri libri che avete stampati? Perchè volete voi defraudare voi stesso dell' onore di questo, che veramente è un Capo d' opera? So quanto sia grande la vostra modestia; ma quando si tratta di combattere per la Chiesa, un Campione par vostro deve scendere in campo a visiera alzata, e non aver paura di qualche stoccata in faccia.

134. II. Nella Prefazione stimerei bensì, che avesse luogo di assumere la qualità di Canonico Penitenziere; ma o di Empoli, o di qualche altro paese a vostra scelta. Non volete voi = un „ bene per la coscienza di quelli, che prestaro- „ no, o che furono nell' inganno di riputarlo le- „ cito, e consigliarono a farlo? = (pag. IX). Quì dunque calza a maraviglia il carattere di Penitenziere, e concilia autorità allo zelo di Padre spirituale.

135.

135. III. Nella medesima Prefazione quelle parole *una certa forza*, *che talora avete creduto di dover adoperare nel confutare gli avversarj*, sono parole troppo languide, e non corrispondono alla natura delle espressioni di fatto. Correggete dunque se vi piace, e ponete UNA SOMMA, E INDECENTE . . . .

136. IV. Bisogna levar via quelle 99 eresie, che sono nel vostro Libro. Sono troppe in verità. Contentatevi di una sola, o al più di tre (*vedasi il num.* 60 *hic*). Approvando voi il giurar sopra una carta, la quale contenga un articolo cattolico, e 99 eresie, qualche Moralista severo potrebbe dire che il vostro libro è 99 volte eretico. Nè la clausula *salva la Religione Cattolica* potrebbe esimerlo da questa taccia. Sarebbe bella che io giurassi sopra una carta, la qual dicesse: *che si faccia orazione*, e poi soggiungesse: *che si bestemmj*, che *si rubi*, che *si ammazzi*, ec., e pretendessi di salvarmi con aggiungere: *salvo peraltro il Decalogo*. Dunque cancellate dal vostro libro le 99 *eresie*, e invece ponete 99 *articoli ambigui*: giacchè la clausula *Salva la Religione Cattolica*, può ben sanare le ambiguità, e gli equivoci contenuti in una formola di giuramento, ed escluderne i cattivi sensi, ma non sanerà mai un' eresia manifesta (*num.* 27 *hic*).

137. V. Bisogna anche togliere quell' *Ircocervo*, quel *Mostro nuovo* delle Leggi permissive. Caro il mio Marchetti, voi andate ad incontrare malanni con tutti i Sovrani Cristiani, e Cattolici. Tutti, vedete, hanno ne' loro Stati più o meno del-

delle Leggi permissive. Sicchè voi fate torto quì a tutti i Sovrani. Di più andate ad incontrar malanni con tutti i Teologi. Tutti, vedete, parlano delle Leggi permissive: vedete San Tommaso (*num.* 65 *hic*), e se mai vi si serra addosso una Canizza teologica voi vi troverete certo a mal partito. E Dio vi scampi da quei *Nugoloni*, e *Piscioni*, e *Nuvoloncini*, e *Ourang-utan*, che sì graziosamente avete descritti nel Mondo nuovo del vostro Libro *Delle Metamorfosi vedute da Basilide l' Eremita*.

138. VI. Abbiate anche riguardo a tenere in mano bilance fedeli, e giuste. Voi sapete che un Bottegajo se sopra un bacino di esse nel pesar la roba che vende, metta un peso, che non vi deve mettere, il Fisco scoprendo la frode lo condanna in galera. Quel balordo dello Stampatore vi ha fatto un brutto giuoco. Nel pesar che voi facevate *il giurare in dubbio*, ha posto clandestinamente, e affatto fuor di tempo fra i pesi sulla bilancia il comando del Superiore. Stateci attento bene. Il peso del comando del Superiore va posto, non quando si pesa il giuramento, ma quando, pei pesi sotto sopra uguali messi *hinc*, *et inde* sui due bacini opposti, le bilance stanno in bilico. Stateci torno a dire attento bene: altrimenti con molta spesa voi comprerete una merce falsa (*num.* 85, *e seg. hic*).

139. VII. Nel vostro *num.* 22 (*pag.* 46) il Compositore della stampa ha lasciato fuori sbadatamente alcune parole, le quali certo saranno state nell' originale. A quel *non ha bisogno d' altro*

che

che di un Dio, voi avrete scritto *di un Dio in tre Persone Divine*, ed avrete anche aggiunto *del Figlio di Dio fatto uomo, e morto per la nostra salute*. Inoltre a quel *non ha bisogno d' altro che di un cuore*, ci manca, *e di un corpo pel culto esterno* (*num.* 60 *hic*). Bisogna dire che il Compositore patisse allora qualche gagliardo accesso di svanimento (*Metam. di Basilide pag.* 3).

140. VIII. Generalmente poi il Torcoliere vi ha servito pessimamente. Le righe sono tutte storte. Cosa che fa bruttissimo vedere. Fatele dirizzare, e mettere bene in isquadra. Non mirate nè a me, nè ai Professori del Collegio Romano, che non entriamo per niente nella materia, e nello scopo del vostro libro (*num.* 81 *hic*). Voi trattate contro i giuramenti Repubblicani in generale, ed in astratto. Con noi si dee trattare di un giuramento fatto, e difeso nel concreto di tali circostanze, che lo tolgon fuori di quella generalità.

141. IX. Altri molti errori di minore importanza si lascia all' intelligenza, ed al compatimento de' benigni Lettori il correggerli.

C A P O X V.

Sul libretto *Metamorfosi di Basilide*.

142. DIrò due parole anche dell' altro vostro libercolo intitolato *Le Metamorfosi vedute da Basilide l' Eremita*, giacchè vi siete compiaciuto di dare in esso a me, ed ai Professori

del Collegio Romano un posto onorato tra i *Nuvoloncini*, e *Pneumatici della seconda grandezza* (*p.* 40.)

143. Sul bel primo ingresso del libercolo, e precisamente nella seconda riga trovo queste parole *quæque egomet vidi*, *& quorum pars maxima fui*. Io leverei via questo latiname da questo luogo, e lo trasporterei alla *pag.*33 tra le *Gallore o Vessiche* gonfie di vento. Qui ci sta a maraviglia bene. E poi correggerei anche quella parola *maxima*, e in luogo di essa metterei *minima*. Voi in questa prima parte del libretto, sotto emblemi, e allegorie; venite accennando le mutazioni succedute nel pensare, nel carattere, e nelle operazioni degli uomini in tempo delle Francesi Democrazie, le disgrazie, che oppressero i Ceti, e gli Individui, ec. Voi avete sofferta la perdita del vostro posto, e di un bello, comodo, e nobile appartamento (*num.* 37 *hic*), lo spoglio della roba, la carcerazione, l' esiglio da Roma. Va bene dunque il dire: *quæ egomet vidi*, *& quorum pars fui*. Ma il Sommo Pontefice Pio VI sofferse lo spoglio della Sovranità, e di tutte le sue ricchezze, fu cacciato da Roma, fu ristretto in un Monastero, fu trasportato in Francia, ed ivi morì nello squallore di una carcere. A lui dunque privativamente conviene il dire *pars MAXIMA fui*. I Signori Cardinali dovettero tutti fuggire da Roma, altri furono arrestati, altri strapazzati in molte maniere, altri saccheggiati ne' loro palazzi, ec. Questi dunque *fuerunt pars MAGNA*. Per voi non vedo, che resti altro se non la *pars MINIMA*.

MA. Certamente quel *pars MAXIMA* è un gigante di quelli, de' quali avete la testa piena, come confessate in questo medesimo libercolo (*pag.* 21).

144. Anzi considerando ciò che successe a tanti Principi, e Signori Romani, ed alla numerosa Prelatura, io direi che quella *pars minima* sia anche troppo per Voi. Diciamo dunque *pars infinitesima*. Ma allora il verso virgiliano è guastato, direte voi. Ciò, rispondo io, che importa? Non era già guastato anche prima colla vostra *PARS MAXIMA*? Virgilio dice: *quorum pars magna fui*. Questo *magna* è divenuto in mano vostra una vessica, che colla vostra bocca avete gonfiata *in MAXIMAM*. E già voi ben sapete, e lo avete detto in questo stesso libretto (*pag.* 4) che = il „ linguaggio colossale portato al colmo di gonfiezza, e di caricatura, guadagna in enfiatura „ di vento la proporzione, che perde nella so„ stanza delle cose, onde poi la testa si empie di „ idee di Caloandro, e di Paladino = . Direte dunque *pars infinitamente piccola*, oppure altra cosa, che si accosti assai al punto matematico, la quale voi fecondo di sinonimi, e di epiteti saprete ben trovare.

145. Prendete il consiglio di un amico, e lasciando andare le *vessiche*, e le idee di *Paladino*, scartate tutta la prima parte, ossia il libro primo di codeste vostre *Metamorfosi*. Conservatene il solo libro secondo. Fate ristampar questo, e moltiplicatene a migliaja le copie, perchè si diffondano per tutta l' Italia ampiamente. Sarebbe anche bene tradurlo in varie lingue per utilità

più comune. I punti da voi trattati in questo secondo libro sono di una importanza infinita. Si tratta quivi di riformare l' opinione pubblica con adattate, e Cristiane istruzioni, e particolarmente colla educazione religiosa della Gioventù. Si tratta di far vedere ai Sovrani, ed ai Popoli, che la Cattolica Religione è la base più ferma dei Governi, della sicurezza de' Troni, della quiete, e della felicità pubblica. Si tratta dell' influsso vantaggiosissimo, che il Ministero della Chiesa, e la libertà di un tal Ministero ha nel governo politico, e nella pubblica felicità. Si tratta della stima, del rispetto, e dell' amore, che tutti e Sovrani, e Popoli debbono, per interesse proprio eterno, e temporale, al Ceto Ecclesiastico Secolare, e Regolare. Si tratta della necessità di lasciar libere le mani alle procedure della Chiesa contro i cattivi libri, e i loro autori, e di secondarle col braccio secolare, e per la estirpazion delle eresie, e per la riforma del costume pubblico. Un lungo passo vi è (*pag.* 71 *e seg.*) sulla sommissione dovuta, e sulla fedeltà a quel Governo, nel quale Dio ci ha fatto nascere, o posti successivamente; per elezion di nostra dimora, senza mai avere il pazzo furore di attentarne mutazione con insurrezioni, e congiure. Materia sempre importantissima, ed ora onninamente necessaria a trattarsi, e da voi trattata egregiamente. Siane gloria a Dio, e lode anche a voi.

146. Dunque ristampate questo libretto prezioso, ampliatelo ancora, e diffondetelo per tutto,

to, e nello stile rendetelo piano, chiaro, e facile, onde si possa ben comprendere anche dalle Donne, e dai Fanciulli. Così voi vi renderete benemerito della Chiesa, e dello Stato. Sono già molti mesi, e nel tempo stesso, che quì dominava la Democrazia, che io ho preparata, per darla a suo tempo alle stampe, un'Opera tutta conforme alle idee da voi esposte nell'accennato vostro libretto. Pretendo con essa di far vedere, che la prima origine delle fatali mutazioni seguite in Francia, e altrove, deve ripetersi dal Giansenismo introdotto prima nei libri, poi nelle scuole, finalmente quasi dominante per le Città, e per le inferiori Popolazioni. Darò al pubblico quest'opera, se piacerà a Dio di darmi vita, e maniera di farlo.

CAPO XIV.

Risposta comune a tutti i miei avversarj.

147. SArà dunque solo il Penitenziere d'Acquapendente ad aver risposta da me? Non vi sarà nulla pel Tiulen Svezzese, per Monsignor Vescovo de Magistris Sezzese, per tanti altri, i quali da tutte le parti d'Italia sono insorti contro di me, come contro un Contumace, e Refrattario alla S. Sede Apostolica, come contro un Corrompitore della Fede, ed un Nemico della S. Chiesa? No da me non avranno risposta. E qual bisogno vi è di rispondere loro? Hanno essi avuta la carità di liberarmi da questa fatica. Essi

stessi hanno risposto a sè medesimi, e collo screditare i loro libri per lo stile sommamente mordace, ingiurioso, indecente, ne hanno fatto una giusta completa confutazione. Di ciò io sono ad essi molto obbligato, e ne li ringrazio di tutto cuore. In attestato della mia gratitudine propongo loro a ben considerare il seguente passo di S. Gregorio Nazianzeno, che prendo dall' orazione fatta in presenza di 150 Vescovi, e comincia nella *pag.* 256 dell' edizione di Parigi 1569. Se ne veda il *num. marginale* 20.

148. = Non adversarios contumeliis, & conviciis incessimus, quemadmodum plerique faciunt, non cum dogmate sed cum dogmatis assertore confligentes, ac rationum et argumentorum infirmitatem maledictis interdum contegentes: non aliter ac sæpias atramentum ante se vomere ajunt, ut piscatores effugiant, aut conspectum sui eis eripiant = .

149. Nell' ultimo Capo del mio Opuscolo *SENTIMENTI, EC.*, proposi la condotta da tenersi tra i fautori, e gli avversarj del giuramento. Colla dottrina di S. Paulo sopra il mangiare, o non mangiare i cibi immolati agli Idoli, cercai di far sì, che si conservasse la Cristiana carità nell' esaminare, e decidere la nostra questione, in modo che *manducans non manducantem non sperneret, & non manducans manducantem non judicaret*. Io dunque *adversarios contumeliis, & conviciis non incessi*. Chiamo in testimonio chiunque abbia letti i miei Opuscoli sul giuramento, se trovano in essi pur una parola, la quale non sia con-

conforme alle leggi e della cristiana carità, e della onestà letteraria. Tanto più che ivi io non nomino veruno fra gli avversarj, e parlo in generale, nel qual caso è lecito usare quei termini forti, i quali usar non si debbono con avversarj nominati. Nella presente risposta al Marchetti mi sono prefisso di osservare inviolabilmente questa medesima legge, quantunque il Marchetti l'abbia assai volte, ed assai malamente trasgredita con me chiamato a nome. E se mai l'atrocità delle sue invettive mi avesse quasi per forza strappato dalla penna qualche termine ingiurioso (il che non credo), lo rigetto ben di cuore, e sono contento, che si cancelli dalla presente Operetta. Sono molto alieno dall' imitare il di lui cattivo esempio. Sarebbe per me una grande mortificazione, ed avrei un rammarico cocentissimo, se succedesse a me la disgrazia accaduta a lui, di gettare sputando qualche flemma indecente sulla faccia di un amico, o di chiunque altro si sia (*num.* 4 *bic*). E saprà ben ogni discreto Lettore distinguere le ingiurie da un sale un po' piccante, col quale ho voluto condire di tratto in tratto la confutazione dell' atrocità e nei termini, e nelle cose usata a me dal Marchetti. Giacchè non è disdetto alla letteraria onestà il *ridendo dicere verum*, secondo il Poeta: e poi tutto il sale l' ho comperato alla bottega del Marchetti.

150. I miei avversarj, e segnatamente i due nominati di sopra (*num.* 147 *bic*), *me contumeliis, & conviciis incesserunt*. E così combattono non già la mia dottrina, che propongono in un falso aspetto, fuori di quelle proteste, e limita-

zioni, entro le quali è ristretta, *non confligentes cum dogmate*, ma parlano in quelle maniere, che feriscono direttamente e gagliardamente la mia persona, *confligunt cum dogmatis assertore*. Quale onest' uomo può leggere senza stomaco le personali ingiurie, colle quali non ha avuto ribrezzo di avvilire il suo Carattere il Vescovo *in partibus* Monsignor de Magistris? Nè può egli giustamente lagnarsi, che io scuopra il suo nome, quando egli non ha giudicato di porlo nelle sue Opericciuole: *Difesa dei due Brevi di Pio VI, ec.* Già tutti sanno, che quella difesa è sua, ed egli se ne vanta senza cerimonie. Non gli fo dunque torto se lo chiamo a nome, quando egli si diletta di andar in maschera; e se da ciò egli riceve qualche disonore, rifletta che egli è stato il primo a cagionarlo a sè stesso coll' affatto indecente maniera di scrivere. Rifletta, che egli è l' assalitore non provocato da me in veruna maniera. Io non fo che difendermi.

151. La Seppia, dice il Nazianzeno, manda fuori dalla sua bocca un liquor nero, che intorbidando tutta l' acqua offusca l' occhio del Pescatore, e sottrae sè stessa alla pesca. Così appunto fanno quegli Autori, i quali caricano i loro scritti di ingiurie contro gli avversarj, che impugnano: *atramentum ante se vomunt, ut piscatores effugiant, & conspectum sui eis eripiant*. Le ingiurie colpiscono la fantasia dei lettori, ed eccitano le passioni contro l' Avversario, che s' impugna: ecco oscurato subito l' intelletto di chi legge, e posto in istato di non veder più la verità. Così si copre la debolezza, e la falsità dell' impugnazione: così gli spropositi più grossi, e le

ca-

calunnie più patenti, spacciate con franchezza dal mio Avversario, sfuggono alla vista dello spettatore, e la verità resta oppressa con istrazio della cristiana carità: *rationum, & argumentorum infirmitatem maledictis contegunt*. Il Marchetti ha molto ben conosciuto, e rilevato questo cattivo effetto là, dove dice che = il linguaggio colossale „ pieno di gonfiezza, e di caricatura perde nella „ sostanza delle cose, quello, che guadagna nella „ enfiatura = (*num.* 144 *hic*). Molto più ciò accade nel linguaggio ingiurioso, il quale perde per la verità delle cose quello, che guadagna nella indecenza delle parole. Ogni Seppia sa *vomere atramentum ante se*, ed è ben nota, ed è in uso *lippis, & tonsoribus* l' arte di supplire alla mancanza delle ragioni coll' atrocità delle ingiurie.

152. Il nerissimo inchiostro adoperato da Monsignor de Magistris talmente ha offuscato gli occhj suoi, che neppure ha veduto lo scopo, a cui dirigeva le due Opericciuole da lui date alla luce. Le intitola *Difesa dei due Brevi di Pio VI, ec.* le indirizza contro di me indicato ben precisamente sotto il titolo *di un Bibliotecario*. Quando mai ho io impugnato quei Brevi, onde vi fusse bisogno di farne la difesa contro di me? Il primo 16 Gennaro 1799 prescrive quella stessa formola da giurarsi, la quale già si era proposta (*n.* 6 *hic*) in luogo della formola Romana. Tanto è falso che io abbia contraddetto a questo Breve, che anzi io feci tutti i miei sforzi esponendo in una *Memoria* fortissima le più gagliarde ragioni, perchè fusse accettata la formola Papale affatto identica con quella di questo medesimo Breve 16

Gen-

Gennaro 1799, e già stata spedita a Monsignor Passeri Vicegerente molto prima di questo Breve fin dal 1798, e da lui lasciata a Monsignor Boni, che non la manifestò se non quando fu intimato a farsi il giuramento (*num. 6 bic*). Non essendomi ciò riuscito, mi volsi a spiegare la formola Romana, ed a ridurla ad un senso tutto conforme alla formola del Papa. E' egli questo in testa di Monsignor de Magistris un contraddire al Breve Papale? Non è anzi un rispettare, e un seguire con tutta la sommissione quella stessa formola, che nel suo Breve fu poi dal Santo Padre anche inserita? E quando non si possono usar le parole precise volute dal Superiore (e non si possono usare non già per volontà nostra, ma per timore avuto da altri) che mai si può far di più che conservarne esattamente il senso? Che far accettar da chi conviene questo medesimo senso? Che renderlo noto al pubblico con pubbliche stampe?

Il secondo Breve 30 Gennaro 1799, il quale condanna il giuramento Romano *prestato puramente, e semplicemente nel suo puro, e natural significato* è posteriore alle due mie stampe (*num. 93 bic*), onde io non poteva certamente averlo in vista per impugnarlo direttamente. E neppure indirettamente nè l' uno, nè l' altro di quei Brevi sono impugnati da me nella materia che trattano; anzi i miei sentimenti sul giuramento Romano sono affatto conformi ai sentimenti del Papa, come ho dimostrato in tutta la presente Operetta (*Si veda il num. 96, e seg.*). Che ha dunque che fare con me una Difesa di quei Brevi? Cotesto non è un *confligere cum dogmate*, ma

sib-

sibbene *cum dogmatis assertore*. Cotesto è *atramentum ante se vomere, ut conspectum sui eripiat* agli occhj de' Lettori.

153. E l'affibbiarmi una patentissima impostura nella bella prima pagina del primo suo libercolo, che cosa sarà? Sarà una di quelle flemme indecenti, che anche al Marchetti successe di sputare in faccia ad un amico, che gli stava vicino (*num. 4 hic*). Nell'Opuscolo *SENTIMENTI* io dissi, che nel giurare *odio alla Monarchia* era *illecito* di intendere quest'odio in senso di avversione interna: che non doveasi intendere altro se non *di non dire, o far cose, che tendano a richiamare la Monarchia* (*Sentim. n.* 46): indi espressissimamente affermo, che bisogna poi *aver animo e proposito vero di non fare, o dir quelle cose*, acciocchè nel giuramento *la mente, e il cuore siano conformi alle parole* (sempre per altro intese nel solo, ed unico senso dichiarato prima esteriormente, e fissato tra chi giura, e chi esige il giuramento) *e si giuri con verità* (*ibid. n.* 49, *Parere* p. VII). Anzi aggiungo espressamente *Lungi le restrizioni mentali* (*Sentim. num* 97). Contuttociò Monsignor de Magistris sul primo ingresso della *DIFESA, EC.*, mi accusa di approvare gli spergiuri con restrizioni mentali. *Quid huic homini facias?*

154. Finisco con San Gregorio Nazianzeno (*loco citato*) = Pacem colamus, legitime nimirum pugnantes, atque intra limites nostros,
„ spiritusque regulam nosmet continentes. Ac de
„ his quidem ita sentio, cunctisque animarum
„ dispensatoribus, rectæque doctrinæ velut promis
„ cor-

„ cordis legem statuo, ut nec asperitate sua adver-
„ sariorum animos exulcerent, nec submissione
„ insolentiores efficiant; sed prudenter, et con-
„ sulte in fidei caussa se gerant, nec in alterutro
„ horum mediocritatis lineas transiliant „.

AGGIUNTA

Sopra l' alienazione de' beni ecclesiastici.

155. Aveva da già 20 giorni finita la passata operetta sul giuramento, quando mi capita in mano altro libretto del medesimo Marchetti col seguente titolo. *Lettera del Canonico Fermino Terreni Penitenziere di Acquapendente all' ex-cittadino Gio. Vincenzo Bolgeni Teologo, ec., sulla vendita de' fondi delle Chiese, attentata nelle Repubbliche della recente Democrazia.*

156. Questo nuovo libretto contiene (dalla *p.* 6 fino a tutta la *pag.* 25) il mio *Parere*, e gli *Schiarimenti* già stampati nel 1798, sull' alienazione de' beni ecclesiastici. Indi dalla *pag.* 27 a tutta la *pag.* 47 viene la lettera scrittami da lui, ed indi stampata dall' Andreola in Venezia, della quale si è parlato in addietro (*num.* 114, *e seg. bic*). Il resto del libretto contiene alcune note sulla passata lettera, fatte ora di nuovo. Per non equivocare nelle citazioni, avverto che, quando vorrò citare qualche cosa del presente libretto del Marchetti, aggiungerò alla pagina citata la parola *sua*, così (sua pag. . . .)

157. Il nostro Penitenziere la fa da zelante
Pa-

Padre spirituale per bene dell'anima mia: che sia sempre benedetto, e ringraziato! Dice (*sua pag.* 44) che = mi crede in un errore, rovinosissi-
„ mo, e che io gli (all'errore) debbo una ripa-
„ razione . . . . . obbligandomi la coscienza di
„ tornare indietro, e riporre la spada di distru-
„ zione, che ho sguainata su tutte le proprietà
„ della Chiesa =. Per verità io commisi un errore in quelle mie stampe sull'alienazione de' beni ecclesiastici: ho cercato di ripararlo colla mia ritrattazione già stampata: ora tornerò a ripararlo quì con qualche maggior estensione. Così spero che il nostro Penitenziere mi assolverà da questo peccato, dopo che mi ha fatta fare la penitenza co' suoi termini niente misurati, e che contengono tutta la sostanza della calunnia, de' quali ha la carità di servirsi con me per mortificarmi, ed avvilirmi.

§. I.

RIFLESSIONI GENERALI.

158. PRima. Assai opportunamente avete fatto, caro Marchetti, a stampare il mio *Parere, e gli Schiarimenti*. Io desidero sommamente, e prego colle più vive istanze i lettori a confrontare con quelle mie Opericciuole ciò, che il Marchetti vien dicendo nella sua Lettera, e nelle sue note. Sono persuasissimo, che ogni attento, e intelligente lettore vedrà subito da sè stesso i granchi molti, e grossi, che egli prende a secco. Quindi io sono dispensato dalla noja di

con-

confutarlo: egli da bravo confuta egregiamente sè stesso. *Per es.* quande dice (*sua pag.* 39) = Non
„ vi fa quasi orrore la nudità, a cui sono ridotte
„ le nostre Chiese? Ci volete dunque esauriti fi-
„ no all' estremo, e finchè resti alla Chiesa un
„ palmo di terreno, e una pietra sopra una pie-
„ tra, la verga dell' esattore non dovrà aver più
„ riposo? . . . . . Veggo che le conseguenze, e le *esperienze* non atterriscono nemmeno voi. Tutto
„ il Clero ridotto a campar di limosina, ec. = Poco appresso replica (*sua pag.* 44), che io *ho sguainata la spada di distruzione su TUTTE le proprietà della Chiesa*, e pone in carattere corsivo quella parola *tutte*, perchè vi si faccia attenzione, e si veda che egli l'adopera, non già per una scorsa di penna, ma con riflessione ben ponderata.

159. Per verità se tali sono i miei sentimenti, se tali si presentano dalle mie stampe, io sono un uomo esecrabile da ogni fedel Cristiano, e le mie stampe son degne di tutti gli Anatemi della Chiesa. Il Marchetti *rethoricatur* del continuo contro di me (*num.* 2 *hic*), e colle iperboli a lui famigliarissime sorprende la fantasia dei Lettori, onde ne siegua quell' effetto, che in addietro ho indicato (*num.* 2 *hic*). Ma compatiamolo di cuore: Egli ha il cranio pieno di campanili, e di montagne (*num.* 28 *hic*). Intanto le sue Iperboli hanno tutta la sostanza di calunnie le più nere, e d' imposture le più chiare. Confrontino di grazia i Lettori coteste Iperboli colle mie stampe, considerino con quante stret-

tis-

tissime limitazioni ho io parlato dell' alienazione de' beni della Chiesa: ciò basta per tutta mia difesa, e per somma confusione del Marchetti. Altri non pochi passi del medesimo troveransi in questo confronto da contare fra tali Iperboli calunniose.

160. *Seconda riflessione*. Il fraseggiar molto ordinario del Marchetti mi ha veramente fatto stupore. Dice de' suoi avversarj in cotesto suo libretto, che loro mancano *idee elementari;* che hanno *nozioni spropositate;* che sono *deboli*, *e piccole teste;* che impugnano *l' evidenza clamorosa*, *ec.* Più volte ripete, che niuno, o pochissimi hanno avute le idee chiare, e necessarie della materia, della quale si tratta: se ne veda un esempio nella *sua pag.* 53. Oh Empoli felicissima, che hai la bella sorte di aver dato al mondo la grande, e forte testa del Marchetti apportator di quelle idee, le quali sono mancate per diciotto secoli a chiunque ha trattato del diritto di proprietà, dell' alto dominio de' Sovrani, dei diritti della guerra, e delle genti, ec. Grazie al Cielo, che finalmente è sorto dal tuo Territorio un Sole, che ha dissipato tutti i *Nugoloni*, ed i *Nuvoloncini (num.* 142 *bic)*, i quali nascondevano alla vista del mondo la luce della verità, e delle nozioni elementari. Che cranio fortunato!

161. *Terza*. Fra le altre singolari proprietà, e felicità del Marchetti, vi è anche questa, che egli vede tutto, e vede bene con un sol *colpo d' occhio*. Di tali colpi, non amorosi, ma scientifici, egli fa molto uso per farsi cadere schiavi

a' suoi

a' suoi piedi gli avversarj. Stupenda virtù de' suoi occhj feritori! Ma, caro il mio Marchetti, il colpo d' occhio spesso spesso non vede, se non la scorza, e la superficie delle cose; non penetra fino al midollo, e alla sostanza. Ci vuol occhio fermo, ci vuol tempo lungo, ci vuol conato di attenzione per non travedere nelle materie scientifiche. Voi correte come un Daino nelle quistioni, che trattate, e con veloci sguardi gettati in quà, e in là, voi vedete non la realtà, ma l' apparenza degli oggetti. Il presente vostro libretto, e l' altro del giuramento civico sono pieni di tali illusioni. Chi poi ha due teste, ed occhi quattro (*num.* 28 *hic*), è soggetto alla disgrazia, che i raggi visuali s' incrocino, si urtino, si confondano fra loro, e così sveglino storte, e false idee, e nozioni spropositate in ambidue i celabri. Da ciò voi ritroverete la cagione dello strano fenomeno, onde avvenga che i vostri *colpi passino sempre molte miglia sopra il bersaglio, e colgano nelle Nuvole* (*Metamorfosi*, *ec. pag.* 22).

162. *Quarta*. In compenso della fretta, colla quale il Marchetti mira gli oggetti co' suoi *colpi d' occhio*, si ferma poi lunghissimamente a mostrargli a' suoi Lettori, in quel medesimo falso aspetto, in cui egli stesso li vede. Prendiamone una prova da tutta la sua *nota VI*, *pag.* 61, *e seg.*, dove si parla della *necessità estrema*. Io parlo di tal necessità per relazione ad uno Stato, ad un Principato: dai diritti, che tal necessità fa nascere in un Sovrano, prendo il paragone e la prova del diritto, che la medesima dà ad ogni

par-

particolare individuo, di prendersi la roba altrui, senza, ed anche contro il consenso del Padrone. Ora il Marchetti riflette, che la necessità estrema per gli Individui *è quello stato dell' uomo, che è al sicuro, e presentissimo cimento di perdere la propria vita, senza un tal preciso mezzo di conservarla;* cioè nel caso nostro, senza prendere la roba altrui. Ma le Città, gli Stati, i Regni non muojono (civilmente), se non quando si muta la forma di governo. Morirà la finanza, o alcuni rami della finanza, *per es.* l'annona, la grascia, ec. col fallire; ma non per questo muore lo Stato. La finanza, l'annona, la grascia, ec. non sono lo Stato; dunque lo Stato non si troverà mai in *necessità estrema*, cioè in presentissimo pericolo di perder la vita. Così va discorrendo lungamente il nostro Penitenziere per otto pagine di minuto carattere, e insiste cotanto su queste belle cose, perchè *gli si è fitto in capo*, che si parli delle necessità dello Stato, senza essersi fatta un' idea mediocre, non che chiara, e adequata, di ciò che veramente significhino quelle parole, e cosa siano quelle necessità (*sua p.* 62).

163. Al Poeta Orazio succedeva di essere oscuro per voler esser breve: *brevis esse laboro, obscurus fio*. Al Rettoricante Marchetti succede tutto l' opposto. Col tanto maneggiar la materia, che ha per le mani, col volgerla di sopra, di sotto; di quà, di là, e girarla per tutti i versi, finalmente si arriva a non capir nulla, o poco più del nulla. Così protesto che succede a me nel leggere i suoi libri: suppongo, che ciò avvenga per difetto della mia piccola testa: altre teste

saranno più felici di me nell' intelligenza. Io nel mio *Parere (pag 7)* aveva definite le *gravissime necessità pubbliche* (che in altri luoghi chiamo *estreme*) quelle, *alle quali non possa provvedersi in altra maniera* ... alle quali *è impossibile provvedere altrimenti, che coll' alienazione, e vendita di parte almeno de' fondi (pag. 8)*. L' idea di tali necessità non è ella chiara e adequata? Che ha che far quì la morte dello Stato, della Monarchia? Qual è, non dirò quel Dottore come Marchetti, ma quell' uomo tanto sia poco intelligente, il quale non capisca a primo colpo di mente la giustezza del paragone tra le necessità estreme di uno Stato, e quelle di un individuo?

164. Caro il mio Marchetti, vedo che l'idea della morte introdotta quì da voi, ha sconvolto un poco la vostra fantasia, e vi ha fatto travedere per la paura. Leviamola dunque. Date uno de' vostri colpi d' occhio ad un oggetto meno fastidioso. Eccovi un caso. Io mi trovo in tal bisogno, e in tali circostanze, che se non prendo *per esempio* uno scudo dal vostro scrigno, senza vostro consenso, io incorrerò una lunga e dolorosa malattia; ovvero mi sarà apposta pubblicamente una calunnia infamante; oppure sarò tormentato da rabbiosa fame per due o tre giorni; od anche carcerato per molti mesi: di morte non vi è pericolo veruno. Ditemi in grazia, sarà lecito a me il prendere quel vostro scudo, senza consenso vostro, supposto che io non abbia altro mezzo di scansare quei malanni? Sono persuaso, che mi direte di sì. Dunque la *necessità estrema*
non

non include sempre l'idea del *sicuro*, *e presentissimo pericolo della morte*, neppure per le particolari persone; molto meno poi per uno Stato intero. In queste materie quando, per evitare un male gravissimo imminente, e certo, vi è un mezzo unico, l'*unicità* del mezzo, è quella che forma l'*estremità* del bisogno di usare un tal mezzo, e da questa poi nasce il diritto di servirsene, per riparare a tal bisogno.

165. Voi, che avete la privativa delle *nozioni elementari*, delle *idee chiare, e adequate*: Voi, che tanto spesso attribuite alla *debolezza, e piccolezza delle teste* de' vostri avversarj l'avere *nozioni spropositate*, il *non farsi idee, neppur mediocri* delle cose, che sono in questione: Voi, dico, tornerete, se vi piace, a volger l'occhio sopra questa materia dell' *estrema necessità*, ma per tenervelo fermo a ben vederne la natura, ed i rapporti tutti. Fate allora qualche confronto. *Per es.* quando io ho detto nel mio *Parere (pag. 8)*, che = *i Cittadini sono obbligati a concorrere al provvedimento* (delle necessità pubbliche) *con parte maggiore, o minore (secondo il bisogno) delle loro sostanze, e nei frutti, ed anche nei fondi stessi . . . fino al segno, che basti a provvedere alla necessità* = : Voi con occhio fermo, e con attenta considerazione confrontate con questo mio detto i detti vostri, *di voler io gli Ecclesiastici esauriti fino all' estremo, e che non resti alla Chiesa un palmo di terreno, e una pietra sopra una pietra (num. 158 hic)*. Quando io con tanta insistenza, e con più repliche, ho voluto *sempre sal-*

vo il mantenimento conveniente del Clero, e la decenza del Culto pubblico Cattolico, voi mi attribuite, d' *avere sguainata la spada di distruzione su TUTTE le proprietà della Chiesa* (*ibid.*). Conoscete voi ora quanto grande illusione vi abbiano fatta i vostri colpi d' occhio? Orsù definiamo con espression giusta, e adeguata cotesta illusione. Diremo che il Marchetti ha quì avute *nozioni spropositate?* Ciò è vero, ma è poco. Più adeguata sarà l' espressione se chiameremo calunnie, e imposture coteste iperboli Marchettiane.

Non potete negare, che una Persona all' occasione, che voi sotto aria di compassione verso di me andavate divulgando la vostra lettera, che vi era uscita appena allora dalla penna, e certamente non era ancora stampata, questa persona, dico, alla semplice lettura di essa confrontandola col tenore delle mie stampe vi fece subito avvertire i *passi sovraccitati*, che gli saltarono agli occhi, non ostante che non ne avesse quattro come voi. Vi disse che da *questi passi* era manifesto, e si dovea dedurre, che io ivi supponeva egualmente assoggettati i Secolari all' obbligo di concorrere con una proporzionata contribuzione de' loro fondi per rimediare alla pubblica estrema necessità. Vi disse, che da que' medesimi passi si vedeva, che io non intendeva di aggravare i fondi della Chiesa più di quello, che io aggravassi gli altri fondi degli altri Possidenti. Vi aggiunse, che gli rincresceva, che io mi fussi impicciato in questo affare: che avrei dovuto dar maggiore estensione *a' passi suddetti*, per cagione

di

di quelli, che non riflettono abbastanza, o che non sono al caso di riflettere; ma che il Penitenziere d' Acquapendente, di cui egli credeva buonamente essere la lettera, *si era scaldata la testa, e caricava Bolgeni oltre al dovere*. Sicchè se voi aveste voluto far caso di questo avviso, e per lo meno dubitare un momento di poter voi prendere un qualche abbaglio, ritornando con occhio attento sopra *tali passi*, avreste veduto, che mi facevate un' ingiuria, ed una manifesta ingiustizia. Ma finalmente l' ingiustizia e l' ingiuria mi si faceva privatamente con quella Lettera scritta a mano. Fu poi stampata in Venezia dall' Andreola, ed ora voi l' avete di nuovo fatta stampare senza la minima parola di emendazione. Questo è proprio un ingiuriarmi ingiustissimamente, un calunniarmi ad occhi aperti, e in pubblico. Cosa affatto indegna di un uomo onesto, e Cristiano.

166. Tuttavia non crediate, caro Marchetti, che io mi stizzi per questo, e che voglia rompere per ciò la nostra amicizia. No, vedete, anzi voglio ora con voi far quell' uffizio, che i veri amici debbono l' uno all' altro, occorrendone il bisogno. Voi nello scrivere pel pubblico vi dilettate troppo spesso di trattare i vostri Avversarj da *piccole teste, e deboli*: ad ogni tratto gli accusate di non aver *le idee elementari*: di non sapere *i primi principj* delle scienze: di non formarsi *nozioni giuste, e adequate*: di non capire quello, che *capirebbe un ragazzo*: di dire *sciocchezze superficialissime*, *fanfaronate*, *stranezze inespli-*

plicabili, *frenesie:* di contraddire all'*evidenza più clamorosa*, *ec.* Di sì bei fiori ridono vestiti tutti due i vostri libretti, sul giuramento, e sui beni ecclesiastici: quando io li leggo mi par proprio di passeggiare in un amenissimo, e odorosissimo giardino. Ma di grazia ascoltatemi, e sia detto quì fra noi due, che niuno ci senta. Più volte mi son trovato in compagnia di uomini savj e dotti, ed ho dovuto soffrir della pena, e restare mortificato per voi. Lo conosciamo, dicevano, sappiamo dove, quando, come, e quanto abbia studiato, e potuto nell' età sua studiare: è noto che della lode delle sue prime operette, egli deve, per legge di giustizia, fare gran parte alle ceneri dell' Abate Zaccaria: ora pare che abbia ricevuta la scienza infusa, universale, e che niuno abbia idee giuste fuori di lui. Quell' aria di sufficienza universale. Quel tuono da pedante... Caro Marchetti, questo concetto, che si è formato di voi mi affligge, per riguardo del ben che vi voglio. Vedete poi come le cose vanno a finire. Voi avete posti i Professori del Collegio Romano tra i *Pneumatici*, e *Nuvoloncini* (*num.* 142 *bic*): in contraccambio ho sentito collocar voi tra le *Gallore*, o *vessiche* gonfie di vento (*Metamorfosi*, *ec.* pag. 33). Scusatemi della confidenza: ho premura grande dell' onor vostro, e perciò, nell' ammonirvi, ho seguito il consiglio dello Spirito Santo (*Proverb. Cap. XXVI. vers.* 5).

167. *Quinta riflessione*. Nel frontispizio della presente lettera di Fermino Terreni, io sono chiamato a nome col titolo di *ex-cittadino:* nel

cor-

corpo poi della lettera sparisce quell' *ex*, e sono intitolato senza cerimonie *Cittadino*. Questo titolo Democratico è morto nell'uso comune con sua madre la fu Repubblica. La maliziola del Marchetti lo ha risuscitato, per mantenerlo a spese mie. Siccome egli fa gran conto del concetto, e del parlar del volgo (*num.* 37 *bic*), così al vedermi nominar *Cittadino*, potrà sospettarsi che io abbia nel passato adottate le massime Giacobiniche, e forse le conservi ancora adesso. Chiunque mi conosce ha ben avvertita, e sommamente detestata cotesta calunniatrice maliziola.

§. II.

Falsi principj del Marchetti.

168. Niuna *necessità* (e per ciò neppur l' *estrema*, *di mia contribuzione*, *ec. induce il diritto IMMEDIATO della Sovranità sopra la roba mia*. Questo è un principio, che il Marchetti ci propone ad *afferrare senza eccezione* (*sua pag.* 36). Quella parola *immediato*, da lui posta in carattere corsivo, vuol dire, secondo che si rileva dal contesto, che la Sovranità non ha dritto sulla roba mia, senza o mio delitto, o mio consenso, o almeno senza previa interpellazione. Il Marchetti non è costante nelle sue elementari idee. Ora richiede *consenso*, ora gli basta *l' interpellazione* (*sua pag.* 34). Ma ciò nulla importa.

169. Nel giorno stesso, nel quale sulla presente lettera del Marchetti io apprendeva quelle

chiare giuste, *e adequate nozioni* dei diritti della Sovranità, mi furono pagati, per parte della Sovranità Romana, dieci scudi della mia pensione come ad *Exgesuita*, e mi furono pagati in cattiva moneta detta *plateale*. Tre giorni appresso, per editto pubblico della medesima Sovranità, la moneta plateale calò di valore, un poco più della metà. Quei dieci scudi erano *roba mia*, non è vero? A un tratto mi calarono di valore in saccoccia e diventarono meno di cinque scudi. Io non avea commesso alcun delitto: io certo non diedi il mio consenso: niuno mi aveva interpellato. Vedete di grazia! E mi è successo più volte, e mi è successo anche, in tempo che regnava Pio VI: e non è successo a me solo, ma a tutta Roma, *et ultra*.

170. Oh sia pur benedetto quel Paoletto, che ho speso nel comperare l' opera classica della presente Lettera Terreniana! Domani vado dai Ministri della Sovranità, pagatori, e li cito a rifarmi di quei cinque scudi e più, che mi sono spariti improvvisamente di saccoccia. Tenendo la presente Lettera in mano, e mostrandola ad essi: Restituitemi, dirò, la roba mia: io non ho commesso delitto, non ho dato consenso, non sono stato interpellato: il Sovrano, e voi a nome del Sovrano non avevate dritto *immediato* sopra la roba mia. Questo è un *principio senza eccezione:* lo afferma il classico Dottor Gioanni Marchetti: eccone quì il testo chiaro, e lampante. Anzi voglio domandar restituzione, e compenso di quanto ho perduto sul calo delle monete, fatto per ordine di Pio VI allora Regnante, e sulle Cedole, quando

mi

mi si davano per mia pensione alimentare dalla Sovranità, ed io non poteva spenderle, se non colla perdita del 20, del 30 per cento. La Sovranità, che agisce senza diritto immediatamente sulla roba altrui, e gli fa danno, è obbligata alla restituzione, o al compenso: questo è un principio senza eccezione: dunque io ho una causa sicura in mano. Caro Marchetti tornate presto in Roma. Io vi costituisco Procuratore, e Sollecitatore di questo mio interesse: a causa vinta spartiremo poi per metà il guadagno.

171. Sig. Dottor Marchetti, finchè ve la prendete coi Teologi, non dovete temere che delle lor penne. Ma quì voi ve la prendete con tutti i Sovrani: badate, che questi hanno in mano armi d' altro taglio. Il vostro *principio senza eccezione* è una massima falsa, scandalosa, sediziosa, capace ad eccitar ribellioni, e rovesciar tutti i Troni, a rompere tutti i vincoli tra il Sovrano, e i Sudditi, ed a porre in un totale scompiglio la civil società. Quì era necessario, prima che scriveste, e molto più prima che faceste pubblico colle stampe cotesto principio capace di tumulti, e di ribellioni, era, dico, necessario che deste un de' vostri *colpi d' occhio* sulla pratica di tutto il mondo. Tutti i Sovrani, sì tutti, senza eccezione agiscono sulla roba de' Sudditi *immediatamente*, cioè senza loro delitto, consenso, interpellazione, coll' impor Gabelle, Pedaggi, Contribuzioni, ec. Ciò fanno, mi risponderete, per la necessità dello Stato. Ma niuna necessità, dite pure voi stesso, *induce questo diritto immediato*.

to. Saranno dunque le Gabelle, i Pedaggi, le Contribuzioni, ec. altrettanti o furti, o rapine: giacchè si impongono senza diritto, almeno *immediato*. Dio guardi tutti i popoli dall' adottare queste chiare, giuste, adequate, elementari idee Marchettiane sui dritti della Sovranità. Io crederei di caratterizzarle con adattato vocabolo, chiamandole *idee da Democratico Cittadino*.

172. Vero è, che il Marchetti fa distinzione tra i fondi, e i frutti: su questi par, che conceda il dritto *immediato*, che nega in quelli. Vedasi fra le altre la *sua pag.* 59. Fa anche riflettere che, *se può aversi l' intento con dieci scudi di mia tangente, come con undici, quel solo scudo è un eccesso contrario al patto, e quindi è una ingiustizia*. Riflette ancora, che *può commettersi ingiustizia, anche nel solo modo di raccogliere i contingenti;* il che è verissimo. Da tali premesse egli tira poi questa conseguenza, che *l' occupazione immediata de' fondi privati, non potendo mai essere una circostanza necessaria al ben pubblico, sempre ripugna al patto, e non può mai essere un dritto della Sovranità*. (*Ibid.*)

173. Quì le idee chiare, precise, distinte della gran testa del Marchetti impicciano, confondendo una questione di *dritto* con una questione *di fatto*. Se in un dato caso vi sia, o non vi sia necessità pel pubblico bene di occupare *immediatamente* i fondi privati, non bastando i frutti, questa è una questione di *mero fatto*. Nega il Marchetti potersi dar questo caso. Ma la combinazione delle circostanze non ha limiti a

noi

noi conoscibili: tuttavia il Marchetti li conosce, e sa di certo, che le circostanze della necessità suddetta non si possono dare. Quindi ho torto io, perchè non sono Profeta: egli ha ragione perchè stende il suo colpo d' occhio fino ne' Secoli futuri. Per altro a decidere la presente question *di fatto*, basterà sapere un poco d' istoria ne' secoli passati, e considerare attentamente la combinazione delle cose succedute a' tempi nostri.

§. III.

CALUNNIA ATROCE.

174. NOn posso dissimulare un passo del Marchetti nella *sua Nota VIII, pag.* 71, *e seg.*, e non riclamare altamente col Pubblico. *La Chiesa* (dice egli) *possiede i suoi fondi con vero diritto di proprietà, almeno eguale a quello di ogni altro legitimo possidente nella Società . . . Il negare alla Chiesa la capacità di possedere, non è solamente un errore in fede, già condannato ne' Pareri* (sic) *di Lione, ne' citati Wiclefo, e Hus, ec. ma è un errore anche in Gius comune, ed in Logica. Comunque voi consideriate* (parla con me) *la Corporazione morale del Ministero ecclesiastico, che quì noi diciamo CHIESA, ove si può fondare contro di lei una ripugnanza al diritto di possedere? A che ripugna? ec.*

175. Il Marchetti scrive contro il mio *Parere*, e contro gli *Schiarimenti* da me dati sull' alienazione de' beni ecclesiastici. Dal passo suddet-

detto, con tutto quello che segue nella Nota citata, e nella seguente, potrebbe taluno persuadersi, o almeno sospettare, che io avessi negata alla Chiesa la capacità e 'l diritto di possedere beni stabili. Un Personaggio Ecclesiastico d' alta sfera stimator del Marchetti mi ha scritto, accusandomi di questo gravissimo errore, e richiedendone da me pateticamente ritrattazione. Dunque la lettera presente del Marchetti induce la persuasione suddetta. Per verità egli non dice *espressamente*, che io neghi quella capacità, e quel diritto, ma lo insinua tanto destramente, e tanto chiaramente, che ogni lettore resta preso a credermi reo di quella negativa. E in fatti, che bisogno vi era di parlare, impugnando le mie stampe, di quella capacità, e di quel diritto, e di parlarne lungamente in due Note, per dieci pagine intiere, se io non ho negato, nè impugnato mai questa verità? Sarà egli possibile il non credermi un seguace di Wiclefo, di Hus, dei Poveri di Lione, ec. quando si considerino i seguenti tratti della penna del Marchetti (*sue pag.* 79, 80)? Li pongo in compendio fedelmente.

176. Dice di aver difesa la causa de' possedimenti della Chiesa da filosofo fin quì. Indi, ricordandosi di essere Penitenziere, soggiunge queste precise parole: *Vi è egli stata giustizia, vi si vede religione, e pietà nell' aver calpestato apertamente tutti i principj sociali, e di leggitima proprietà, come tutte le decisioni, e le censure della Chiesa Santa, per malmenare i più antichi, e leggitimi possedimenti?* Finisce col dire, che non vuol

ter-

terminare in una predica, che con me non è necessaria. *Lasciamo*, dice, *la causa al tempo*.

177. Appunto: il tempo è già venuto, per decidere questa causa. Si tratta, che o io sono un Eretico, o il Marchetti è un Calunniatore: sono persuaso, che lo sia non per decisa malizia, ma per supina irriflessione. I lettori prendano in mano il mio *Parere*, e vedano nel primo §, come io per un *ostacolo* ad alienare i beni ecclesiastici riconosco *LA GIUSTIZIA*, quella giustizia, che in appresso (*pag.* 7) dichiaro risultare dal *dominio, e dal possesso legittimo di fondi*. Indi provo, che il caso di necessità estrema dà diritto al Sovrano di disporre delle proprietà de' Sudditi, con certe limitazioni per salute pubblica. Tutto ciò dico anche più chiaramente negli *Schiarimenti*. Dunque la capacità, e il diritto di posseder fondi, è supposto da me necessariamente, ed evidentemente nella Chiesa. L' ho supposto, come una cosa affatto certa, e indubitata, la quale non vi era verun bisogno di affermare, e molto meno di provare. Come dunque si ha coraggio di insinuare che, *senza giustizia*, *senza religione*, *senza pietà si sono calpestati apertamente tutti i principj di leggitima proprietà*, *e tutte le decisioni*, *e le censure della Chiesa?* Si poteva egli parlare con termini più atroci contro un Wichlefo, contro un Gioanni Hus, ec.? Per verità questa nerissima calunnia è intollerabile.

178. Ho voluto specolare, come mai il Marchetti abbia preso uno sbaglio così grande in questa causa. Per quanto i suoi colpi d' occhio sieno

no stati momentanei nello scorrere le mie stampe sul giuramento, e sui beni ecclesiastici, e perciò abbia grossamente errato nel rilevarne il senso in molti punti, come già si è veduto nella presente mia risposta: tuttavia nel punto, che ora trattiamo, bastava davvero un colpo d'occhio solo; tanto la verità è quì visibile, e grande. Dirò una mia congettura. Io distinguo (*Parere pag.* 7) il *dominio* dal *possesso legittimo* de' fondi. Può essere che il Marchetti abbia creduto, che io non attribuisca alla Chiesa vero *dominio* sui fondi; ma solamente il *possesso* legittimo. Se così è, lo compatirò, per la ragione accennata di sopra (*num.* 161 *hic*). Io feci quella distinzione in vista di due questioni, che si controvertono tra i Teologi. Si disputa, se i Benefiziati siano padroni, o meri usufruttuarj de' loro Benefizj. E posto che non ne siano padroni, si disputa a chi appartenga il dominio de' fondi. Se alle particolari Chiese, nel territorio delle quali i fondi sono situati, oppure alla Chiesa universale. Ho voluto prescindere affatto da tali questioni, che nulla facevano al mio proposito. Ho considerato il diritto meno forte, come è quello del *possesso legittimo* in confronto del *dominio*, per far vedere, che si offende la giustizia, anche violando il suo possesso legittimo: molto più dunque violando il dominio. Così dunque, alienandosi senza giuste ragioni *per es.* un Benefizio o in tutto, o in parte, si offende la giustizia doppiamente, cioè rispetto al Benefiziato possessore, e rispetto alla Chiesa padrona.

179.

179. Questa dottrina, che risulta necessariamente dal mio *Parere*, sembra che non sia stata rilevata nè intesa dal Marchetti. Certamente se l' avesse capita, non avrebbe potuto parlare come ha parlato, nè insinuare *mancanza* in me *di giustizia*, *di religione*, *di pietà;* nè usare i termini *di calpestare apertamente tutti i principj di leggitima proprietà*, *tutte le decisioni*, *e le censure della Chiesa*, *e di malmenarne i più antichi*, *e leggitimi possedimenti*. Sig. Canonico Penitenziere; attribuisco coteste atrocissime espressioni alla vostra precipitanza nello scrivere, alla irriflessione, alla mancanza di giuste nozioni, alla ignoranza: non suppongo mai colpa di volontà; e in ogni caso perdono volentieri l' ingiuria fattami pubblicamente, e la perdono per amor di Dio.

180. Sicchè non ho niente contro la vostra persona, ma sono sforzato alla difesa dell' onor mio in questo dilicatissimo punto, nel quale è interessata la Giustizia, la Pietà, la Religione, il Dogma deciso dalla Chiesa. Dunque ricorro al Tribunale del Pubblico contro la presente *Lettera del Canonico Fermino Terreni*, e do querela di nerissima, e realissima calunnia: domando giustizia; e riparazione pubblica, con pubblica ritrattazione, secondo il diritto naturale, divino, ed umano. E voi Sig. Canonico la dovete a Dio, a me, e al pubblico, quantunque in così atroce impostura non abbiate colpa nè di malizia, nè d' ignoranza o affettata, o crassa, come voglio supporre:

§. IV

§. IV.

Del Beneplacito Apostolico.

181. NEl mio *Parere*, e negli *Schiarimenti* ho negato, che i Sovrani abbiano bisogno del Beneplacito Apostolico per la valida, e lecita alienazione de' beni ecclesiastici. La ragione di questa negativa fu da me dedotta dalla natura della Sovranità, e dall' indipendenza reciproca della Sovranità Civile dall' Ecclesiastica, presa ciascuna nell' ordin suo. Quì ho errato, e debbo alla Chiesa ritrattazione del mio errore, e al pubblico riparazione dello scandalo. Ho già soddisfatto a quest'obbligo colla mia ritrattazione stampata in foglio volante. Ma siccome questa ritrattazione ha tardato (e non per cagion mia) da cinque mesi a rendersi pubblica, così sono stato da più parti informato correre opinione, che io non l' abbia fatta sinceramente, e di cuore; che umani riguardi, e il timore abbiano avuta, se non tutta, almeno la principal parte nel farla. A smentire cotesta falsa opinione, ed a provare la mia sincerità totale, tornerò quì a farla adesso, dopo che avrò fatto sopra questa materia alcune riflessioni importanti.

182. *Prima.* Nelle mie stampe non ho già parlato in generale, e per ogni caso: ho ristretta la mia dottrina dentro gli strettissimi confini della *necessità estrema* per la salute pubblica. In questi casi è facile il vedere, che può non esservi modo, e tempo di domandare, e di ricevere il

Be-

Beneplacito Apostolico, senza che la salute pubblica ne patisca danni gravissimi, e forse irreparabili. Dall' altra parte è certo, che *salus populi suprema lex est*, e che la legge del Beneplacito Apostolico è legge ecclesiastica semplicemente, la quale cede alla legge naturale, e divina. Prendiamo un esempio recentissimo. In Francia era in pieno vigore, e in osservanza la Bolla *Ambitiosæ* sulla necessità del Beneplacito Apostolico: tuttavia nella prima Assemblea il Clero ivi presente, in numero di 30 Vescovi, e di molti più Ecclesiastici inferiori, consentì nelle strettezze di quelle circostanze di accollare sulla massa dei beni della Chiesa, l' enorme somma di quattro cento prima, e poi di seicento milioni di lire del debito pubblico. Era quello realmente il caso di necessità estrema per la salute pubblica, e temporale, e spirituale: in quelle circostanze ognuno sa, che non poteva aspettarsi il tempo di domandare, e di ricevere il Beneplacito Apostolico. Chi mai dirà che perciò non fusse valida, e lecita una si grande alienazione di beni ecclesiastici? E già si sa, che il debito imposto sui fondi si computa per alienazione.

183. *Seconda*. La legge del Beneplacito Apostolico è una legge di pochi secoli fa, colla quale il Papa riserva a sè stesso il dare consenso per l' alienazione dei beni della Chiesa, affinchè sia lecita, e validamente fatta. Legge savissima, e necessaria per impedirne la depredazione. Del resto per molti secoli si alienavano i beni della Chiesa lecitamente, e validamente col solo con-

senso del Vescovo Diocesano, in unione del suo Clero, o al più col consenso de' Concilii provinciali. Il fatto è certo dalla Storia ecclesiastica.

184. *Terza*. Tra i particolari ancora si fanno spesso dei contratti di alienazione su quei beni, senza domandarne l' Apostolico Beneplacito: tali contratti legano i contraenti sotto la condizione, che in appresso vengano dal Papa approvati. Si può dunque ricorrere al Papa pel suo consenso, anche dopo stabilita, e contrattata l' alienazione, quantunque non possa questa, senza di quello, avere validità nell' esecuzione. Quindi nasce l' obbligo di restituire i fondi, e i frutti percepiti, se mai si fusse eseguita l' alienazione, senza o previo, o susseguente Apostolico Beneplacito.

185. *Quarta*. I Sovrani Cristiani sono sudditi della Chiesa, e come tali sono obbligati ad ubbidire alle sue leggi. E' vero ancora che la Sovranità civile è indipendente dalla Sovranità ecclesiastica nelle cose civili, e nel governo riguardante il solo fine della felicità naturale in questo mondo. Questa verità mi ha fatto illusione, ed ho errato nell' applicarla al caso nostro. Un Sovrano, il quale per la necessità estrema della salute pubblica abbia bisogno di alienare beni e secolari ed ecclesiastici, nulla perde dei diritti della sua Sovranità osservando la legge della Chiesa sulla necessità del Beneplacito Apostolico. Con ciò egli unisce all' essere di Sovrano l' essere di Cristiano, e mentre adempie quello, che deve

al

al suo popolo, osserva tutto insieme quello, che deve alla Chiesa, e all' anima sua.

186. Nelle mie stampe ho raziocinato in contrario a questa massima: ora ritratto questo falso raziocinio, e rivoco quest' errore. Farò anche di più di quello, a che sono obbligato, e manifesterò i sentimenti miei puramente interni. Ho creduto fermissimamente, che fuori dei limiti della *necessità estrema* fusse onninamente necessario il consenso della Chiesa inchiuso nel Beneplacito Apostolico. Si veda ne' miei Schiarimenti al § *Si repplica* (*pag.* 14), come io insista a restringere la mia dottrina al solo caso della necessità suddetta. Fui in procinto di aggiungere espressamente, che *fuori di questo caso, sarebbero state e illecite, e nulle tutte le alienazioni de' beni ecclesiastici*, atteso anche il pericolo, e la facilità di passare i limiti della necessità estrema. Mi astenni dal farlo, sulla persuasione, che questa era una conseguenza, la quale discendeva necessariamente, e chiaramente dalla restrizione da me posta con tanta insistenza. Credetti dunque, che ognun la vedesse, e dovesse con essa regolarsi, e nella vendita, e nella compera di quei beni. Questa ommissione, il confesso, fu una mia debolezza. Forse chi sa? Se io aggiungeva quelle poche parole espressamente, si sarebbe taluno astenuto dal comperare que' beni, e il gran male, che è succeduto in questa materia, sarebbe stato minore. Ho avuto, è già più di un anno, di questa mia debolezza rossore, e pentimento, ed ora la confesso in pubblico. A riparazione di

qualunque scandalo indi nato; feci fin dal Novembre 1798, come è noto a molti, una ritrattazione, la quale poi per giustissimi motivi dovetti soprassedere di render pubblica.

§. V.

Dello Scandalo.

187. NElla lettera scrittami privatamente, e poi stampata in Venezia, il Marchetti pianta questo da lui chiamato *principio di fondamento. In molti casi si può dare gravissimo, e COLPEVOLE scandalo dicendo, e stampando cose eziandio buone, e vere in qualche aspetto (sua pag. 27).* Indi esemplifica la cosa sui contratti del cambio in caso, che in qualche provincia, sotto il nome di cambio, si facciano contratti certamente usurarj. Applica poi questo esempio alla depredazione de' beni ecclesiastici, che si faceva allora dalle Repubbliche, e quindi inferisce, che le mie stampe, su questa materia, e in quelle circostanze, sono scandalose.

188. Il principio suddetto preso in astratto è verissimo; ma applicato a me patisce qualche eccezione. Quella parola *colpevole* posta dal Marchetti in carattere corsivo, perchè vi si faccia attenzione, mostra in lui una grande inclinazione a farmi apparir reo, non solamente d'error d'intelletto, ma ancora di malizia di volontà. Di ciò egli farà i conti con Dio, e non aspetterà a fargli al tremendo di lui Tribunale dopo la morte.

189. Faccia ora i conti anche con me, e col pubblico. Egli già crede senz' altro, che il mio *Parere* sull' alienazione de' beni ecclesiastici sia stato stampato per ordin mio: S' inganna. Di quel *Parere* si erano fatte per mio consenso cinque o sei copie scritte a mano, per mandarle a diverse persone autorevoli, le quali per lettera mi aveano consultato sopra questa materia. Una di quelle copie capitò, non so come, in mano di persone del Governo Repubblicano, e due di questi funzionarj patriotti vennero una sera da me, perchè io stampassi quel *Parere*. Negai risolutamente di farlo. Dunque lo stamperemo noi, mi dissero. Fate ciò che voi volete, risposi io. Lo fecero dunque essi stampare. Si dirà forse, che questa fu una mia debolezza. Nol contrasto. Ma protesto, che allora pensai alla dottrina di S. Tommaso (2. 2. *qu. XXXII*, *Art.* 11 *corp.*, *& alibi*) di non usare un mezzo, quando si prevede inutile al fine.

190. Poco dopo questo fatto io riflettei, che quel parere fatto pubblico poteva, per la sua brevità, non essere inteso nel suo giusto senso, poteva cagionar dello scandalo. Dunque mi affrettai a darvi gli *Schiarimenti*, e questi furono veramente fatti stampar da me. In essi cerco di impedire lo scandalo: si veda il §: *Ma questa verità, ec.* ed anche il §. antecedente (pag. 13). Sarebbe stato bene, che il Marchetti da bravo avesse confutate le ragioni ivi da me addotte, ed avesse risposto qualche cosa al testo di S. Gregorio da me citato (*ibid. pag.* 25).

191. Dirò quì ancora che, quando le cose si fussero tenute dentro i limiti strettissimi, da me con tanta forza segnati, di *necessità estrema*, *di mantenimento conveniente dei Ministri*, *e decente del culto pubblico*, non si sarebbe fatta la millesima parte di ciò, che si è fatto in danno de' beni della Chiesa. Io mi lusingai, che quel mio *Parere*, e gli *Schiarimenti* aggiunti dovessero avvertir chiunque dell' enorme evidentissima distanza, che passava tra la mia dottrina, e i fatti; e che se ne dovesse tirare la necessaria conseguenza. Mi sono ingannato nella mia lusinga. Forse molti si sono cecamente fidati a comperare mobili sacri, e fondi ecclesiastici sulle mie parole, senza badare alle mie restrizioni. Di tal disordine io non credo di essere in colpa avanti a Dio, nè presso le persone intelligenti, e spassionate. E tuttavia ho gravissimo rammarico dello scandalo, che può esserne seguito, per occasione di quelle mie stampe, le quali ora riprovo, e condanno, e per questo titolo, e per l' errore accennato di sopra (*num.* 186. *hic*).

192. Ma poi torno a riclamare altamente contro il Marchetti per quelle sue fanatiche, ed affatto calunniose espressioni *d' aver io calpestato le proprietà, e le decisioni della Chiesa; d' avere adoperata la spada di distruzione su tutti i possedimenti ecclesiastici*. Lascio stare, che una sì nera impostura non è da uomo onesto, nè da cristiano addossarla ad un Autor Cattolico: dico solamente, che non è prudenza il calunniare così apertamente, quando per ismentire la calunnia

ba-

basta aver occhj, per leggere il mio *Parere*, e gli *Schiarimenti*, e intendere la lingua Italiana. Così finirò io con quella predica, che voi, Sig. Marchetti, non avete stimata necessaria con me, e che io stimo necessarissima con voi.

APPENDICE

Sulla ritrattazione già fatta dall' Autore.

ART. I.

Motivi di fare questa Appendice.

193. HO accennata in addietro (*num.* 181 *hic*) una ritrattazione da me fatta, e stampata in foglio volante, e diffusa per l' Italia. Quattro eccezioni sono state date a tal ritrattazione. Alcuni l' hanno creduta o apocrifa, o almeno non fatta con sincerità, e per vera persuasione, ma per interessi mondani, e per umani rispetti. Altri hanno disapprovato, che in quella ritrattazione io abbia detto *di avere errato nelle mie stampe sul giuramento civico*. In che mai ho errato, dicon essi? Contro la Cattolica Religione certamente no: ciò si fa chiaro e da quelle stampe a chiunque le legge senza prevenzione e senza spirito di partito, e da tante altre ragioni non dissimili da quelle stesse, che io ho addotte nella passata risposta al Penitenziere d' Acquapendente. Anzi quelle stampe contengono una difesa segnalata della Religione. Forse ho errato contro la decisione da-

ta dalla S. M. di Pio VI? Neppure: ciò risulta chiaramente, come sopra, considerandosi il fondo, e la sostanza di quella decisione, e la conformità delle mie stampe colla sostanza di quella decisione. Che se le spiegazioni da me date agli articoli della Costituzione Romana, ed alle espressioni del giuramento civico, si credono da molti non adattabili a quegli articoli, ed a quelle espressioni, ovvero insufficienti a salvar la Religione; primieramente questa cosa non è chiara, e certa. Moltissime dotte persone, per l' Italia tutta, le credono fermamente, e le dichiarano adattabili, e sufficienti. In secondo luogo questa è una questione meramente filosofica, che si può agitare *hinc inde*, senza pregiudicare nè al Dogma, nè al costume, e nella quale per conseguenza non ha luogo una ritrattazione, che si faccia per riguardo, e motivo di Religione.

194. Altri riflettono sullo scandalo gravissimo, e quasi universale nato da quelle mie stampe: motivo verissimo, che mi ha indotto a fare ed a pubblicare quella ritrattazione. Ma dicono, che lo scandalo è nato non per colpa mia, ma perchè si è cominciato a gridare contro quelle mie stampe, senza averle lette, o almeno senza averle ben considerate: perchè si sono, contro ogni verità, credute approvatrici dei fatti, che succedevano in danno della Religione, e della Chiesa, o almeno favorevoli e promotrici di tali fatti: perchè finalmente i primi avversarj, che sono insorti contro quelle stampe, mi attribuiscono errori, che io non ho detti mai; e il mio lungo

si-

silenzio è stato preso per una convinzione, e tacita confessione di tali errori.

195. Finalmente altri non pochi, giusti stimatori delle cose, accusano la mia imprudenza nel divolgar quelle stampe, e riflettono sulla inopportunità delle circostanze, non essendo buon consiglio dire certe verità in tempi di fantasie riscaldate, e di cuori esacerbati.

196. Io debbo per mia giustificazione rispondere a tutte quattro le eccezioni suddette. Ciò si esige dall' onor mio intaccato nella materia delicatissima della dottrina religiosa. E se l' onore interessasse la mia sola persona, io neppure allora dovrei tacere, per la ragione toccata nella Prefazione alla presente operetta. Ma molto meno debbo tacere, poichè interessa in comune gli Individui di quel Corpo, al quale già apparteneva; interessa quell' Uffizio pubblico, che sostengo nella Sacra Penitenzieria Apostolica; interessa tutte quelle molte opere, che già ho date alla luce in difesa della Chiesa Cattolica, e della Santa Sede Romana. Per questi motivi esibisco al pubblico la presente Appendice, e la unisco a questa risposta al Dottor Marchetti, perchè questa contiene molte cose, che citerò quì, rimettendomi al già detto per usare maggior brevità.

ART. II.

Giustificazione della ritrattazione già fatta.

197. Cominciamo dalla eccezione esposta in ultimo luogo (*num.* 195 *bic*). L'inopportunità objettatami è verissima. Io non avrei mai fatti pubblici i miei *Pareri* sul giuramento, e sui beni Ecclesiastici, senza una fastidiosa combinazione di cose. Erano quei *Pareri* destinati a restare in privato, e per privata direzione di chi mi avea consultato in quelle materie privatamente. Le premure non mie, ma d'altrui, alle quali era inutile, e pericoloso il ripugnare, gli han renduti pubblici colle stampe. Ma di ciò si è detto in addietro (*num.* 189 *bic*) quanto basta per rispondere a chi mi accusa di inopportunità, e di imprudenza su questo punto; e molte persone in Roma, le quali sanno esattamente come andaron le cose, faranno bastantemente la mia apologia.

198. Quanto allo scandalo nato da quelle mie stampe, questo pur troppo è vero. E benchè sia nato non per mia colpa, ma per influsso, e cagione delle circostanze d'allora; tuttavia la carità Cristiana mi obbligava a tentare i mezzi di farlo cessare con una ritrattazione. Vedasi ciò che ho detto in passato su questo punto (*dal num.* 118 *a tutto il num.* 127 *bic*). E poichè vedo, che quella ritrattazione in foglio volante non ha prodotto l'effetto desiderato, ne aggiungo quì un'altra, la quale dovrà certamente appagare ogni

equo,

equo, e disappassionato Lettore (*num.* 210 *hic*).

199. Questa seconda ritrattazione servirà ancora di risposta a quelli, che dicono essere apocrifa quella prima, oppure fatta per umani riguardi.

200. Finalmente rispondo a quelli, i quali mi accusano di insincerità, o di prevaricazione, quando ho detto di *avere errato* in quelle stampe. Primieramente nel *Parere* sui beni ecclesiastici io commisi un fallo di raziocinio notato già ne' *num.* 185, 186 *hic*. In secondo luogo, dall' aver io voluto prescindere affatto dal dominio della Chiesa sui beni suoi, e dall' aver considerato il solo possesso legittimo di essa, la gran testa del Dottor Marchetti, ed anche un Personaggio d' alta sfera, e forse altri ancora, presero occasione di rinfacciarmi gli errori già condannati dalla Chiesa in Wiclefo, in Gio. Hus, ec. quasi che io mi conformassi, o mi avvicinassi almeno al sentimento di quegli eretici. La ragione, per la quale io volli prescindere *dal dominio*, l' ho esposta di sopra (*num.* 178 *hic*). Questa precisione mi ha tirate addosso le calunnie del Marchetti, ec. Io non mi sarei immaginato mai che persone, le quali si fanno giudici di opere stampate, e le condannano con franchezza, fussero tanto poco o istruite nelle questioni teologiche, o riflessive nel darne giudizio, che dovessero imputarmi gli errori suddetti, e non rilevassero da tutto il mio contesto, che in esse io supponeva, come indubitato, il diritto di proprietà, e il vero dominio nella Chiesa. Mi accorgo adesso di avere sbaglia-

to in lusingarmi di una tal cosa, essendomi avvenuto quello, che non mi sarei immaginato mai. E se taluno dirà, che io avrei dovuto parlar più chiaro sul dominio della Chiesa, per non dar luogo ad equivoci, io concederò questo punto: e questo sarà un motivo di più per giustificare di aver detto *ho errato*.

201. Vedasi ora un error ben grande, che domina in tutto il mio Opuscolo ultimo stampato sul giuramento, e intitolato SENTIMENTI EC. Quest' Opuscolo fu da me composto, e fatto pubblico colla intenzione, e ad effetto di togliere lo scandalo già nato dal mio *Parere* sul giuramento, e prevenire quello, che poteva nascere (*vedansi i num.* 12, *e* 124 *hic*). Io mi persuadeva fermamente, e con me n' erano ben persuasi tutti i Professori dell' Università del Collegio Romano, che leggendosi quest' Opuscolo si sarebbe restati convinti di tre punti. *Primo:* che io non approvava il giuramento Romano, se non ridotto, spiegato, protestato, ed ammesso dal Ministero pubblico, nel solo senso di ubbidienza civile al governo civile; e che in tutto, e con grande impegno io voleva salva la Religione Cattolica. *Secondo:* che in QUESTO SENSO quel giuramento per sentenza di tutti non solamente è lecito, ma posson darsi dei casi, in cui vi sia obbligo di coscienza di prestarlo, quando il Governo lo richieda e lo esiga accettando, e riconoscendo legittimamente un tal senso. *Terzo:* che chi negasse di prestarlo in quel senso, darebbe giusti sospetti d' infedeltà al Governo, e potrebbe con tut-

tutta ragione essere trattato, come si trattano quelli, che danno indizj gagliardi di congiure, e di ribellioni.

202. Oh quanto sono stato deluso nella mia persuasione! Quell' Opuscolo ha fatto nascere uno scandalo molto maggiore di prima. Senza averlo letto, senza neppur volerlo sentir nominare (e lo so di certissimo, e da moltissime parti) si è gridato contro quell' Opuscolo, come contro una produzione da Giacobino deciso, come contro un libercolo infame, empio, detestabile, ereticale. Non ho io avuto ragion di dire che *ho errato*? Errato, dico, non già nella dottrina, ma nello scopo, e nella mia aspettazione?

203. Resta un punto nella ritrattazione stampata in foglio volante, sul quale debbo risposta, e schiarimento a chi lo ha criticato. Nel §. appartenente ai beni ecclesiastici non vi è senso, e non si sa cosa io ritratti. Pare, che io ivi confessi di avere nelle mie stampe anteriori negato *il diritto* nella Chiesa *di possedere in leggitima proprietà i beni consecrati a Dio*, giacchè con queste formali parole si parla in quel §, ma poi si aggiunge, *come ho confessato, e creduto sempre*. Se ho sempre creduto, e confessato quel diritto, su che dunque cade la ritrattazione? Quì non si capisce nulla.

204. Questa critica è ragionevole, e vera. Informato io dell' equivoco preso dal Marchetti, e da altri (*vedasi il num.* 200 *hic*), volli nello stendere quella ritrattazione far pubblica ed espressa confessione di quel diritto. Ma poi rileggendo-

dola, nell' atto di farla stampare, mi venne in mente che dal vedersi quel punto posto in una ritrattazione si potesse sospettare, che realmente io avessi negato quel diritto. In quel momento, per togliere tal sospetto, aggiunsi quelle quattro parole *come ho professato, e creduto sempre*, e non badai, per la fretta, che così quel §. restava senza senso *in una ritrattazione*. Quel §. dunque va tolto affatto, e la ritrattazione non ha luogo, se non sopra i due punti accennati in addietro (*Si vedano i num.* 181, 186 *hic*).

A R T. I I I.

Notizie di fatto da premettersi.

205. E' stato detto e creduto, che il mio Opuscolo SENTIMENTI, EC. sia stato composto, e stampato dopo il noto Breve 30 Gennaro 1799, nel quale la S. M. di Pio VI condanna la formola del giuramento Romano, e la prestazione di tal giuramento fatta dai Professori del Collegio Romano su quella formola. Perciò io sono accusato, come un impugnatore di quella Papal decisione.

206. Quest' accusa è falsa in fatto. Quell' Opuscolo fu fatto, per render noti al Pubblico i sentimenti cattolicissimi, ne' quali i Professori del Collegio Romano aveano al Ministero pubblico protestato di voler giurare, ed era come si è detto in addietro destinato ad unirsi, e a fare una cosa medesima col giuramento da prestarsi, e per-

perciò fu differita, come si è detto al *num.* 12, la prestazione del giuramento, per dar tempo alla pubblicazione dell' Opuscolo, che dovea precedere l'atto del giuramento medesimo. Questo fu prestato li 21 Gennaro 1799, e l' Opuscolo (*n.* 93 *bic*) fu pubblicato li 25, o 26 del medesimo mese, ed anno. Si veda al *num.* 15 *bic*, come siasi da' Professori rimediato a questo inaspettato ritardo, la cagione del quale si può vedere ai *n.* 17, *e* 18 *bic*. Il Breve suddetto non può essere partito dalla Certosa di Firenze prima de' 30 Gennaro 1799, che è il giorno in cui è stato datato, e per conseguenza non può essere giunto in Roma prima de' 2 Febbraro: quel che è certo si è che si tardò ad averne notizia sicura, poichè non fu mai pubblicato, e neppure intimato nelle forme legali, e consuete. Se poi il fin quì detto non bastasse ancora a persuadere l'Autore della *Difesa de'due Brevi di Pio VI, ec.* (*num.* 150 *bic*), legga egli l' Appendice al libro del Dottor Marchetti *pag.* 234, come ho già accennato al *num.* 93 *bic.*

207. Nell' Opuscolo SENTIMENTI, EC. vi è un Capo apposta, nel quale si risponde *all' objetto, che nasce dalle private risposte date dal Papa*. Pare che questo Capo che è il IX sia indirizzato appunto a rispondere al Breve 30 Gennaro.

208. Rispondo, che ciò resta dimostrato falso dalle *Date* sopra esposte. La S. M. di Pio VI, mentre si trovava in Toscana, consultato privatamente per lettera dal Sacerdote Don Andrea Lauri Rettore del Seminario Romano, nel mo-

modo che si è già detto (*num.* 91 *hic*), se fusse lecito prestare quel giuramento: rispose per lettera famigliare, e privata, che non era lecito. E' da sapersi che oltre il congresso tenuto dai Professori nelle mie stanze, ed esposto nel *Factum* (*num.* 7 *hic*), pochi giorni dopo fu tenuto presso di me un altro congresso, nel quale intervennero più di 30 Professori, per discutere con diligenza quelle difficoltà, che si affacciavano ad alcuni. In questo secondo congresso fu proposta l' objezione risultante da quella lettera di Pio VI; fu anche detto che Pio VI avea condannato il giuramento Cisalpino, per lettere dirette all' Eminentissimo Arcivescovo di Ferrara. Il Cisalpino assai diverso, e peggiore del Romano non apparteneva a noi. Quanto al nostro fu considerato, che anche noi avevamo dichiarato essere illecito questo giuramento *nel senso suo puro, e naturale*, onde non discordavamo punto dalla decisione del Papa, la quale si disse da quei che l' aveano vista, che era conceputa appunto nei medesimi termini. Ma siccome questa decisione privatissima non era nota al Pubblico; così in una stampa da farsi pel Pubblico fu giudicato di non specificarla, e che io mi fermassi unicamente sul punto generale della fallibilità de' Romani Pontefici nelle *private* decisioni non emanate *ex Cathedra:* punto già confessato da tutti i Teologi, e importantissimo per gli interessi della nostra Santa Religione.

209. Premesse queste notizie, vengo alla Ritrattazione ora promessa: nella quale i Lettori dovran-

vranno ricordarsi sempre dei fatti esposti nel *Capo II* della passata Operetta, giacchè dai fatti nasce il diritto, e si fissa la giusta intelligenza delle cose che sono per dire. Sieguo la traccia indicata da S. Girolamo nel suo Dialogo contro i Luciferiani là dove parla del famoso Concilio di Rimini tenuto nell' anno 359. Intervennero a questo Concilio più di 400 Vescovi occidentali (*Baron. ad an.* 359, *num.* 2). Mi servo dell' edizione di S. Girolamo fatta in Verona nel 1735, Tom. II.

A R T. I V.

D I C H I A R A Z I O N E

Della Ritrattazione stampata in foglio volante
Di Gian-Vincenzo Bolgeni

Teologo della Sacra Penitenzieria Apostolica.

210. PRendiamo dunque S. Girolamo. Comincia egli a parlare del Concilio di Rimini al *numero* 17 del suddetto Dialogo, e parla sempre l' interlocutor Cattolico. Dice che allora *sub nomine unitatis, & fidei infidelitas scripta est* col sottoscrivere la formola di fede proposta dagli Ariani: ma questa *infidelitas* non fu avvertita se non qualche tempo dopo, *ut NUNC agnoscitur*. In tempo del Concilio i Cattolici Vescovi giudicarono cosa ben fatta, *pium & conveniens unitatem sequi, & a totius mundi comunione non scindi*. Massimamente che la formola proposta nella

scorza della lettera, *in superficie expositionis*, non conteneva cosa veruna, che empia fusse e sacrilega, *nihil jam sacrilegum præferret*. Indi cita alcuni squarci di quella formola, e parte a parte vien mostrando, che certe parole equivoche potevano intendersi comodamente in senso Cattolico; e conchiude *sonabant verba pietatem, & inter tanti mella præconii nemo venenum insertum putabat*. Anche S. Epifanio confessa, che quella formola non conteneva eresia chiara: e S. Atanasio la rigetta non perchè fusse in essa qualche error manifesto, ma perchè col tralasciare il nome di *sostanza*, e di *consostanzialità*, si apriva l' adito alle frodi, ed alle bestemmie degli Ariani (*Baron. ubi supra num.* 10).

Applicazione.

211. I Vescovi di Rimini interpretarono in senso cattolico alcune espressioni ambigue di quella formola. Non può negarsi, che la formola del giuramento Romano non sia equivoca, e capziosa, capace di ricevere sensi contrarj al Dogma cattolico, ed ai buoni costumi *in superficie expositionis*. Io dunque ho rigettata assolutamente quella formola *prout jacet*: ho protestato, e protesto, che sopra sensi equivoci in materia di religione non si può *lecitamente* giurare. Quì ha luogo la ragione di S. Atanasio: con tal giuramento si apre l' adito alle frodolenti interpretazioni degli empj, ed alle loro bestemmie. Perciò ad un giuramento così fatto convengono le censure di

stan-

scandaloso, *offensivo delle pie orecchie*, *favorevole all' errore*. Quì si può dire con San Girolamo, che *sub nomine fidei infidelitas scripta est*, poichè *inter mella præconii venenum insertum est*. Chiunque ha prestato il giuramento Romano su quella formola puramente, e semplicemente *prout jacet*, è in obbligo stretto di ritrattarlo, e di condannarlo, quantunque lo abbia prestato con buona fede, per non averne avvertito *venenum insertum*, come i Vescovi di Rimini ritrattarono le loro sottoscrizioni. La Chiesa ha tutto il diritto di esigere tali ritrattazioni.

212. Che poi io abbia rigettata *prout jacet* la formola Romana, è chiaro dalla mia prima stampa intitolata *Parere*. La formola dice *giuro odio alla Monarchia*: io dissi che giurare quest' *odio* nel senso ordinario *di atti interni di avversione era illecito*. Che poteva io dir di più in un *Parere* corto di solo mezzo foglio? Ho poi confermata questa cosa con maggior estensione, e replicata tre, o quattro volte nel secondo Opuscolo intitolato *Sentimenti ec.* E subito che in una formola di due righe vi è un punto peccaminoso a giurarsi, rigettandosi questo punto, è cosa evidente che si rigetta la formola tutta intiera, poichè *malum ex singulis defectibus*.

213. Rigettata così quella formola io mi impegnai a toglierne gli equivoci, e a ridurre ogni cosa a senso buono, e cattolico. L' *odio alla Monarchia* lo spiegai per una preferenza da darsi alla Democrazia già stabilita, e dominante fra noi, sopra la Monarchia, che fra noi si era voluta abo-

lire: dissi che quest' *odio* non portava altro senso fuorchè *di non far complotti, congiure, e sedizioni per richiamare la Monarchia*. In questo senso medesimo il S. P. Pio VI spiegò quasi un anno dopo di me quell' odio nella sua formola mandata a Roma (*num.* 15 *hic*). Quanto poi all' attaccamento alla Costituzione, siccome in questa vi erano alcuni articoli, i quali pareva *in superficie expositionis*, che intaccassero i Dogmi, e l' autorità della Chiesa, così io feci vedere, che potevano ricevere un senso appartenente al solo governo civile, e proprio della podestà laicale. In somma tutte le mie spiegazioni riducevano il giuramento a quella sola fedeltà e sommissione, che ogni Cittadino per legge di natura, ed ogni Cristiano per legge di Dio è obbligato ad avere verso quel governo politico, al quale si trova soggetto.

214. Si potrebbe dire, che le mie spiegazioni sono capricciose, sofistiche, innaturali, non adattabili ai termini della Costituzione. Veramente non erano sembrate tali a me, e ad altri ben molti, che le aveano esaminate. In esse io mi era proposta la regola di mirare allo scopo di quella Costituzione, regola sicurissima, universale, abbracciata da tutti per fissare il vero, ed unico senso delle proposizioni ambigue di uno scritto, o di un libro. Poichè, come dice S. Ilario, la giusta intelligenza di ciò, che si dice, si dee ricavare non dal senso grammaticale delle parole, ma dallo scopo, che si ha nel dirle. *Intelligentia enim dictorum ex caussis est assumenda di-*

cen-

cendi, quia non sermoni res, sed rei est sermo subjectus (*Lib. IV. de Trinit. num.* 14. *edit. Maurin.*). Ora è cosa di fatto evidente, ed innegabile, che di 372 articoli contenuti in quella Costituzione almeno 365 parlano di sole cose secolaresche, e regolano il solo governo civile, nè possono trarsi in modo alcuno a senso ecclesiastico, e di Religione. Qual regola dunque, io argomentai, permette di dar senso religioso a soli 6, o 7 articoli, i quali sono espressi con termini ambigui, e interpretabili in più sensi?

215. Che seppure il sentimento comune stimasse capricciose soffistiche, innaturali, non adattabili a' termini della Costituzione le spiegazioni da me datevi, allora io non farò difficoltà di uniformarmi all' opinione altrui e di rigettare queste spiegazioni, e ognuno è in libertà di abbondare *in sensu suo* su questo punto meramente filosofico, e che non interessa nè il dogma, nè i costumi. I Vercovi di Rimini con ottima fede presero in buon senso alcune espressioni ambigue della formola loro proposta. S. Girolamo stesso nel cit. *num.* 17 le spiega in senso cattolico. Contuttociò, perchè il sentimento comune non si uniformò a tali spiegazioni, quei Cattolici Vescovi le ritrattarono, e condannarono le loro sottoscrizioni. Imiterò dunque ancor io la condotta di questi Vescovi, ut *a totius mundi communione non scindar*, ritrattando quelle stampe, come fo di tutto cuore al presente, per togliere lo scandalo, che di esse si è preso.

216. Altri senza stimare innaturali, e soffisti-

stiche le mie spiegazioni, le credono insufficienti a salvare la Religione Cattolica. In questo caso, e posta tale opinione molto più le ritratto, le disapprovo, le condanno. Ogni equo Lettore confido, che mi farà la giustizia di credere, che io sono stato fermissimamente persuaso di salvare la Cattolica Religione: può vedersi nelle mie stampe sul giuramento quanto franca professione io faccia di essa, anche sul volto de' pubblici Magistrati, i quali volessero da me esigere qualche cosa contraria alla Religione: protesto io di non farla mai, anche *a costo di essere esigliato, tormentato, fucilato*. Che se per errore dell' Intelletto, e per insufficienza mia *sub nomine fidei infidelitas scripta est, & nunc agnoscitur*, io ne ho orrore, e detesto ora quel veleno, *quod insertum non putabam*, massimamente che, per salvare la Religione Cattolica, io più volte nelle mie stampe ho citato l' atto fatto solennemente in Campidoglio nel momento stesso di costituire la Repubblica, nel quale atto ad alte voci dai Legislatori, dai Magistrati, e da tutto il popolo sovrano fu posto per condizione espressa di voler *salva la Cattolica Religione*.

S. Girolamo.

217. Nella formola di Rimini si tralasciò di usare le parole *Sostanza*, *Consostanziale*: queste erano state adottate dal Gran Concilio Niceno, e formavano il distintivo tra i Cattolici, e gli Ariani: parole non ambigue, parole di senso unico, e non soggette alle frodolenti equivocazioni de-

degli Eretici. Ma S. Girolamo (*num.* 18) avverte, che si avevano delle buone ragioni di tralasciar quelle parole: *De usiæ vero nomine abjiciendo verisimilis ratio præbebatur*. Tali parole si diceva non trovarsi nelle divine Scritture, e potersi prendere dagli ignoranti scandalo della novità di usarle. I Vescovi non s' impegnarono d' insistere sulla materialità delle parole, quando il Cattolico senso era stato di comune accordo espresso, ed assicurato: *Non erat curæ episcopis de vocabulo cum sensus esset in tuto*. Ma siccome si andava dicendo dal popolo, che nella formola si nascondevano artificj, e frodi, *quum fraudem fuisse in expositione rumor populi ventilaret*, così Valente Vescovo, assai sospetto di Arianesimo, il quale avea scritta quella formola, protestò di non essere Ariano, *& pænitus ab eorum blasphemiis abhorrere*. Con che volle rimovere ogni sospetto di frode da sè, e dalla sua formola.

218. Il S. Padre Pio VI di fel. mem. avea trasmesso da Firenze a Roma una formola di giuramento da prestarsi in caso, che il giuramento si esigesse da questo Clero (*num*, 6 *hic*). In ossequio ed ubbidienza alle determinazioni del Santo Padre, non altrimenti da ciò, che racconta il Baronio aver fatto i Vescovi di Rimini, i quali prima di ogni altra cosa insisterono di professare la Fede sulla formola del Concilio Niceno ricusandone ogni altra; in ubbidienza, dico, alle determinazioni del S. Padre, i Professori del Collegio Romano, ed io con loro, ebbimo tutto l' impegno, e si fece ogni sforzo per fare il giuramen-

 to

to sulla formola del Papa scartando quella della Costituzione. Perciò intimato appena il giuramento presentai la Memoria accennata nel *Factum* con tali ragioni, e così forti, che mossero i Ministri a fare con noi l' indicato congresso (*num.* 7 *hic*). I nostri sforzi non riuscirono all' intento. Per tralasciare la formola del Papa ci parve, che *verisimilis ratio præberetur*. Quella ragione parrà essa tale a tutti? Nelle circostanze ben note d' allora non dovea essa parer tale? Mi rimetto in ciò ben volentieri al giudizio comune.

219. Dunque passando sopra la materialità delle parole, tutto l'impegno si volse a fissarne il senso e a toglierne gli equivoci. L' *odio alla Monarchia* si spiegò nell' *unico* senso di *non far complotti, e congiure per distruggere la Democrazia attualmente dominante, e richiamar la Monarchia*, che appunto era il senso ammesso anche dal Papa (*n.* 15 *hic*). Nel resto si protestò altamente di voler sempre *salva la Religione Cattolica* (*num.* 11 *hic*), e che non si voleva giurare in altro senso. Niente di più richiedeva, ed esprimeva il Papa nella sua formola. Che potevasi infatti desiderar di più per una perfetta conformità di senso col Papa nella diversità delle parole? *Non erat cura nobis de vocabulo, cum sensus esset in tuto*. E perchè il senso fusse veramente ben in sicuro, si volle che il Ministero, il quale esigeva il giuramento, ammettesse ed approvasse questo medesimo senso, e la pubblicazione di esso colle stampe, come in fatti ammise, e approvò l' uno e l' altra espressamente (*num.* 11, *e* 18 *hic*). Così fummo persuasi

che

che *sensus esset in tuto*. Così il Ministero pubblico rimosse da sè ogni sospetto di pretendere da noi col giuramento cosa, che fusse contraria alla Religione, ed a' buoni costumi.

220. Che se le verbali dichiarazioni fatte prima di prestare il giuramento, e pubblicate colle stampe, ma non inserite nella formola stessa nell' atto di pronunziarla non bastano per variare la sostanza, e il senso delle parole che si pronunziano, in tal caso io certamente ho errato in quelle mie stampe supponendo che bastassero. Ritrattando io adesso quest' errore d' intelletto, almeno ho la consolazione di essere persuaso, che niuno potrà accusarmi di malizia di volontà, e d'aver voluto approvare cosa, che fusse contraria a' Sovrani, o alla nostra Santa Religione. Io avea ragionato così. Se io dico *Maria Virgo non est mater Christi*, ma prima dichiaro a voce che intendo ciò nel solo senso contrario a Nestorio, cioè nel senso di escludere due Persone in Gesù Cristo, chi mai dirà che la mia verbale dichiarazione non varia la sostanza di quella proposizione *prout jacet*, e non la riduce a senso cattolico?

221. Innoltre se si voglia supporre che un Ministro pubblicamente, e notoriamente autorizzato non è interprete competente per fissare il senso di una formola equivoca di giuramento prescritto da una legge Sovrana, questa o vera o falsa supposizione farà che sia inutile, che sia nulla l'accettazione del senso fatta da lui, ma non potrà mai fare che io abbia giurato in un senso diverso da quello, nel quale mi sono espressamente di-

dichiarato di voler giurare, escludendone ogni altro senso.

S. Girolamo.

222. Le proteste del Vescovo Valente erano state fatte in privato: il popolo non ne era informato, e perciò non si erano tolti i sospetti, le mormorazioni, e lo scandalo: *res secrete gesta opinionem vulgi non extinxerat* (*eod. num.* 18). Ci voleva qualche atto pubblico, perchè quei Vescovi facessero vedere a tutti *se pænitus ab Arianorum blasphemiis abhorrere*. Dunque un altro giorno in presenza di molto popolo concorsovi: *Episcoporum simul, & laicorum turbis concurrentibus*, furono ad alta voce da un Vescovo il più anziano letti molti errori intorno alla Divinità del Figlio di Dio, i quali si diceva essere spacciati dagli Ariani, e furono dal medesimo Valente, e dai Vescovi tutti concordemente anatematizzati. Giacchè *quæ sunt mala, & ab auribus, & a corde nostro abhorrere debent*. Indi S. Girolamo cita gli Archivj pubblici delle Chiese, e la testimonianza di persone intervenute a quel Concilio, e tuttora viventi, per confermare la verità de'suoi detti.

Applicazione.

223. Le dichiarazioni, e le proteste fatte dai Professori del Collegio Romano nel congresso esposto nel *Factum num.* 6 erano *res secrete gesta, quæ opinionem vulgi extinguere non poterat*. Quantunque il giuramento Romano fusse diverso sostanzialmente dagli altri Francese, e Cisalpino già condannati dal S. P. Pio VI, tuttavia passava fra quello, e questi tal somiglianza, che era ca-

pa-

pace di scandalizzare il popolo, il quale si ferma per lo più *in superficie expositionis*, e non avverte le differenze intrinseche anche essenziali. Perciò io fui sollecito e mi diedi tutta la premura di prevenire, ed impedir questo scandalo. Chiesi, che si sospendesse la prestazione del giuramento, e l' ottenni (*num.* 12 *hic*), affinchè col pubblicare prima di essa il mio Opuscolo SENTIMENTI, EC. fusse fatto noto a tutti quell' *unico* senso, nel quale si sarebbe giurato: senso da me, e da tutti quei Professori accuratamente esaminato, e fermamente creduto conforme alla nostra Santa Religione, ed ai buoni costumi. E qual altro mezzo potevasi prendere più acconcio della stampa a persuadere il Popolo, che *ea quæ sunt mala, & ab auribus, & a corde nostro abhorrebant*? E se mai nella Romana Costituzione vi fusse *venenum insertum* secondo l' intenzione di chi l' avea formata, per qual modo più efficace potevasi convincere il pubblico *nos pænitus ab eorum blasphemiis abhorrere?*

S. Girolamo.

224. Preparate così le cose, i Vescovi di Rimini sottoscrissero la formola esibita, eccettuati alcuni pochi, circa 18, i quali non sottoscrissero, ma si ritirarono nel luogo che ora si chiama *la Cattolica*, e tennero forte la formola Nicena. Si sciolse allora il Concilio, *& læti omnes ad provincias revertuntur* (*num.* 19). Intanto gli Ariani si diedero tutte le premure di spargere fra il popolo, che nel Concilio di Rimini si era negata la Consostan-

stanzialità del Verbo: *tunc ingemuit totus Orbis, et Arianum se esse miratus est.* I Vescovi, *Ariminensibus dolis irretiti, qui sine conscientia hæretici ferebantur*, giuravano sul Corpo di Cristo *se nihil mali in sua fide suspicatos:* abbiam creduto, dicevano, che le parole della formola non in altro senso prendere si dovessero, che nel senso cattolico da noi spiegato, ed espressamente fissato: *putavimus, ajebant, sensum congruere cum verbis.* Molte altre cose dicevano a loro giustificazione; ma ciò non ostante ritrattarono le loro sottoscrizioni condannando gli errori, e le bestemmie degli Ariani: *Multaque alia flentes asserebant, parati & subscriptionem pristinam, & omnes Arianorum blasphemias condemnare.*

Applicazione.

225. Non riuscì ai Vescovi di Rimini con tutte le fatte diligenze di impedire lo scandalo, come non è riuscito a me con tutte le mie spiegazioni, e proteste. Sia che queste non si credano sufficienti dal comune della gente, sia che ad esse non si badi, e si consideri la formola del giuramento soltanto *prout jacet, et sonat:* comunque sia la cosa, il fatto è che io *sine conscientia hæreticus feror.* Non mi resta dunque se non da imitare l' esempio de' cattolici Vescovi di Rimini per togliere lo scandalo nato senza mia colpa, e per dar soddisfazione alla Chiesa. Eseguisco ciò colla presente ritrattazione rendendola pubblica colle stampe, e ritrattando, e disapprovando, e con-

condannando *subscriptionem pristinam* nelle due stampe da me pubblicate sul giuramento prescritto dalla Costituzione Romana.

226. I Vescovi di Rimini certamente non ritrattarono i sentimenti cattolici, che applicavano alle parole della formola esibita, e nei quali intesero di approvarla. Ma quando si tratta di cose appartenenti alla Religione di Gesù Cristo non basta considerare ciò, che si crede internamente; bisogna aver riguardo anche a ciò, che si professa esternamente. *Corde enim creditur ad justitiam* (dice S. Paulo *ad Rom. X*, 10)*; ore autem confessio fit ad salutem*. Non è l' intrinseca qualità, e natura delle cose, ma l' opinion comune del Popolo quella, che decide sugli atti esterni di religione. Mangiar carni immolate agli Idoli è lecito, secondo San Paulo: tuttavia, se l' opinion comune prende questa cosa per un' adesione all' Idolatria, non è più lecito mangiarne *ne fratrem meum scandalizem* (*I. Cor. VIII.*). E quando lo scandalo universale è nato, e ad impedirlo sono riuscite inutili tutte le diligenze fatte, entra allora la carità ad obbligar di ripararlo.

S. Girolamo.

227. Pel fatto de' Vescovi di Rimini nacque uno scisma nella Chiesa. Lucifero Vescovo di Cagliari *intantum eos, qui Arimini fuerant condemnavit, ut se etiam ab eorum communione secreverit, qui eos sub satisfactione, vel pænitentia reciperent*, dice Sulpizio *hist. lib. II, Cap.* 45. I seguaci di Lu-

Ci-

cifero, chiamati da S. Girolamo (*eod. num.* 19) *nimium religiosi* volevano, che quei Vescovi, ancorchè avessero ritrattate, e condannate le loro sottoscrizioni, fussero deposti dal Vescovato, e ordinati altri in luogo loro. Il Santo Padre chiama cotesta *irrationabilem crudelitatem*. Insiste per difenderli sulla rettitudine de' loro sentimenti, e della loro fede. *Quotus quisque bene sibi conscius patitur se deponi? ...... Cur damnassent eos, qui Ariani non erant? Cur ecclesiam scinderent in concordia fidei permanentem? Cur denique credentes bene obstinatione sua facerent Arianos?*

228. Altre due stampe io ho fatte sull' alienazione de' beni ecclesiastici. Non credo, che veruno possa neppur sospettare, che la mia dottrina su questo punto ristretta dentro il limite strettissimo della necessità *pubblica estrema*, e colla condizione di sempre salvare il mantenimento *conveniente* del Culto, e dei Ministri, abbia data occasione, e fomento alle depredazioni orribili, che sono state fatte dei beni mobili, e immobili della Chiesa, e dei Corpi ecclesiastici, le quali depredazioni come ingiuste, e sacrileghe io condanno, e detesto di tutto cuore.

229. Ma ho errato nel parlare dei diritti della Sovranità su questa materia, ed ora ritrattando il mio errore confesso, e protesto che i Sovrani Cristiani sono sottomessi, e debbono ubbidire alle leggi della Chiesa circa la necessità del Beneplacito Apostolico per alienare nel caso di pubblici bisogni *giustamente*, *e lecitamente* i beni ecclesiastici, i quali sono *cose di Dio*, come gli ha sem-

sempre considerati, e chiamati la tradizione, e l' antichità tutta quanta (*si vedano i num.* 185, 186).

230. Le suddette leggi sono giustissime, giacchè la Chiesa possiede i beni suoi con vero, e rigoroso diritto di proprietà. Sono anche necessarie, per impedire la depredazione de' medesimi beni, alla quale l' umana cupidigia trova sempre ragioni apparenti, e pretesti per attentare. La necessità del Beneplacito Apostolico è come un baluardo a difesa di questa piazza, e quantunque le ragioni da me esposte nelle mie stampe, e incastrate in quelle massime restrizioni, dentro le quali io le ho rinserrate, io le stimi vere in *astratto*, e *speculativamente parlando*: tuttavia ne' casi occorrenti è gravissimo, e quasi inevitabile il rischio di oltrepassare i confini segnati da quelle restrizioni, e oltrepassandoli si commetterebbe ingiustizia. A questo disordine rimedia il Beneplacito Apostolico. Questa cosa io doveva avvertire, e non ho avvertita nelle mie stampe, onde in esse ho anche parlato con quella inesattezza, che ora intendo di emendare.

FINE.

AL

AL SIG. ABATE DON VINCENZO BOLGENI

Teologo della Sacra Penitenzieria Apostolica

Firenze 24 Giugno 1800.

231. HO letto con estremo piacere la *Metamorfosi del Dottor Giovanni Marchetti da Penitenziere mutato in Penitente*. Voi ne cercate il mio giudizio, se io stimi che vi convenga farla stampare: io vi rispondo col fatto, e già mi sono determinato di darla alla luce a mie spese, e senza chiedervene licenza. Lo esige la mia amicizia, e la vostra riputazione, per la quale tanto ingiustamente, e grandemente offesa, un Amico, come io vi sono, debbe avere tutto l' impegno.

La prima parte di questo vostro libro, nella quale trattate de' sentimenti cattolici, e della sana dottrina contenuta nel vostro Opuscolo SENTIMENTI, EC. mi ha intieramente persuaso delle rette intenzioni, e dei sentimenti del tutto cattolici, che Voi, ed i Professori del Collegio Romano avete avuti, e mi ha convinto pienamente, che i vostri Avversarj sono tutti usciti fuor di questione, e che hanno tutto il torto quelli tra essi, i quali si sono scatenati contro di voi con quelle tante invettive, e ingiurie, che in niuna guisa convengono a persone cristiane, oneste, e ben educate.

Ho

Ho anche veduto, che vi hanno affibbiate cose, le quali non solamente non sono nel vostro Opuscolo SENTIMENTI, ma che anzi da tutto il contesto si rileva ad evidenza, che Voi le avete positivamente rigettate, con ammettere principj direttamente opposti a tali imputazioni.

La vostra giustificazione, e quella dei Professori è completa per tutti i rapporti. Nè credo, che vi potrà essere alcuno tanto irragionevole, o tanto istizzito, il quale possa non approvare, che per mezzo della stampa siate giustificato col pubblico da tante imputazioni, che alcuni de' vostri Avversarj vi han fatte, parte per fantasia stravolta, e parte ancora per motivi meno plausibili. E se taluno per avventura vi fusse, che tuttavia si rodesse internamente perchè vi siate sincerato presso le persone savie, e amanti della pura verità, e che abbiate messa al coperto la vostra riputazione, questo tale esaminando bene la sua coscienza consideri seriamente, che con Domeneddio non serve la maschera di quello zelo, che possono prendere, e talvolta prendono le passioni del nostro cuore.

Nella prima parte dunque mi avete soddisfatto pienamente. Non posso dir così della seconda parte, in cui rispondete a quel che il Marchetti ha scritto contro di Voi per quelle vostre due stampe *sull' alienazione de' beni ecclesiastici*. La vostra risposta è ottima, è fondata, è giusta; ma tale è solamente per le teste quadre, e che sono al caso di rapprossimare le cose da voi

scritte in quelle stampe, e gettate quà e là sparsamente, e quasi alla rinfusa.

Ora siccome (lasciate pur che ve lo dica da amico) Voi nel vostro *Parere* sull' alienazione de' beni ecclesiastici non vi siete spiegato con quella precisione, e chiarezza, che per altro è tanto propria della vostra penna; e siccome avete tralasciate molte idee intermedie, che sfuggono facilmente a quelli che, come il Marchetti, si contentano di un colpo d' occhio; così avete data occasione a questi tali di prendere equivoci. Perciò io sono di sentimento, che nella presente risposta al Marchetti avreste dovuto estendervi più diffusamente. Voi vi siete contentato di far sentire, che siete *persuaso che, ogni attento, e intelligente Lettore vedrà subito i granchj molti, e grossi, che egli* (il Marchetti) *prende a secco* (*num.* 158 *hic*). Voi dite, che assai opportunamente egli ha *fatto a stampare il vostro PARERE*, e gli *SCHIARIMENTI*. Questa cosa può servire per quelli, che hanno sale in zucca, e non pensano tanto vantaggiosamente di sè, per persuadersi, che *con un colpo d' occhio* approfondiscono ogni cosa. Voi sapete quanti pochi son questi. Aggiungete che, tra questi medesimi, pochissimi si voglion prender la briga di confrontare *con quelle vostre Operetteciuole ciò, che il Marchetti vien dicendo* (*ibid.*). Laonde tra lo scarso numero delle teste quadre; tra il poco impegno che questi medesimi possono avere di chiarirsi in fonte; tra quelli, a' quali mancherà il libro del Marchetti per fare un tal confronto intorno alla vostra questio-

stione; voi non otterrete il vostro intento per quanto diciate *DESIDERO SOMMAMENTE, E PREGO I MIEI LETTORI A CONFRONTARE: EC.* (*ibid.*).

Per tutti questi riflessi io ho pensato essere dovere della mia amicizia, e del mio impegno per Voi di aggiungere alla stampa, che sono risoluto di fare della Metamorfosi, e della Ritrattazione, un' Appendice, che contenga il vostro *Parere*, e gli *Schiarimenti* sui beni ecclesiastici; con sotto porre in forma di Note alcune mie riflessioni necessarie, perchè dal confronto di quanto si dice nel vostro testo con quel che farò avvertire nelle mie note, si possa ad evidenza scorgere l' aggravio, che vi si è fatto dal Marchetti con quei bei regali, che voi nella METAMORFOSI da voi esposta accennate. Spinto a questo anche da altri vostri veri amici già ho fermato il contratto.

Gradite il mio buon animo; e nella libertà che mi prendo, e per la stampa delle METAMORFOSI, e per le piccole aggiunte mie, conoscete sempre più, che vi sono, e sarò sempre

Amico e Servo

L. D. S.

PARERE

Sull' alienazione de' Beni Ecclesiastici.

232. TRe ostacoli pare che impediscano tale alienazione, e la rendano illecita 1. La Religione: 2. La giustizia: 3. Le Leggi della Chiesa. Dico che nelle presenti circostanze niuno di questi ostacoli ha luogo, e la detta alienazione può farsi dall' autorità pubblica civile lecitamente, e validamente. Per conseguenza potrà ognuno i Beni Ecclesiastici così alienati comprare lecitamente, e validamente.

233. Non osta 1. la Religione. Questa che cosa prescrive su questo punto? Prescrive che in uno Stato Cattolico il culto, ed i Ministri di esso, siano proveduti, e mantenuti convenientemente. E' chiara, e nota a tutti la massima che chi serve all' Altare dee vivere dell' Altare (*I. Cor. IX, v. 13*) come dice S. Paolo; e G. C. vuole che gli Apostoli siano mantenuti dal popolo, poichè l' operario è degno della conveniente mercede (*Luc. X, v. 7*). Questa è legge divina, ed anche di diritto naturale nella sostanza. Ma la maniera poi di provedere al Culto, ed a' suoi Ministri, è lasciata all' arbitrio degli uomini. Ciò si faccia o con beni, e fondi stabili fruttiferi, o con assegnamenti mensuali, oppure annui, o con prestazioni, e limosine manuali, sempre il pre-

precetto divino è in salvo. Dunque la Religione non osta all' alienazione de' beni Ecclesiastici, purchè il Culto, ed i suoi Ministri siano mantenuti, e proveduti convenientemente. E dico *convenientemente*, cioè colla decenza propria di un culto istituito, e voluto da Dio, e in quel numero di Ministri, che basti al servizio del popolo secondo la quantità in ogni popolazione.

234. Non osta 2. la giustizia. Distinguendo *il dominio* dal *possesso legittimo* de' fondi, certa cosa è che opera contro la giustizia chiunque (ancorchè voglia supporsi essere Padrone diretto) senza giuste ragioni spoglia il Possessore legittimo de' beni posseduti *(a)*. Questa è la objezione più forte, che comunemente si fa contro la pubblica autorità civile, che voglia alienare, e vendere a suo profitto i Beni Ecclesiastici *(b)*. Ma cosa certa

(a) *Dunque* a fortiori *dall' Autore si riconosce, che opererà contro la giustizia colui, il quale, non essendo* Padrone diretto, *spoglierà chi non solamente è* legittimo possessore, *ma è anche allo stesso tempo* proprietario legittimo, *quale l' autore riconosce la Chiesa, come si vedrà da tutto quel che dice.*

(b) *L' Autore ha voluto prescindere nel suo* Parere *dal* dominio *per le ragioni, che adduce al* num. cit. 178 hic. *Questo parere non era stato fatto per istamparsi mai in alcun tempo, e tanto meno in quelle circostanze in cui fu stampato. Era stato scritto per alcune Persone autorevoli, che l' avean consultato su tale materia (si veda il* num. 189 hic *).*

è altresì che nelle gravissime necessità pubbliche, alle quali non possa provedersi in altra maniera, i Cittadini sono obbligati a concorrere al provedi-

---

Con alcune di queste, e singolarmente con quella costituita in dignità ecclesiastica, che fu delle prime ad interrogarlo, non era necessario, nè a proposito di entrar a parlar del dominio, *e della* proprietà*: bastava far ad essa sentire la certa, e indubitata* ingiustizia, *che anche solo in vigor del* possesso legittimo *si sarebbe sempre commessa fuori dell' unico caso della* pubblica necessità estrema, alla quale non si potesse assolutamente provedere in altra maniera.

Di questo stesso Parere *ne mandò poi copia a quelle altre persone autorevoli, che successivamente lo consultavano su tale soggetto. Non lo riformò, perchè era sicuro che niuna di esse avrebbe interpretata sinistramente la di lui* precisione *dal diritto di proprietà. Tutte queste cose io le ho potute sapere di mano in mano dall' Autore medesimo pel continuo, e non interrotto carteggio, che ho sempre avuto con lui, e più d'una di queste vicende le ho anche comunicate di mano in mano a varj amici, ed a persone rispettabili, le quali me ne possono fare testimonianza, e sanno che per la sincera amicizia mia con Bolgeni egli si è sempre aperto con me liberamente, e con tutta l' espansion del suo cuore. A ciò si aggiunge, che da tutto il complesso dello stesso* Parere, *anche senza l' ajuto degli* Schiarimenti, *si può conoscere, che egli non solamente non nega un tal* diritto, *ma lo suppone, e lo riconosce, come*

dimento con parte maggiore, o minore, secondo il bisogno, delle loro sostanze, e nei frut-

---

si potrà comprendere da chi voglia leggerlo senza passione.

Essendo poi questo Parere *stato stampato da altri, e nel modo che l' Autore racconta al* n. 189 hic; *Egli si credette in dovere di darne gli* Schiarimenti *per le ragioni, che adduce nel medesimo* n. cit. *Si leggano detti* Schiarimenti *con attenzione, e si vedrà da capo a fondo, che egli ha sempre parlato di questo diritto di proprietà pareggiando quel della Chiesa con quello di tutti gli altri Padroni, e proprietarj sudditi: e non si troverà neppure un sol passo, da cui si possa argomentare, che o neghi un tal diritto, o anche sol ne* prescinda, *come avea voluto prescinderne nel* Parere, *in cui (come si è detto) quando la prima volta gli uscì dalla penna militavano giusti motivi da dover usare un tal riserbo. Si troverà negli* Schiarimenti *questo diritto della Chiesa, e de' Secolari sempre pareggiato, e trattato, per dir così, cumulativamente: il che è manifesto dall' avere egli sempre pareggiata la* soggezione *de' Beni Ecclesiastici con quella de' Beni Secolari alle Sovrane disposizioni nel caso della* pubblica estrema necessità, *di cui unicamente egli tratta. Questa cosa non l' avrebbe certamente potuta fare, se non avesse riconosciuto in tutti essi un egual diritto di* dominio, e proprietà.

Ora per la narrata circostanza di doversi nel suo Parere *dall' Autore prescindere dal* dominio, *e dalla* proprietà, *che la Chiesa ha de' Beni Ecclesia-*

ti, ed anche nei fondi stessi (c): per conseguenza la pubblica autorità è in diritto legittimo di disporre e dei frutti, e dei fondi ancora, fino al segno che basti a provedere alla necessità (d). Niuno dubita, o può dubitare di questa massima. La legge di Dio comanda che si paghino i tributi, e le gabelle (*ad Rom. XIII, v.* 7). Or che altro si fa col pagar tributi, e gabelle, se non dar parte delle proprie sostanze legittimamente possedute, ed anche esistenti in vero dominio proprio (e)? E se crescono per le circostan-

---

stici, s' intende anche facilmente come quì egli abbia potuto dire: questa è la objezione più forte, che comunemente si fa, *vale a dire la* objezione presa dal titolo dell' ingiustizia.

(c) *Questa proposizione nel senso dell' Autore è generale, non solamente perchè in essa egli non eccettua alcuno de' Sudditi, e parla indistintamente di tutti quelli, che possedono fondi; il che salta facilmente agli occhi di qualunque equo, e disappassionato Lettore: ma perchè ciò si prova anche direttamente da quel, che egli medesimo soggiunge ne' suoi* Schiarimenti (num. 257 hic) Da questa Sovrana Legge, ec.

(d) *Questa cosa l'Autore la dice di tutti i* fondi *in genere; dunque il comprendervi, come poi fa, i fondi Ecclesiastici, non è che un caso particolare contenuto nella proposizion generale.*

(e) *E' vero che quì l' Autore con dire:* sostanze legittimamente possedute, ed anche ESISTENTI IN VERO DOMINIO PROPRIO *non vuol*

stanze i bisogni del Principato, crescono anche le contribuzioni, e l' obbligo di pagarle. E parlandosi determinatamente de' Beni Ecclesiastici, è notissima la dottrina de' SS. Padri potersi, e doversi questi alienare in soccorso de' publici bisogni, e calamità *(f)*. La Storia Ecclesiastica fornisce

---

far altro che provare, che il titolo di vero dominio proprio *non osta alla precedente sua proposizion generale; ma è anche vero, che se egli non avesse riconosciuto un* vero dominio *de' suoi Beni nella Chiesa, volendo poi dalla proposizione sua generale far passaggio alla proposizione particolare, che egli immediatamente soggiunge, avrebbe dovuto argomentare* a fortiori *per rapporto ai Beni Ecclesiastici, siccome quelli, che nella affibbiatagli opinione sarebbero soltanto* posseduti, *e non* proprj *della Chiesa; in vece che egli non ha fatto altro, fuorchè includere in quel, che avea premesso generalmente, e* determinare *il caso de' Beni Ecclesiastici, facendo vedere espressamente, che questo caso era* simpliciter *contenuto nella sua proposizion generale, anche per la dottrina de' SS. Padri.*

(f) Da questa maniera, come ho già accennato, colla quale l' Autore dal genere passa a parlare in ispecie, e determinatamente *de' Beni Ecclesiastici, si vede ad evidenza, che egli non ha avuta altra mira fuorchè di inchiudere la loro alienazione nella precedente proposizion generale, e nulla di più. Dunque egli riconosce anche con ciò il diritto di* proprietà *nella Chiesa, come lo avea riconosciuto in tutti i Padroni in* genere.

sce moltissimi esempj di tale alienazione quasi in ogni secolo, e in tutte le Nazioni Cristiane, come è noto agli eruditi senza bisogno di dettagliarne le prove.

235. Ora nelle circostanze presenti non v' è alcuno il quale non conosca con evidenza esser noi nel caso di publici bisogni così grandi, e pressanti per la massa enorme de' debiti dell' estinta Monarchia, e per le spese correnti, che è impossibile provedervi altrimenti che coll' alienazione, e vendita di parte almeno de' fondi (g). Dunque l'au-

---

(g) *Quì di nuovo l' Autore parla in genere, come dalla stessa parola generica* fondi *è manifesto. Questa generalità si capisce anche da ciò, che immediatamente soggiunge, che il Suddito* non può andare indagando, se in tale alienazione non si serbi la giusta ripartizione. *Questa* RIPARTIZIONE *egli la fa cadere su tutti i fondi in generale e Secolari, ed Ecclesiastici, come salta facilmente all' occhio di chi non legga con animo prevenuto, o con precipizio. Ma per non poterne dubitare in guisa alcuna, basta dare un' occhiata a quel che soggiunge ne' suoi* Schiarimenti (num. 246 hic) E tuttavia ho voluto accennare almeno questo punto dei Secolari con quelle parole: che la PUBBLICA AUTORITA' DEVE PENSAR, CHE SI SERBI LA GIUSTA RIPARTIZIONE. Del resto nè io, nè veruno dubita, che i Secolari ancora sono obbligati a concorrere ai bisogni pubblici. *E al* num. 277 hic: Avrà forse tutto il peso (*della pubblica estrema necessità*) da cadere sui Beni de'Secolari?

l' autorità pubblica ha vero diritto di fare tale alienazione: dunque in facendola non si offende la giustizia; e il suddito è obbligato a sottomettervisi. Nè può egli andare indagando, se in tale alienazione si passino i limiti della necessità, o non si serbi la giusta ripartizione. Coteste sono spezioni che si faranno dalla Publica autorità, e da chi ne ha l' esercizio. Il buon Cittadino, il quale non conosce tutte le circostanze dei pubblici bisogni, nè può sapere tutti i rapporti dell' amministrazione generale, deve sempre supporre equità, e giustizia nelle disposizioni de' suoi Rappresen-

---

Dopo sì chiare espressioni con qual fronte ha mai potuto il Sig. Abate Marchetti dare in quelle così enfatiche declamazioni, e invettive? Alcune di queste si possono vedere a' num. 158, 165, e 179 hic. *Come può combinare quel che l'Autore qui ha detto della* giusta ripartizione *su tutti i beni in genere Ecclesiastici, e Secolari con ciò che pretende il nostro Sig. Dottore Marchetti che il Bolgeni vuole* esauriti (*gli Ecclesiastici*) fino all' estremo, e finchè resti alla Chiesa un palmo di terreno, e una pietra sopra una pietra, e che la verga dell' Esattore *non debba più aver riposo . . . . . e che* egli ha sguainata la spada di distruzione sopra tutte le proprietà della Chiesa?

A proposito di questa giusta ripartizione *si veda al* num. 246 hic, *che io stesso feci avvertire questo passo al Sig. Abate Marchetti, prima certamente che si stampasse la sua prima lettera contro Bolgeni.*

sentanti relative al publico bene: e generalmente la presunzione stà a favor de' Superiori. I giudizj privati non servono ad altro che a tormentare i particolari, ed a turbare la società, e l' ordine, e la quiete publica: e questo è un gravissimo peccato contro la legge di natura, e di Dio, secondo quella massima universale che detta essere la salute del popolo legge suprema. *Salus populi suprema lex esto*.

236. Non ostano 3. le Leggi della Chiesa. Queste comandano che i Beni Ecclesiastici non si alienino senza il beneplacito Apostolico. Ma queste leggi riguardano i Particolari contrattanti fra loro, e sono ragionevoli, e giuste, per ovviare alle frodi, ed alla dissipazione di detti beni. La Sovranità civile, ed i Rappresentanti di essa, non sono, e non possono essere compresi sotto queste leggi (*h*). I Beni, e fondi ecclesiastici sono

---

(*h*) *Quantunque e da tutto lo scopo del* Parere, *e da tutto il tenore di esso si rilevi ad evidenza, che l' Autore in esso parla unicamente del* solo solissimo caso della pubblica necessità estrema, alla quale non si possa in altro modo assolutamente provedere che coll' alienazione di una parte dei Beni de' Sudditi in genere; *il qual senso domina anche negli* Schiarimenti (num. 247, e 248 hic); *con tutto ciò quì è dove ha luogo la Ritrattazione in un Autore che sia Cattolico, Apostolico, e Romano*.

Per quanto i Beni Ecclesiastici siano cose temporali, *e non appartengano all' essenza, ed alla ne-*

no cose temporali, e non appartengono all' essenza, e necessità della Religione. Si è mostrato
di

---

cessità della Religione: per quanto si vogliano mettere nella stessa categoria, ed allo stesso livello dei Beni Secolari per rapporto all' Alto Dominio del Sovrano, è però vero che vi è Legge della Chiesa, la quale comanda che questi Beni non si possano alienare senza del suo permesso contenuto nel Beneplacito Apostolico. Ma è anche vero che l' obbligo di chiedere questo Beneplacito nel caso della pubblica estrema necessità, alla qual sola l' Autore restringe il suo Parere, non deriva ne' Sovrani dal dominio, nè dalla proprietà, che la Chiesa ha de' suoi Beni, altrimenti vi sarebbe per identità di ragione l' obbligo ne' Sovrani di chiedere questo Beneplacito anche dai Secolari nell' alienazione de' loro beni. Deriva dunque unicamente dalla Legge Ecclesiastica, a cui un Sovrano Cattolico deve sempre ubbidire ogni qualvolta non sia impossibile per l' urgenza del caso. E qui è dove l' Autore si è fatta illusione, come confessa egli stesso (num 185 hic), e perciò si è creduto in dovere di ritrattare la sua asserzione (num. 228 hic).

In questa guisa sembra che si trova anche l' uscita per rispondere a ciò, che su questo proposito possono aver detto i SS. Padri, i Canonisti, e i Teologi, e segnatamente al testo di S. Ambrogio citato dall' Autore (num. 251 hic). Ai tempi di questo S. Padre questa Legge della Chiesa non esisteva per anco in quella maniera onde esistette in appresso; e per ciò in caso di pubblica estrema necessità poteva

di sopra nel 1. punto che la Religione non esige il mantenimento del culto, e de' suoi Ministri, piuttosto in fondi fruttiferi, che in altra maniera: dunque i fondi non appartenendo all' essenza, e necessità della Religione, restano fuori della sfera delle cose spirituali, e sono compresi nella classe delle cose temporali appartenenti alla giurisdizione della Sovranità civile *(i)*. Con qual diritto, dice S. Ambrogio, si possiedono i campi della Chiesa? Col diritto imperiale, e civile *(k)*. Al-

---

l' Imperatore togliere i fondi della Chiesa nè più, nè meno di quel che potesse togliere i fondi de' Secolari; proporzionando però sempre quel, che toglieva agli uni, e agli altri, e al bisogno estremo *senza oltrepassarne i limiti, e alle* circostanze *de' possessori pel loro necessario mantenimento, ec.*

(*i*) *Vale a dire i Beni, e i fondi Ecclesiastici appartengono alla giurisdizione della Sovranità civile nè più, nè meno di quel che alla medesima giurisdizione appartengano i Beni de' Secolari. Questo senso si ricava manifestamente da tutto il contesto. Si vede che la mira dell' Autore era unicamente di levarli dalla sfera delle cose spirituali, e classificandoli tra le cose meramente temporali pareggiarli ai Beni di tutti gli altri possessori per rapporto alla loro soggezione alle disposizioni del Sovrano nel caso della* pubblica estrema necessità, *alla quale unicamente restringe il suo Parere.*

(*k*) *Anche solo da questo passo di S. Ambrogio; che in questo luogo dall' Autore si reca unicamente per provare, che i Beni Ecclesiastici sono* cose tem-

Altrove dice il medesimo S. Padre, che l' Impetore può togliere i Fondi della Chiesa. E questo è anco il sentimento di molti insigni Teologi, e Canonisti, e di Nazioni cattoliche intere. Se nei Benefizj ecclesiastici si considera qualche cosa di spirituale, onde si commetta simonia nel dar danaro per averli, questa spiritualità cade *sul titolo di percepire i frutti* per l' offizio spirituale annesso al Benefizio, ma non cade sul fondo fruttifero, potendosi percepire il frutto conveniente all' offizio annesso in altre maniere senza fondi determinati, come si è detto nel punto 1.

237. Essendo dunque i Fondi della Chiesa cose meramente temporali, appartengono per conseguenza alla disposizione del Sovrano civile *(l)* per

---

porali; *è manifesto, che egli riconosce e suppone vero* dominio, *e vera* proprietà *de' suoi Beni nella Chiesa; giacchè per quanto in più luoghi il Sig. Abate Marchetti si sia lasciato sfuggir dalla penna che Bolgeni mancava di certe* nozioni elementari, *non vi sarà certamente alcuno se non forse di quelli che* jurant in verba *del Marchetti, che conoscendolo gli voglia far questo torto di supporre, che ignorasse questa nozione elementare, che quando il diritto Imperiale, e Civile vale a dire le Leggi Romane concedevano il* jus possidendi *questo era lo stesso che il concedere il* jus dominii.

(l) Si faccia sempre attenzione, che quì l' Autore parla del solo caso della pubblica necessità estrema, *nella quale anche i Beni de' Secolari appartengono alla disposizione del Sovrano civile, che da*

per alienarli in vantaggio del Pubblico con giuste ragioni per non offender la giustizia, e salvo sempre il conveniente mantenimento del culto, e de' suoi Ministri, per non offendere la Religione. Nè in farne l'alienazione il Sovrano civile ha bisogno del consenso della Chiesa (*m*). Se ne avesse bisogno,

---

Dio stesso è stato costituito Padre, e Tutore del Popolo, cujus salus suprema lex est. *Che se l' Autore in questo luogo parla de' soli Beni Ecclesiastici, egli è perchè sull' alienazione di questi si aggira unicamente il suo* Parere (*vedasi il* num. 246 hic). *Per altro da tutto ciò che egli dice e nel* Parere, *e negli Schiarimenti, e principalmente da'* num 257, *e* 258 hic *risulta ad evidenza, che egli pareggia sempre la* soggezione *de' Beni Ecclesiastici, con la* soggezione *de' Beni Secolari per rapporto al diritto del Sovrano civile.*

(*m*) *Se in vece di dire: Nè in* farne *l' alienazione, avesse detto nè in* ordinarne *l' alienazione, potrebbe questa espressione sembrar più coerente a quel che ha detto al* num. 257 hic: che quando la salute pubblica lo richiede, può il Sovrano disporre delle proprietà de' particolari sino a quel segno che alla detta necessità si provegga. *Resterebbe con tale espressione pareggiato, anche nella maniera di eseguirlo, il caso del Secolare, e dell' Ecclesiastico. Questa cosa l' avverto unicamente, perchè ho sentito taluno che recava la diversità di una tale* espressione *in prova della disparità del caso. Ma, come si è detto, questo* Parere *non era destinato se non per persone, che aveano la giustizia di non cavillare, e*

gno, e fosse obligato a stare su questo punto alle leggi della Potestà ecclesiastica, egli non sarebbe indipendente da questa Potestà, non sarebbe più Sovrano nelle cose civili, e temporali. Ora è cosa certa che le due Podestà, ecclesiastica, e civile, sono supreme, ed indipendenti l' una dall' altra, ciascuna nella sua sfera. Dunque le leggi della Chiesa non ostano punto all' alienazione, e alla disposizione de' Beni ecclesiastici da farsi dalla Sovranità civile, benchè ostino quando si faccia da persone particolari.

238. Sulla dottrina di questo 3. punto si può

N ve-

---

di non dare sinistre interpretazioni, quando il senso poteva riceverle favorevoli.

Il Secolare il quale racchiude, e unisce in una medesima persona l' essere di possessore, *e di* proprietario *concorre da buon suddito colla sua volontà all' alienazione de' suoi fondi, che si ordina dal Sovrano, e si presta dal canto suo per rimediare alla* pubblica estrema necessità, *onde l' alienazione in lui diventa in certo modo* spontanea per dovere. *Ma trattandosi del Possessore de' Beni Ecclesiastici, potrà ben anch' egli dal canto suo* spontaneamente per dovere *concorrere ad essere spogliato de' Beni che gode; ma poichè la proprietà di questi è presso la Chiesa, egli non può concorrervi pienamente come il Secolare, se non ricorre alla Chiesa* Padrona, *e* Proprietaria, *presso della quale per conseguenza si trova la facoltà di alienare. E perciò deve questo Possessore munirsi del Beneplacito Apostolico per potere eseguire la legge, e la disposizione fatta dal Principe.*

vedere l' egregia Opera del celebre difensore della Chiesa Canonico Pey intitolata *L' autorità delle due Potestà* (Parte III, cap. III, §. VII, ediz. di Fuligno 1788), dove la stabilisce, e sviluppa eccellentemente con ragioni, e con autorità. Potranno dunque (n) e i Cittadini, ed i Forestieri con tutta sicurezza, e quiete di coscienza, comprare quei Beni ecclesiastici, i quali dalle Autorità Costituite della Repubblica Romana saranno messi in vendita, senza mettersi in pena del Beneplacito Apostolico.

SCHIARIMENTI.

239. QUesto parere più volte domandatomi in Roma, e perciò divulgato colle stampe, e prima di esse ricercatomi da varj Vescovi, e da persone in dignità, e loro trasmesso fin dall' anno passato, come ne ho testimonj presenti, ha tirato sopra l' Autore un mondo di accuse. Sono stato a piena bocca chiamato disprezzator de' Canoni, traditor della Chiesa, e quasi (e senza quasi ancora) un eretico. Accuse così gravi sono poi ben fondate? Entro a far vedere che non hanno altro fondamento fuorchè nella irriflessione, nel-

(n) *Questa chiusa è un' aggiunta fatta all' occasion della stampa. Dico questo non perchè essa non discenda naturalmente da tutto ciò che nel* Parere *si dice; ma perchè il fatto è così. Il* Parere *dell' Autore finisce coll' autorità del Canonico Pey.*

nella precipitanza del giudizio, e in qualche altra cosa.

240. Tutte le difficoltà, che ho sentito farmisi, hanno il difetto sostanziale di non battere il punto preciso della questione. Mi si propone una questione specolativa, generale, astratta: *è lecito alienare i beni Ecclesiastici senza il Beneplacito Apostolico?* Io rispondo di sì in certi casi, e con certe limitazioni, ch' esprimo ben chiaramente, e con tutta precisione. Si prende la mia risposta, e si tira fuori del caso, e delle limitazioni, dove io l'ho ristretta, e per dir così incastrata: da una questione astratta, *e di mero diritto*, si vuol condurmi a questioni pratiche, *e di fatto*: per giunta neppur si rileva, e non si capisce il senso delle mie parole. Con questo metodo non vi è Scrittore, neppur canonico, cui non si possano far dire grandi spropositi, ed eresie.

241. Si dice dunque che io con quel *Parere* dò ansa ed occasione a grandissimi abusi. Ma l' abuso è sempre cosa *di fatto*; ed io non parlo che *del diritto*. Gli abusi li condanno anch' io francamente. Eppoi gli abusi quando mai hanno potuto essere ragion buona per impugnare una verità? Tante verità morali, delle quali tutto giorno abusano gli uomini perversi, cessano per questo di essere verità?

242. Ma questa verità, si aggiunge, non dovea mettersi fuori per non dare scandalo. Questa sarebbe una ragion buona, e da valutarsi in altri tempi. Nelle occorrenze presenti si sono dimenticati i miei Avversari *della necessità estrema*, in

cui siamo, la quale autorizza, e rende necessario il togliere quei dubbi, che ritraggono le persone pie dal comprar beni ecclesiastici messi in vendita, e così impossibilitano il rimedio indispensabile alla detta necessità. In queste circostanze una verità utile, ed assolutamente necessaria per istruzion comune, e per rimediare alle urgenze pressantissime, non solo è bene il dirla, ma si è obligati a dirla. Dello scandalo è in colpa non la verità propalata da me, ma la poca, o niuna riflessione di chi la condanna con troppa fretta, e rende così inutili le providenze di chi per salute comune è strettamente obbligato a togliere il popolo da quella estrema necessità, nella quale geme, e va a perire. Non si ricordano mai gli avversarj di quella massima generale, ed indubitabile, che la salvezza del Popolo è una legge suprema? *Salus populi suprema lex esto*.

243. Si replica, che così la Chiesa va ad essere spogliata di tutto il suo patrimonio. Rispondo, che io parlo dentro i confini di *una necessità estrema*: che definisco con tutta chiarezza, e precisione, tal necessità esser quella, *alla quale non possa provvedersi in altra maniera:* che accenno *dover la pubblica autorità non oltrepassare i limiti della necessità:* che finalmente affermo *essere di diritto divino, ed anche naturale, il mantenimento conveniente del culto, e de' suoi Ministri*. Si combinino queste cose con un momento di riflessione, e non sarà più possibile farmi seriamente il presente obbietto. Qualche stordito ha detto che io non distinguo il culto cattolico dai falsi culti,

e dai

e dai Ministri di essi: quasi che fossi tanto stordito ancor io di dire *esser di diritto Divino* il mantenimento di un culto falso, e de' suoi Ministri.

244. Si obbietta, che col togliere i fondi fruttiferi, e supplire con prestazioni manuali, si fa schiava la Chiesa, e si rende più facile alla Potestà secolare il sottrarre al culto, ed ai Ministri il mantenimento: che finalmente non è decenza costringere il Sacerdozio a far la figura, e ad avere la realtà di salariato.

245. Rispondo con ordine retrogrado. A me fu proposto di discutere il punto *del diritto*, non già quello *della decenza*. Dunque l' obbietto della decenza è fuor di proposito, e di questione. Nego poi quella maggior facilità che si asserisce. Alla secolar Potestà tanto è facile negare, o impedire una stabilita manual prestazione, ovvero oblazione, quanto è facile sequestrare i fondi, e frutti, come ne abbiamo moltissimi esempj antichi, e recenti. Le cose vanno in ciò del pari. Finalmente la sottrazione delle prestazioni, o il sequestro de' fondi e de' frutti, sono *fatti* che si debbono esaminare a parte, quando accadono, sulle circostanze, e limitazioni già accennate; ma non entrano punto nella discussion generale, ed astratta sul lecito dell' alienazione de' beni Ecclesiastici in certi casi. Siamo dunque per la quarta, o quinta volta fuor della questione.

246. Ma perchè, si replica, parlar solo de' beni Ecclesiastici? I Secolari non sono ancor essi obbligati a concorrere co' loro beni al rimedio delle pubbliche necessità? Rispondo, perchè a

me fu proposta la domanda soltanto sui beni della Chiesa, non sui beni dei Secolari. Ciò posto, come c' entravo io a parlar dei Secolari? Dovevo forse imitare il dotto metodo de' miei Avversarj di uscir sempre di questione? E tuttavia ho voluto accennare almeno questo punto dei Secolari con quelle parole, che *la pubblica Autorità dee pensar che si serbi la giusta ripartizione*. Del resto nè io, nè veruno dubita, che i Secolari ancora sono obbligati a concorrere ai bisogni pubblici, formando essi il maggior numero de' Cittadini (o).

247.

(o) *Questo passo della* giusta ripartizione, *a cui l' Autor si rapporta, fu espressamente da me fatto avvertire al Sig. Abate Marchetti; certamente avanti che si facesse la prima edizione della sua lettera* (num. 165 hic). *Questo passo solo sembra che avrebbe potuto calmare la di lui vivacità, e mitigare la di lui penna temperando l' ardore di quello zelo, che lo ha fatto trascorrere in espressioni delle quali negli anni suoi più maturi avendo maggior campo a riflettere, ed ammaestrato alquanto dall' esperienza, forse dovrà vergognarsi più d' una volta, e confessare di essersi lasciato trasportare troppo lungi dei limiti.*

Di fatti se Bolgeni non avesse riconosciuto, e supposto nella Chiesa vero dominio, *e vera* proprietà *de' suoi beni, non avrebbe certamente nè quì, nè nel suo Parere dovuto parlare di* ripartizione, *e di* ripartizione giusta. *Anzi avrebbe dovuto nel rispondere in questo luogo all' objezione, che gli era stata fatta, avrebbe, dico, dovuto escluder formalmente*

247. Ma il punto, che ha più scandalizzato chi non ha voluto, o non ha potuto capire, e riflettere, è l'aver io negata la necessità del Beneplacito Apostolico. Quì si sono citati Canoni, Bolle di Papi, Decreti del Concilio di Trento, pratiche di Sovrani. Tutto va bene. Ma non ci dimentichiamo di grazia, che io parlo nel caso *di necessità estrema*, ed a questo solo caso limito la mia dottrina. Or mi si risponda a questa domanda. Un uomo, che si trova in estrema necessità per viver lui, e la sua famiglia, prende qualche mobile, o moneta in casa d'altri: ha egli bisogno di domandar licenza, e chiedere il consenso del Padrone, o dell' Economo di quella roba? Nò

---

ogni ripartizione. *Avrebbe dovuto rispondere, che i Secolari oltre al titolo del* possesso *de' loro beni aveano anche il titolo del* dominio, *e della* proprietà, *del qual secondo titolo era priva la Chiesa; e che perciò i Secolari aveano diritto di aspettare a* concorrere coi loro beni al rimedio delle pubbliche necessità *quando fussero già esauriti i beni* posseduti *dalla Chiesa, e de' quali avea la* proprietà *il Sovrano. Così avrebbe senza dubbio risposto Bolgeni se avesse portata quella opinione, che il Sig. Abate Marchetti ha voluto appiccicargli, e insinuare a' suoi Lettori con manifesta ingiustizia.*

Questa riflessione, che è affatto ovvia, e naturale avrebbe dovuto almeno almeno farlo mettere in guardia contro la di lui fantasia troppo veemente, e per conseguenza più ritrosa a lasciar luogo al sangue freddo, alla riflessione, e al raziocinio.

certamente: questa è dottrina nota a tutti, e insegnata da tutti. L' estrema necessità lo pone *in diritto* di prendersi quella roba, ed io parlo sempre, e solamente *del diritto*. Ora questo diritto esclude essenzialmente il bisogno dell' altrui consenso. Con tal consenso la roba si può prendere anche senza essere in necessità. Ed è ciò tanto vero, che ancora quegli Autori, i quali vogliono che, quando si può, si domandi il consenso, almeno per decenza, e convenienza, affermano altresì, che negandosi il consenso, tanto e tanto la roba si può pigliare. Dunque il diritto di uno esclude evidentemente la necessità del consenso dell' altro. Applicate al caso rostro. Il dirmi che altro è prender danaro, o mobili, altro prender fondi, è un non capir niente. Il dominio del Padrone tanto è sui mobili, quanto sui fondi: basta che non si oltrepassi quella necessità, che dà diritto di prender roba d' altri (p). Oltre di che avendo già io provato, che i fondi Ecclesiastici so-

(p) *Quì di nuovo è dall' Autore limitato il diritto dell' alienazione de' Fondi al solo caso di* necessità estrema, *e ristretto dentro i confini del* puro bisogno. *Inoltre si vede che non ha altra mira fuorchè di provare, che i beni Ecclesiastici non essendo* cose spirituali *sono soggetti alle disposizioni del Sovrano nei casi, e colle limitazioni espresse; nella stessa guisa nè più, nè meno che in più luoghi, e segnatamente al* num. 257 hic, *Egli dice soggetti alle disposizioni del Sovrano i beni de' Secolari.*

sono cosa temporale, e perciò soggetta alle disposizioni del Sovrano temporale nei casi, e colle limitazioni espresse, se un Sovrano nel disporre di ciò, che è a lui soggetto, avesse bisogno del consenso altrui, non sarebbe più indipendente, come è per confessione di tutti nell' ordin suo, non sarebbe più Sovrano. Le due ragioni addotte toccano il punto dell'evidenza.

248. Ma i Sovrani Cattolici lo chiedono il Beneplacito Apostolico nelle alienazioni che voglion fare, e si stimano obbligati a chiederlo. Rispondo: bisognerebbe mostrare, che i Sovrani chiedenti si trovassero nel caso *di necessità estrema* ben chiara, e non dubbiosa, qual è il caso nostro, del quale solo io parlo *(q)*. Torno a dire, che non si stacchi la mia proposizione dal caso, in cui l' ho posta, e dai limiti, entro ai quali l' ho serrata. Questa grazia non si sono mai compiaciuti gli Avversarj di farmi. Essi hanno com-

(q) Quì di nuovo si vede chiaramente che l' Autore nón nega la necessità del Beneplacito Apostolico, se non nel caso di un' estrema necessità ben chiara, *nella stessa guisa che* (num. 257 hic) *dice che in* tal caso *non è necessario, che il Sovrano chiegga il Beneplacito de' Secolari per la disposizione con cui ordina ad essi di alienare una parte de' loro Fondi. Ma già si è detto al* num. 236 *che quì ha luogo la ritrattazione, per esservi legge della Chiesa, alla quale un Sovrano Cattolico deve sempre ubbidire qualora non venga impossibilitato* assolutamente *di farlo per la urgenza del caso.*

commesso otto, o dieci volte un peccato logico.

249. Finalmente sono chiamato in colpa di aver pubblicato un *Parere* troppo conciso, e stretto: dovevo estenderlo un poco più, e schiarirlo meglio per evitare il pericolo di abusi, e di scandali. Questa accusa è vera, ed io confesso ora il mio errore. Già queste teologiche discussioni non sono fatte pel popolo, il quale non è capace d' intenderle bene: tocca ai dotti, che danno il tono al popolo, considerarle attentamente, ed istruire poi gli altri. Ho creduto troppo bonamente che quelli, i quali sono, o vogliono esser chiamati Teologi, fossero capaci di sviluppare dalle mie concise, e strette proposizioni quelle dottrine, e conseguenze, le quali vi sono inchiuse, o necessariamente ne discendono per poco che vi si rifletta sopra. Ho errato, il confesso: così ritratto ora la mia credulità. E non potevo mai supporre che persone di talento, e membri di un Corpo Sovrano ignorassero perfino i diritti, e i limiti della Sovranità temporale. Ma fortuna che non gl' ignorano i suoi Rappresentanti.

250. Una reale inesattezza di espressione, da niuno per altro, che io sappia, avvertita, si trova nel mio *Parere*, ed è dove dico *se nei Beneficj Ecclesiastici si considera qualche cosa di spirituale* &c. Questa maniera di esprimersi pare che metta in dubbio la spiritualità, che realmente c'è nei detti Benefizj. E quantunque dal contesto si veda che io conosco, e ammetto questa spiritualità, tuttavia è meglio esprimersi come segue, ed io ho corretto colla penna in qualche copia stam-

pa-

pata. *E' vero che nei Benefizj Ecclesiastici vi è qualche cosa di spirituale, onde si commette simonia &c.*

251. S. Ambrogio, solamente accennato nel *Parere*, nel Sermone contra Ausenzio num. 33 dell' Edizione de' Maurini dice: *Si tributum petit* (l'Imperatore), *non negamus: Agri Ecclesiæ solvunt tributum. Si agros desiderat Imperator, potestatem habet vindicandorum; nemo nostrum intervenit .... Non faciant de agris invidiam; tollant eos, si libitum est Imperatori; non dono, sed non nego.*

252. Alcuni hanno desiderato, che io avessi esposta colle stesse sue parole la dottrina del Canonico Pey da me solo accennata nel *Parere*. Non la copiai per non trascrivere un Paragrafo intero molto lungo. Supplisco ora col trascrivere la sinopsi di quel paragrafo fatta dall' Autore stesso. „ „ I Benefizj sono di materia mista relativamente „ alle funzioni spirituali, ed al temporale annes„ so a queste funzioni. La Proposizione E' DI „ FEDE in quanto alla competenza della Chiesa „ sopra lo spirituale, e DI DIRITTO NATURA„ LE in quanto alla competenza del Principe so„ pra il temporale. „ Nel corpo poi del Paragrafo sviluppa, e prova a lungo queste due verità, e dice: „ La Chiesa sola può determinare qual sia „ la natura dei Benefizj .... Il Principe SOLO „ può regolar la natura de' Beni, e delle dignità „ temporali, che sono annesse al titolo „. E po„ co più sotto soggiunge: „ Le rendite Ecclesia„ stiche essendo sempre sotto il dominio Sovrano „ del Principe; sono tributarie ai pesi dello Sta„ to. Quelli, che si consacrano alla salute de' po-

„ po-

„ poli, hanno diritto per leggi naturali, e divine,
„ ad una rendita sufficiente pel loro mantenimen-
„ to: ma questo temporale passa alla Chiesa con
„ i suoi pesi naturali verso lo Stato &c. „

253. E' vero che i Beni della Chiesa sono offerti a Dio, e da tutta la tradizione si chiamano *cose di Dio*, *res Dei*: ma è altrettanto vero che Dio non accetta offerte di cose temporali colla lesione dei diritti altrui. Offre taluno alla Chiesa roba d' altri: Dio non accetta tal dono, e il Padrone ha sempre il diritto di ripigliarsi la roba sua. Il Sovrano, che ha consentito, almeno implicitamente, all' offerta de' Beni temporali fatta alla Chiesa, non perde perciò il diritto di disporne, che gli dà l'estrema necessità per salute pubblica (*r*). Questo è un diritto inalienabile dalla Sovranità. Dunque Dio non accetta le offerte di quei Beni se non colla limitazione del diritto del Sovrano nel caso della detta necessità.

254. Tornando all' Autore or citato, sanno i Teologi qual egregio difensore dei diritti della Chiesa sia stato il Canonico Pey. Citando io la sua autorità, ho citato quella di un Teologo insigne,

(*r*) *In quella guisa nè più, nè meno che il Sovrano non perde il diritto di disporre de' beni, che di mano in mano acquistano i Secolari, ai quali acquisitori per conseguenza ne passa tutto il* dominio, *e tutta la proprietà. Ma si badi, che l' Autore parla sempre del* solo solissimo *caso della* pubblica estrema necessità, alla quale non si possa assolutamente provedere in altra maniera.

gne, e famoso, in un libro stampato dieci soli anni fa, in una Città vicinissima a Roma, e coll' approvazione, e licenze della Potestà Ecclesiastica. Dopo tutto questo sarebbe un tratto di supina ignoranza, e di somma temerità il tacciare (come taluno ha fatto a larga bocca) la mia dottrina di eretica, o almeno di prossima all' eresia.

255. Attesa l' importanza della cosa, soggiungo la seguente sinopsi del mio *Parere*, e di questi *Schiarimenti*, in una catena di brevi, e precise proposizioni. Spero che così l' intelletto più raccolto in un punto più stretto di vista potrà meglio giudicare della rettitudine della mia dottrina (*s*).

256. I. *Salus populi suprema lex esto*. Questa è la legge sovrana di tutte le leggi, in opposizione alla quale cedono, e restano inefficaci tutte le leggi umane, ecclesiastiche, e civili. Questa è massima certa.

257. II. Da questa sovrana legge nasce per vo-

(*s*) *La presente sinopsi del* Parere, *e degli* Schiarimenti *finisce di dimostrare ad evidenza, che la mente dell' Autore è affatto conforme a quanto io sono venuto esponendo. Se il Sig. Abate Marchetti vi avesse fatta attenzione a sangue freddo, e l' avesse considerata con occhio fermo, imparziale, e tranquillo, non sarebbe certamente uscito in quelle tante declamazioni, e tanto ingiuste, nè avrebbe traveduto onde affibbiare a Bolgeni quella dottrina, ed imprestargli que' sentimenti, che sono direttamente opposti a quanto egli dice in questa sua sinopsi.*

volontà di Dio in chi governa sovranamente i popoli, quello che si chiama *Alto Dominio* sulle proprietà de' particolari sudditi di qualunque specie, di modo che quando la necessità della salute pubblica lo richiede, può il Sovrano disporre delle proprietà de' particolari sino a quel segno, che alla detta necessità si provegga.

258. III. Questa stessa sovrana legge comunica, per dir così, ai Governanti supremi i suoi diritti, e la sua sovranità, di módo che non hanno essi bisogno nel caso accennato di domandare il consenso de' particolari per disporre de' loro Beni, perchè tutti sono soggetti alla detta legge (*t*).

259.

(*t*) *Quì è pareggiato il* consenso *della Chiesa col* consenso *degli altri Sudditi. Nel caso di* estrema necessità *i Governanti Supremi non hanno, secondo l' Autore, bisogno di domandare, e non domandan di fatti il consenso de' particolari per disporre de' loro beni; dunque, secondo l' argomentazione dell' Autore*, in questo caso *neppure han bisogno del consenso della Chiesa. Ecco pareggiata la* soggezione *degli uni, e degli altri beni alla medesima legge. Dunque se non vi fusse legge Ecclesiastica, che comandasse di chiedere il Beneplacito Apostolico, alla quale un Sovrano Cattolico deve ubbidire* (num. 185 hic)*; nel caso dell'* estrema necessità, *di cui unicamente si parla, non si farebbe torto alla medesima Chiesa coll' imporre l' alienazione de' beni con la più volte espressa* giusta ripartizione, ec., *come non si fa torto ai Secolari*.

259. IV. Questa sovranità dei Governanti in vigore della sovrana legge è di sua natura inalienabile, ed inestinguibile, come inestinguibile è la legge medesima. Perciò niuno la può togliere ai Governanti, nè essi stessi la possono rinunziare; e se la rinunziassero, tal rinunzia sarebbe nulla di sua natura, oppure essi cesserebbero subito di esser Sovrani.

260. V. I Beni temporali donati alla Chiesa non lasciano per questo di essere beni temporali, perciò sempre soggetti alla detta legge sovrana della salute pubblica, e per conseguenza alla disposizione dei supremi Governanti nei casi di necessità pubbliche (*u*).

261.

Se Bolgeni, come ha voluto destramente insinuare il Sig. Abate Marchetti (num. 175 hic), *non avesse riconosciuto il diritto di* proprietà *nella Chiesa, non avrebbe certamente dovuto in questo luogo, nè era uomo da tralasciare di argomentare di nuovo* a fortiori *dalla* soggezione *de' beni de' Secolari* possessori, e proprietari *legittimi, alla* soggezione *de' beni della Chiesa, che nella affibbiatagli opinione sarebbe soltanto* posseditrice *de' medesimi. Dunque anche da questo silenzio è chiaro, che l' Autore ha riconosciuto nella Chiesa il diritto di un* vero dominio, *e di una* vera proprietà. *E quantunque questo mio argomento sia meramente negativo, non lascia però in questa circostanza di accostarsi molto alla forza di un argomento positivo.*

(*u*) *Dice che non cessano di esser beni* temporali *quando son* donati *alla Chiesa. La qualità di tem-*

261. VI. La sola legge divina potrebbe ostarvi, se vi fosse. Ma questa nè vi è, nè vi può essere, perchè la legge della salute pubblica è legge naturale, e perciò viene da Dio, e Iddio non può fare leggi opposte fra loro.

262. VII. Se dunque Dio accetta i doni di cose temporali, gli accetta sempre con questa natural limitazione, e condizione, cioè finchè non divengono necessarj alla pubblica salvezza: nel qual caso egli stesso li vuol rilasciare a tenor della legge naturale, che da lui stesso procede (v).

263.

porale *non esclude il diritto di proprietà nel Donatario. Il* dono *include positivamente di sua natura questo diritto nel medesimo Donatario; dunque la* soggezione *de' beni Ecclesiastici* alla legge sovrana della salute pubblica *viene dall' Autore dedotta unicamente da quel medesimo principio, dal quale procede la* soggezione *de' beni Secolari, vale a dire la* pubblica estrema necessità, alla quale non si possa rimediare altrimenti, *che coll' ordinare agli uni e agli altri di alienare; dunque non la deduce dalla mancanza del diritto di* proprietà, *il quale diritto anzi egli suppone nelle premesse evidentemente nel* Donatario, *vale a dir nella Chiesa per parte di Dio.*

(v) *Dio* accetta i doni *di cose temporali; dunque secondo l' Autore esse diventan* cose di Dio; *dunque riconosce, e ammette che la Chiesa di Dio ne ha il* dominio, *e la* proprietà *per parte, e in nome del medesimo Dio.*

Dio li rilascia *quando essi divengon necessarj per la salute pubblica; dunque dal* volerli rilasciare

263. VIII. Inoltre Dio non accetta doni con lesione del diritto altrui, come non accetta il dono di roba d' altri. Se dunque i Beni temporali sono naturalmente, e intrinsecamente sottoposti alla sovrana legge della salute pubblica, ed al Governante supremo del popolo, Iddio non accetta questi doni, se non inquanto, e finchè non siasi nel caso della pubblica necessità (x), nel qual caso il

O Go-

è manifesto, che l' Autore suppone, che la Chiesa ha la proprietà *di ciò, che Dio, e la Chiesa seguendo la volontà di Dio, rilasciano nella* pubblica estrema necessità. *Dunque da questa maniera di argomentare dell' Autore si vede di nuovo chiaro, che egli ammette, e riconosce* positivamente *il diritto di* vero dominio, *e di* vera *proprietà nella Chiesa. Anche i Secolari rilasciano al modo stesso i loro beni nel caso, di cui si tratta.*

Inoltre con quel, che in questo luogo dice l' Autore, egli fa vedere, che fuori del caso della pubblica estrema necessità *Dio non li rilascia, dunque egli ammette chiaramente che fuori di questo* solo, ed unico caso *senza del Beneplacito Apostolico sarebbero* illecite, *e* nulle *tutte le alienazioni (si veda il* num. 186 hic).

(x) *Dunque l' Autore di nuovo si spiega in modo, che da quel che dice in questo luogo si deve necessariamente dedurre, che fuori del caso della* estrema necessità *son* nulle, e illecite tutte le alienazioni *de' Beni Ecclesiastici, se non siano accompagnate, e munite del Beneplacito Apostolico* (num. cit. 186 hic).

Governante supremo è in diritto di disporre di quei doni, e disponendone non offende nè i diritti degli uomini, nè quelli di Dio.

264. IX. Ciò è tanto vero, che anche in sentenza di quegli Autori, i quali dicono doversi anche in caso di necessità domandare il consenso dei Ministri della Chiesa, tuttavia confessano che se questo consenso si negasse, tanto e tanto il supremo Governante potrebbe disporre dei Beni della Chiesa e validamente, e lecitamente dentro i limiti più volte espressi (y). Dunque il diritto del Sovrano non nasce dal consenso del padrone.

265. X. Chi ha voluto obbiettare decenza, e convenienza per l' ossequio dovuto a Dio, ed alla sua Chiesa, è uscito fuori affatto della questione *del diritto*, del quale solo io ho parlato.

266. Questo è stato, ed è il mio fermo *Parere*. Chi ha voluto impugnarlo con certo scritto, è caduto nel solito difetto di non tenersi stretto alla questione propostami; si è divagato in cose estranee: vizio frequentissimo di chi impugna con troppa fretta le opere altrui. Si è voluto da un Anonimo dare un senso non favorevole al mio proposito sul testo di S. Ambrogio da me citato: ma ognuno, che considererà attentamente quel testo,

---

(y) *Nè più nè meno di quel che in tal caso il supremo Governante potrebbe disporre de' beni del particolare Suddito, il quale non volesse acconsentire all' alienazione della sua tangente.*

sto, vedrà che gli si è dato un senso arbitrario appoggiato a sole congetture, contro il senso naturale, ovvio, e risultante da tutto il contesto. Di più questo Scrittore Anonimo affibbia implicitamente a me per sua cortesia una calunnia, cominciando il suo scritto così: *il testo di S. Ambrogio, che favorisce l' opinione di quelli, che alla potestà civile ogni diritto accordano sulli Beni Ecclesiastici, è il seguente.* La mia dottrina è limitatissima. Come mai si può dire, che con quella si accordi OGNI DIRITTO?

267. Del resto desidero che si rifletta al gravissimo danno, che si fa a tutto il popolo coll' eccitar romori, e col ritirarlo per falsi scrupoli di coscienza dal comprare i Beni della Chiesa posti in vendita da chi ne ha il diritto per le circostanze *della necessità estrema*, in cui ci troviamo. Avrà forse tutto il peso da cadere sui beni de' Secolari? (z) E se all'estrema necessità non si provve-

O 2 de,

(z) *Ecco un' altra prova evidente che l' Autore ha sempre parlato nella supposizione di una* proporzionata, e giusta ripartizione *su tutti i fondi Secolari, ed Ecclesiastici. Che se nel suo* Parere *egli si restringe a parlare de' soli Beni Ecclesiastici, egli è perchè su questi soltanto fu consultato (vedasi il n.* 246 hic).

Tante e sì ovvie riflessioni fa specie che non sian bastate al Signor Abate Marchetti per fargli conoscere il torto delle imputazioni date all' Autore.

Non si può tuttavia negare, che se Bolgeni si fusse spiegato con alquanto più d' ordine, e dan-

de, che sarà del popolo? Che sarà degli Ecclesiastici stessi? E quelli che mi accusano d' aver dato gravissimo scandalo, riflettano che le circostanze urgentissime esigevano * che si propalasse la verità da me detta, e provata. In tali casi ho imparato dal Pontefice S. Gregorio Magno, che *si de veritate scandalum sumitur, utilius permittitur nasci scandalum quam veritas relinquatur.* (*Lib. I, Homil. VII, super Ezechielem n.* 5).

IN-

---

do una maggiore, e più chiara estensione alla sua supposizione, non avrebbe forse *incontrata alcuna contraddizione da quella in fuori la quale riguarda la Legge della Chiesa pel Beneplacito Apostolico. Dico* forse, *perchè non ignoro fin dove la forza della fantasia, lo spirito di partito, e qualche altra cosa, spinga soventi volte a travedere persone anche assennate, le quali mentre si lusingano di non cercar altro fuorchè la verità, si lasciano poi sedurre dal loro cuore, e dai loro pregiudizj.*

INDICE.

§. III.

ERRATA			CORRIGE.
Pag.	lin.		
36	7	ii	li
91	27	Rapptesentanti	Rappresentanti
101	22	ammirazione	amministrazione
117	18	XIV	XVI
126	10	le esperienze	„ le esperienze
165	21	Vercovi	Vescovi
187	26	*non debba più aver riposo . . . e che*	non debba più aver riposo . . . e che
191	2	Impe-	Impera-

Si avverta che nell'AGGIUNTA *sopra l' alienazione de' beni ecclesiastici*, quando si tratta del *Parere*, e degli *schiarimenti* si citano le *pag.* della Lettera del Marchetti di cui si parla al *num.* 255 *bic*. Ecco i *numeri*, che nella presente Operetta corrispondono alle citazioni delle pagine di quella Lettera.

Pag.	lin.	Si cita	Corrisponde
130	3	(*pag.* 7)	(*num.* 234 *bic*)
130	8	(*pag.* 8)	(*num.* 235 *bic*)
131	21	(*pag.* 8)	(*num.* 234 *bic*)
141	9	(*primo* §)	(*num.* 232 *bic*)
141	12	(*pag.* 7)	(*num.* 234 *bic*)
142	9	(*pag.* 7)	(*num.* 234 *bic*)
147	13	(*pag.* 14)	(*num.* 243 *bic*)
149	29	(*pag.* 13)	(*num.* 242, 241 *bic*)
149	ult.	(*pag.* 25)	(*num.* 267 *bic*)